

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. C 197

23 agosto 1976

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

.....

II *Atti preparatori*

Comitato economico e sociale

- Parere in merito alle possibilità di sviluppo nella Comunità dei settori a tecnologia avanzata attraverso una politica di apertura dell'accesso ai contratti pubblici 1
- Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente di veicoli a motore 10
- Parere in merito alle proposte di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di livello sonoro ammesso per le gru a torre, i gruppi elettrogeni di saldatura e i gruppi elettrogeni di potenza 11
- Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali di controllo 13
- Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione 14
- Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori Diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote 16
- Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo 18
- Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo a un'azione di ristrutturazione del settore della pesca costiera artigianale 21

Sommario (seguito)

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa per la campagna 1976/1977 i principali centri d'intervento nel settore dei semi oleosi e i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri	28
Parere in merito ad una nuova strategia — Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'attuazione degli orientamenti di politica energetica decisi dal Consiglio europeo nella riunione tenuta a Roma in data 1° e 2 dicembre 1975	29
Parere in merito ad una proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle legislazioni in materia di patenti per autoveicoli	32
Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'allargamento di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	34
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore rispettivamente di merci e di viaggiatori per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ed alla proposta di direttiva del Consiglio per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di persone e di merci, su strada e per vie navigabili, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori	35
Parere in merito alla situazione economica attuale nella Comunità e alla politica congiunturale da seguire	39
Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la creazione di una Banca europea delle esportazioni	44
Parere in merito all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1975 ..	48
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico deliberato di rifiuti in mare	54

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alle possibilità di sviluppo nella Comunità dei settori a tecnologia avanzata attraverso una politica di apertura dell'accesso ai contratti pubblici

Il parere del Comitato non si basa su alcun testo pubblicato.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 132^a sessione plenaria, svoltasi il 17 luglio 1975, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 20, quarto comma, del proprio regolamento interno,

vista la decisione, presa dall'assemblea plenaria il 17 luglio 1975, di predisporre, su proposta dell'ufficio di presidenza, un parere sull'argomento,

visto il parere formulato dalla predetta sezione il 7 e 8 aprile 1976,

ascoltata la relazione presentata dal sig. de Ferranti, relatore,

vista la «Prima comunicazione della Commissione al Consiglio sull'apertura dell'accesso ai contratti pubblici e ai contratti delle imprese addette ai servizi di

interesse economico generale per le forniture», aggiornata nel giugno 1975,

visti i pareri precedentemente emessi dal Comitato economico e sociale, in merito agli appalti pubblici ed alle commesse pubbliche ⁽¹⁾, all'informatica ⁽²⁾, alle telecomunicazioni ⁽³⁾, all'industria aeronautica ⁽⁴⁾ e alla sicurezza nucleare ⁽⁵⁾,

visto quanto deliberato il 26 maggio dai propri membri nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi il 25 e 26 maggio 1976,

⁽¹⁾ GU n. 63 del 13. 4. 1965 e GU n. C 30 del 25. 3. 1972.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 7. 11. 1975.

⁽³⁾ GU n. C 286 del 15. 12. 1975.

⁽⁴⁾ GU n. C 131 del 12. 6. 1976.

⁽⁵⁾ GU n. C 263 del 17. 11. 1975.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità, meno 2 astensioni:

La politica comunitaria nel settore dei contratti pubblici non è volta a controllare o ad interferire nelle decisioni di acquisto del settore pubblico o semipubblico. Lo scopo perseguito è semplicemente una maggiore trasparenza di tali decisioni, affinché, al momento di dover decidere, si tengano nel dovuto conto gli argomenti che militano a favore di un libero mercato europeo.

Gli effetti della direttiva della Commissione del 17 dicembre 1969 sono incerti. Le attuali direttive sugli appalti pubblici e la proposta di direttiva del Consiglio sulle forniture mirano in primo luogo a garantire la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di certi bandi di gara. Il Comitato ritiene che, nella forma attuale, è poco probabile che esse siano sufficientemente efficaci. Il Comitato è inoltre preoccupato dal fatto che non esiste reciprocità per quanto riguarda la notifica dei contratti da parte dei paesi terzi e sottolinea che tale constatazione non va perduta di vista nel corso delle trattative dell'OCSE sui contratti pubblici.

Il Comitato ritiene che una politica comunitaria in questo settore sia fondamentale per il conseguimento dei vantaggi previsti dal trattato e che pertanto essa debba ora svilupparsi nella direzione indicata nel presente parere.

1. Introduzione

1.1. Venti anni fa, quasi tutte le tecnologie si basavano sull'utilizzazione di energia per sostituire lo sforzo manuale nei trasporti, in agricoltura, nell'industria estrattiva e in quella trasformatrice. Nuove fonti energetiche consentirebbero il proseguimento di tale processo. Negli ultimi venti anni l'applicazione dell'elettronica ha comunque favorito un progresso nelle condizioni del lavoro intellettuale e ne ha accresciuto l'efficacia. Il ricorso alle telecomunicazioni ed agli ordinatori dovrebbe rafforzare ulteriormente tale processo e, assieme ai progressi basati sull'energia, fornire i mezzi che renderanno possibile la continuazione degli sforzi volti ad accrescere il tenore di vita.

1.2. Pertanto la messa a profitto di tali progressi è, da un lato, il solo mezzo per ottenere un aumento delle risorse che contribuisca ad elevare il tenore di vita materiale, a migliorare la qualità dei servizi

sociali, come ad esempio l'assistenza agli anziani, e alla qualità della vita in generale. D'altro canto, tuttavia, questi progressi possono avere a breve termine ripercussioni negative per singole imprese e regioni. Gli effetti negativi a breve termine della «tecnologia» si traducono soprattutto nella chiusura di imprese e nella perdita del posto di lavoro. Il ritmo con cui la tecnologia avanzata viene accettata socialmente e si consegue un miglioramento del tenore di vita, dipende pertanto dall'efficacia delle politiche condotte per agevolare la mobilità professionale, la rioccupazione, la riqualificazione professionale, la sistemazione in nuovi alloggi e dalla misura in cui si può realizzare effettivamente una ristrutturazione.

1.3. Gli sviluppi tecnologici avranno altresì degli effetti sull'ambiente e si verificheranno delle interazioni con la politica regionale. È certo che il ritmo di progresso dipenderà dal successo che riusciranno ad ottenere tutte le istituzioni della Comunità occupandosi di tali effetti.

1.4. Posto che l'instaurazione di un mercato unico è la principale premessa economica per la quale ci stiamo battendo, è importante stabilire perché tale mercato accelererà l'applicazione della tecnologia. In primo luogo è chiaro che nel settore non statale, il consumatore e le imprese sono stati assieme all'origine di un considerevole incremento degli scambi intracomunitari. In realtà, è il consumatore che sceglie. La conseguenza è che le imprese sono disposte ad assumersi maggiori rischi, quando decidono di investire in uno stabilimento, nello sviluppo e nella commercializzazione di un prodotto; al tempo stesso, la concorrenza viene salvaguardata grazie al gran numero di imprese che potrebbero coesistere in un mercato di ampiezza comunitaria. Per quanto riguarda invece le merci ed i servizi acquistati dai governi e dalle autorità pubbliche, le cifre mostrano che, in pratica, non c'è stato alcun incremento del commercio intracomunitario. Se ciò è dovuto al fatto che il tipo di prodotti acquistati dal settore pubblico è diverso da quello acquistato dal settore privato e che nessun vantaggio può essere tratto da un mercato più libero, allora non vi è motivo di preoccupazione. Tuttavia, il caso dei calcolatori, delle telecomunicazioni e dell'aeronautica dimostra che esistono forti motivi di preoccupazione. Dato che molti dei più efficienti produttori mondiali di tali tipi di prodotti si trovano negli Stati Uniti, dove hanno beneficiato di un vasto mercato unificato, è probabile che instaurando in Europa un mercato comune per le commesse pubbliche in tali settori, si potrebbero realizzare sostanziali economie sui costi.

1.5. Pur attribuendo un indubbio peso all'argomentazione secondo la quale talune imprese e taluni tipi di prodotti, per essere competitivi, hanno bisogno di un mercato di vaste dimensioni, il Comitato ritiene che ancora più importante sia l'effetto di detto mercato sulla capacità della Comunità di creare e di mantenere medie e piccole imprese. Per la sua stessa natura, la tecnologia applicata offre costantemente sempre nuove opportunità alle piccole e medie imprese. In numerose imprese ogni tipo di specializzazione diventa possibile e gli sforzi dell'imprenditore valgono la pena di essere fatti. In alcuni Stati membri più della metà della popolazione attiva, esclusi gli statali, è occupata in piccole imprese o in imprese private o esercita un'attività indipendente; si tratta quindi di un settore fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro.

1.6. La maggior parte dei settori esaminati nei particolari nel terzo capitolo del presente parere forniscono allo Stato le attrezzature necessarie per la sicurezza nazionale. La Commissione ha sollevato il problema di tali acquisti nel documento relativo all'Unione europea ed al riguardo ha formulato delle raccomandazioni. Il volume e l'importanza di tali acquisti, nonché la loro influenza sulle innovazioni sono tali che, a giudizio del Comitato, la Commissione ha fatto bene a porre il problema. Certo, il trattato non contempla il settore della difesa, mentre contempla quello del commercio; escludere però l'industria degli armamenti, significa negare non solo ai governi, ma anche ai consumatori, dei profitti in altri campi. Ancora una volta, si tratta di volontà politica, ma di una volontà che è già assai manifesta in un certo numero di progetti comuni attualmente in atto. In effetti, i vantaggi degli scambi intracomunitari in questo settore sono tali che la cooperazione europea è venuta a crearsi spontaneamente alcuni anni fa. Tuttavia, l'impulso dato a questo lavoro non deve venir meno; esso diventa importante nella misura in cui i settori che riforniscono il mercato della difesa vengono ad agire in un contesto più europeo.

1.7. Il Comitato considera molto importante l'impostazione settoriale e la fissazione di calendari, come si afferma in un altro punto del presente parere.

L'apertura dei contratti pubblici è un processo complesso, che comporta dei vantaggi potenziali, ma anche dei pericoli, qualora non si prevedano dei termini sufficientemente ampi per esaminare, di concerto con tutti gli interessati, la situazione in cui ciascun settore si trova attualmente e le prospettive d'evoluzione.

Se per la Comunità la costituzione di un mercato interno europeo è un mezzo essenziale per realizzare il suo potenziale economico, non meno essenziale è che la Comunità crei le condizioni più favorevoli affinché le imprese possano servire la loro clientela, assicurare il loro sviluppo e negoziare in condizioni di eguaglianza con i loro concorrenti nel mondo intero, ricorrendo a tecniche o a licenze straniere, o stipulando accordi diretti tra imprese. In ogni caso è essenziale che le imprese europee godano di una completa libertà d'azione in tale settore.

1.8. Il Comitato ritiene pertanto che i poteri pubblici e gli enti parastatali dovrebbero cercare di incrementare il commercio intracomunitario. Esso raccomanda che le decisioni di acquisto degli enti pubblici siano quanto più trasparenti possibile e che gli inviti rivolti ad essi si basino non solo sull'argomentazione del miglior servizio al miglior prezzo, principio questo che tutti accettano, ma anche su quella che milita in favore di un libero mercato europeo, sì da controbilanciare le pressioni in favore del mantenimento dell'occupazione o della produzione locali. Il Comitato raccomanda inoltre di ridurre gli ostacoli agli scambi emanando, per quanto possibile, delle direttive basate sugli articoli 90, 100 e 101, e ricorrendo a tutti gli altri mezzi a disposizione.

2. Fattori che influenzano tutti i settori

2.1. *L'importanza dei contratti pubblici per la tecnologia avanzata*

2.1.1. Nei mercati per le industrie a tecnologia avanzata i più importanti e talvolta gli unici acquirenti sono i governi e le autorità pubbliche, in patria o all'estero.

2.1.2. Ciò è senz'altro il caso dell'industria degli armamenti. Questa constatazione vale inoltre per gli acquisti di carattere civile, se si includono gli organismi di servizio pubblico, le industrie nazionalizzate, ecc. Essa continua ad essere valida per tutti i principali tipi di attrezzature e di prodotti a tecnologia avanzata, per esempio le attrezzature aerospaziali, elettroniche, l'informatica, le telecomunicazioni, le attrezzature elettriche pesanti, inclusa l'energia nucleare, le ferrovie, le miniere e la medicina.

2.1.3. Non sono solo i grandi e ben conosciuti produttori a dipendere in tale misura dai contratti pubblici; basta pensare ai loro subappaltatori ed ai fornitori di materiali e di componenti; se vi si aggiungono altri produttori all'avanguardia tecnologica, ma che operano su scala più modesta, ci si accorge che restano ben pochi campi della tecnologia avanzata la cui attività non dipende in vasta misura dagli acquisti dei governi e delle autorità pubbliche.

2.1.4. Le vendite per l'esportazione, soprattutto verso gli Stati extraeuropei meno industrializzati, rappresentano un'aliquota di importanza vitale del giro d'affari dei fabbricanti europei di prodotti a tecnologia avanzata. In questi mercati mondiali la concorrenza è fortissima e i livelli di qualità vengono fissati dai leader mondiali di tali settori dell'industria. Le imprese europee hanno provato di poter raggiungere tali livelli e di poter concludere degli affari nonostante la suddetta concorrenza. I mercati di esportazione in tal modo conquistati rappresentano una parte essenziale della loro produzione e tali resteranno in futuro. Ma, rispetto ai loro principali concorrenti d'oltreoceano, esse sono gravemente svantaggiate dalla mancanza di un vasto mercato interno di dimensioni comunitarie, con i vantaggi che esso comporta in termini di economie di scala, di sicurezza politica all'interno di tale mercato e di capacità di negoziazione all'esterno di esso. Qualsiasi politica comunitaria di apertura dell'accesso ai contratti pubblici deve pertanto tenere conto di ciò e fornire il massimo appoggio agli sforzi delle industrie interessate ad assumere una dimensione comunitaria e mondiale ed a rafforzare la loro posizione di negoziato nel mondo.

2.2. *La tecnologia avanzata ha un orientamento nazionale e subisce una forte concorrenza da parte degli Stati Uniti*

2.2.1. I mercati per i prodotti della tecnologia avanzata hanno avuto spontaneamente la tendenza ad evolversi entro limiti strettamente nazionali. Ogni qualvolta in un paese esistevano le capacità per fabbricare un determinato prodotto, gli operatori nazionali hanno cercato di diventare i fornitori preferiti e protetti. Ciò vale in primo luogo e soprattutto per gli Stati più grandi. In quelli più piccoli, nei quali la produzione è altamente specializzata a causa delle limitate dimensioni del mercato e dove, pertanto, essa copre un minor numero di prodotto, gli acquisti pubblici vengono in gran parte effettuati all'estero. In alcuni settori, la concorrenza è limitata, mentre in altri si avverte una forte concorrenza degli USA, paese in cui i fornitori americani beneficiano di un mercato nazionale ben più omogeneo e più vasto.

In un certo numero di casi i fornitori stranieri, specie quelli americani, hanno installato delle unità di produzione nello Stato acquirente o hanno fornito i prodotti tramite le società consociate insediate in tali paesi, ricorrendo a capacità di produzione esistenti altrove: in tal caso vi è la tendenza a considerare le predette forniture come forniture locali; esse quindi beneficiano sia della preferenza nazionale, sia delle economie di scala di dimensione continentale. Il campo d'azione di tali compagnie multinazionali fa sì che per le compagnie a carattere esclusivamente nazionale è più difficile essere competitive sui mercati interni, per non parlare di quelli comunitari o mondiali.

2.2.2. In ogni Stato esiste inoltre una forte tendenza, nei rapporti acquirente/fornitore, alla polarizzazione attorno ad un'unica serie di specificazioni, di procedure e di pratiche che nonostante gli sforzi d'armonizzazione evolvono in direzioni sempre più divergenti ed isolatamente rispetto alle corrispondenti specificazioni di altri Stati. Si giunge quindi presto ad una situazione che esclude la compatibilità e, di conseguenza, la concorrenza. In numerosi settori della tecnologia avanzata è questa la situazione prevalente tra i nove Stati membri della Comunità. Ne risulta che è molto difficile fruire dei vantaggi di un libero commercio e degli scambi dei prodotti oltre le frontiere degli Stati membri, benché questi figurino tra gli obiettivi del trattato di Roma. I produttori nazionali si trovano spesso in una situazione in cui le loro forniture al mercato interno sono il risultato di sforzi di ricerca e di sviluppo finanziati grazie alla deliberata continuità delle commesse di un'autorità pubblica preposta agli acquisti. I tentativi di rifornire altri mercati devono superare considerevoli ostacoli che si presentano sotto forma di:

- specificazioni divergenti;
- mancanza di accesso alla ricerca e allo sviluppo concernenti le particolari esigenze del mercato;
- selettività in base a criteri nazionali da parte degli organismi che effettuano gli acquisti, che si manifesta nei bandi di gara o nell'aggiudicazione dei contratti.

2.2.3. Anche se esso è generalmente destinato ad accrescere la potenza industriale, questo orientamento nazionale può, poco a poco, ridurre la forza competitiva delle imprese europee, rispetto a quelle degli Stati Uniti e di altri Stati. Un'apertura del mercato rafforzerà la posizione dei produttori in grado di affrontare la concorrenza e creerà inoltre un più ragionevole equilibrio negli Stati membri più piccoli, che in ampia misura effettuano gli acquisti pubblici in altri Stati membri ma che, nelle attuali circostanze,

hanno soltanto limitatissime possibilità di rifornire altri Stati.

2.3. Osservazioni in merito alle attuali azioni di apertura dell'accesso ai contratti pubblici e a quelle proposte

2.3.1. La Commissione ha elaborato quattro direttive concernenti il settore dei contratti pubblici, tre delle quali sono già state approvate e sono entrate in vigore. Due riguardano i lavori pubblici, una i contratti pubblici delle forniture. Allo stato attuale delle cose è la proposta di direttiva del Consiglio sulle forniture pubbliche — non ancora approvata — che riguarda le tecnologie avanzate. Essa fissa le procedure per la pubblicazione dei bandi di gara di tutti i contratti pubblici di forniture che superano un determinato livello (probabilmente 150 000—200 000 UC) e si applica ad ogni genere di prodotti e di servizi, dagli articoli più piccoli fino ai grandi impianti che costituiscono un capitale fisso. Tali direttive impongono, tra l'altro, la pubblicazione dei contratti nella Gazzetta ufficiale e, pur essendo prematuro esprimere un parere, il loro contributo sarà, probabilmente, solo marginale. Il punto 2.4. indica in qual modo si potrebbe intensificare tale azione al fine di ottenere una trasparenza più effettiva.

2.3.2. Più settori a tecnologia avanzata non sono contemplati, almeno temporaneamente, nel progetto di direttiva, mentre lo sono in maniera specifica le telecomunicazioni e l'informatica.

2.3.3. Il Comitato ritiene che, sempre che le condizioni siano conformi a quanto indicato nel presente parere, le industrie interessate siano pronte ad andare verso una maggiore liberalizzazione e apertura dei contratti pubblici. Le imprese desiderano la concorrenza di un mercato europeo di più vaste dimensioni e la libertà di adeguarsi alle nuove dimensioni delle operazioni, attraverso l'espansione naturale, le associazioni momentanee («joint ventures»), le fusioni, i subappalti, ecc. Per passare a questa situazione molto diversa, sono necessari provvedimenti che garantiscano la correttezza, la reciprocità effettiva, il risarcimento dei danni (ove necessario) e occorrerà pertanto stabilire delle norme. Il Comitato ritiene che i provvedimenti presi debbano essere impostati settorialmente e debbano basarsi su una perfetta conoscenza dei complessi problemi tecnologici e procedurali di ciascun settore; esso ritiene altresì che la gradualità con la quale i contratti possono essere aperti alla concorrenza di fornitori di altri Stati debba variare da un settore all'altro e persino tra un

gruppo di prodotti ad un altro nell'ambito dello stesso settore; a suo giudizio, il calendario per l'introduzione di tali modifiche può essere fissato solo in stretta concertazione tra gli acquirenti ed i fornitori interessati. Acquirenti e fornitori dovrebbero consultarsi in merito ad ogni possibile programma per i mercati interni della Comunità. Tali consultazioni dovrebbero fin dall'inizio includere i rappresentanti dei lavoratori interessati: una volta raggiunto un accordo, potrebbe risultare opportuno sancirlo con ulteriori direttive. Tuttavia, nessuna singola direttiva o serie di provvedimenti può tenere conto della complessità delle situazioni particolari esistenti in tutti i nove Stati membri e in ciascun settore a tecnologia avanzata. È opportuno che le disposizioni da adottare poggino, pertanto, su una conoscenza approfondita dei citati problemi e mirino a dare una forma concreta ed ufficiale ai progetti, programmi, ecc. che ambedue le parti — acquirenti e fornitori interessati — riconoscano come realistici e realizzabili.

2.3.4. Finora le consultazioni a livello comunitario intese a coordinare la politica, come pure i raggruppamenti di carattere più stabile miranti a dare a dette consultazioni una solida base non sono stati affatto così usuali come avrebbero dovuto essere, né tra gli acquirenti, né tra i produttori. All'inizio si verificherà una comprensibile tendenza degli acquirenti ad unirsi in un gruppo, mentre i produttori ne costituiranno un altro. Ciò deve essere considerato solo come un primo passo e se uno dei due gruppi apparirà riluttante a procedere verso la fase successiva ed a incontrarsi con l'altra parte, la Commissione dovrà esercitare la propria influenza per superare tali esitazioni. Ciascuna parte può fornire un contributo di importanza vitale all'elaborazione di progetti e di accordi per il proprio settore; qualsiasi calendario o programma elaborato unicamente dagli acquirenti avrà poche probabilità di essere facilmente accettato dai produttori e viceversa. La Commissione dovrebbe pertanto assicurarsi che tutte le parti in causa abbiano pienamente partecipato alla formulazione della proposte presentate alle autorità e che al riguardo siano stati consultati i rappresentanti dei lavoratori interessati e solo a tale condizione dovrebbe raccomandare l'approvazione di accordi settoriali.

2.4. Aspetti tecnici dell'armonizzazione

2.4.1. Procedure per la stipulazione dei contratti

La Commissione si troverà nella posizione più favorevole per fornire delle raccomandazioni sulle proce-

dure opportune per stipulare dei contratti relativi ai singoli settori; essa potrà infatti basarsi sui risultati dei propri lavori riguardanti le norme e le procedure da applicare, mediante direttive, ai veri e propri contratti pubblici, ossia ai contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e locali, in opposizione a quelli stipulati dai servizi pubblici. I vantaggi che possono essere conseguiti — per esempio utilizzando a livello comunitario il sistema dell'elenco delle ditte ammesse alle gare, oppure limitando al minimo le procedure per la presentazione delle offerte e formulandole chiaramente, affinché ciascun fornitore sappia con esattezza come comportarsi, o ancora aggiudicando tutti i contratti in base ad una serie specifica di criteri — sembrano essere, per i settori a tecnologia avanzata, almeno altrettanto grandi quanto quelli di cui beneficerebbero gli acquisti pubblici diretti. La Commissione dovrebbe favorire l'effettivo conseguimento di tali vantaggi.

2.4.2. Procedure per le relazioni e per i reclami

La Commissione dovrebbe inoltre esercitare la propria influenza ed adoperare i mezzi di cui dispone affinché gli accordi conclusi tra acquirenti e fornitori prevedano opportune disposizioni in favore della franchezza, dell'imparzialità e della reciprocità. I contratti dovrebbero formare oggetto di regolari relazioni da parte degli acquirenti e i fornitori dovrebbero avere la possibilità di chiedere informazioni o di presentare reclami ad un appropriato organismo di sorveglianza per il settore considerato. Ben pochi degli estranei ad un determinato settore avranno una conoscenza molto approfondita dei suoi problemi. Pertanto, per numerosi settori, si potrà fare in modo che siano essi stessi in base alla propria esperienza a risolvere i problemi delle relazioni, della sorveglianza e dei reclami, fermo restando il fatto che opportune informazioni saranno fornite d'ufficio alla Commissione, ai governi ed ai rappresentanti dei lavoratori.

2.4.3. Impostazione settore per settore

Come si deduce dalla serie di studi relativi ai settori industriali, la Commissione riconosce che l'impostazione settoriale è la più efficace. Nei predetti studi si esaminano problemi quali la struttura e la situazione dei mercati settoriali, a livello nazionale, comunitario e mondiale, la potenza commerciale e la struttura delle imprese produttrici interessate, ecc. Per quanto riguarda sia questi studi, sia i contratti pubblici, è essenziale che gli acquirenti ed i fornitori vengano consultati e partecipino alla formulazione di raccomandazioni per le azioni da intraprendere. Se una delle due parti ne è esclusa, vi è il pericolo di non

tenere conto dei nessi esistenti tra gli obiettivi dei contratti pubblici e l'interesse generale per la solidità di un determinato settore dell'industria. Per esempio, può succedere che, in un settore particolarmente vulnerabile, si possano ottenere o realizzare con sicurezza accordi relativi a contratti pubblici del tipo precedentemente descritto solo a condizione che nel quadro di una politica settoriale più ampia venga accordato un sostegno in modo da aiutare l'industria o i servizi gestiti dagli acquirenti a superare le difficoltà di adattamento o di riorganizzazione.

2.4.4. La reciprocità

La reciprocità deve non solo essere realizzata, ma si deve vedere che essa è stata realizzata, se si vuole conseguire un effettivo progresso nell'apertura dei mercati nazionali ai prodotti di altri Stati della Comunità. Detto progresso dovrebbe essere pertanto controllato dalla Commissione, mentre i governi e le autorità preposte agli acquisti forniranno regolarmente delle relazioni e delle statistiche più accurate.

La reciprocità è importante anche per quanto concerne gli acquisti pubblici nei paesi terzi. La Comunità dovrebbe pertanto ottenere, in ogni accordo bilaterale o internazionale a cui partecipano paesi terzi, un trattamento equivalente per i produttori europei che desiderino operare su mercati extraeuropei. In particolare, tenuto conto della situazione cui si è accennato al punto 2.2.1., l'obiettivo dei negoziati dovrebbe essere quello di eliminare le restrizioni imposte dal «Buy American Act» alle forniture di prodotti a tecnologia avanzata.

2.5. Il Comitato ha preso conoscenza della relazione di Sir Richard Clarke e del sig. G. Charpentier concernente i «Contratti pubblici nel mercato comune», documento che contiene importanti osservazioni e autorevoli opinioni in merito a tali problemi generali.

3. La situazione in alcuni settori principali

3.1. L'informatica

3.1.1. Nel parere relativo all'informatica ⁽¹⁾, il Comitato economico e sociale ha già sottolineato l'importanza della politica dei contratti pubblici in questo settore, quale completamento delle sue raccomandazioni concernenti l'emanazione di direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici.

3.1.2. Alla luce dell'evoluzione della politica dei contratti pubblici in tale settore appaiono importanti le seguenti ulteriori osservazioni.

(1) GU n. C 255 del 7. 11. 1975.

3.1.3. Le prospettive che si offrono alle medie e piccole imprese sono considerevoli. Queste ultime rappresentano già una parte significativa del settore considerato e, se si ridurranno gli attuali ostacoli agli scambi, potranno aumentare la loro aliquota sul mercato nazionale e comunitario. Il settore pubblico rappresenta un importante mercato per queste imprese ed il commercio intracomunitario offrirebbe loro ulteriori possibilità.

3.1.4. Per quanto concerne le telecomunicazioni, il CEPT offre agli acquirenti di impianti la possibilità di riunirsi per definire la politica. Tuttavia, mentre tra questi ultimi figurano pressoché tutte le organizzazioni esistenti nella Comunità, non esiste alcuna organizzazione che si faccia interprete della totalità delle loro esigenze. In ogni caso, gli organismi pubblici hanno, nella loro veste di utilizzatori, numerosi interessi comuni e senz'altro già collaborano con la Commissione all'elaborazione della politica. Esistono inoltre numerosi altri gruppi che rappresentano gli utenti, benché essi siano organizzati soprattutto in maniera da trattare con un solo fornitore. La Commissione è pertanto sicuramente disposta a riconoscere la necessità di rappresentare gli interessi di tutti gli utilizzatori degli elaboratori elettronici e ad emanare, tenendo conto delle loro esigenze, le direttive atte a conseguire tale obiettivo.

3.1.5. Nell'interesse della Comunità globalmente considerata è senza dubbio opportuno emanare delle direttive miranti a garantire la trasparenza delle decisioni prese dagli organismi pubblici in materia di contratti pubblici in tale settore. Tuttavia resta ancora molto da fare se si vuole che tale azione riceva un consenso sufficiente a garantire un'autentica efficacia delle direttive in questione.

3.2. *Le telecomunicazioni*

3.2.1. In occasione di una riunione svoltasi nell'aprile 1975 a Torremolinos (Spagna), la CEPT (l'organizzazione che riunisce le amministrazioni postali di 20 Stati europei) ha aderito all'invito di assumersi la responsabilità di armonizzare gli impianti e di attuare un programma coordinato per conseguire tale obiettivo. Si sta cercando una soluzione per i seguenti problemi:

- quali settori devono essere armonizzati,
- in qual modo deve avvenire la partecipazione dell'industria.

3.2.2. Fin dal 1920, quando si sono cominciate ad applicare le scoperte fatte nel campo delle telecomu-

nicazioni, ogni Stato ha sviluppato in maniera indipendente i propri sistemi e quelli ora in opera poggiano su soluzioni tra di loro incompatibili. Sino a quando non si avrà una sufficiente armonizzazione delle tecniche, ciò che si produrrà in un paese sarà quasi sempre inutilizzabile negli altri.

3.2.3. L'armonizzazione riveste pertanto un'importanza basilare ed il ricorso alle tecnologie avanzate potrebbe offrire l'occasione ideale per la sua attuazione.

3.2.4. Il Comitato ritiene che non si dovrebbero includere le telecomunicazioni nella direttiva concernente i contratti pubblici fino a quando non sia stata raggiunta un'armonizzazione sufficiente a promuovere un'autentica concorrenza intracomunitaria. Esso ritiene che l'applicazione della direttiva debba essere collegata ai progressi compiuti in materia di armonizzazione.

3.2.5. Avendo la CEPT fissato uno scadenziario per la liberalizzazione che ha riscosso l'approvazione generale, essa deve ora risolvere in modo soddisfacente il problema della partecipazione dell'industria cosicché le direttive comunitarie possano tener conto dei risultati ottenuti. Al momento opportuno sarà necessaria una direttiva che sottoponga vari gruppi di prodotti alla concorrenza mediante gare di aggiudicazione; ma il calendario di tale azione dipenderà in primo luogo dal progresso compiuto dalla CEPT, l'organismo che raggruppa le amministrazioni PTT.

3.3. *Le ferrovie*

3.3.1. In Europa vi è una positiva cooperazione delle due componenti del settore ferroviario, ossia le ferrovie, organizzate nell'UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), ed i fabbricanti di materiale, organizzati nella federazione dei produttori.

3.3.2. I produttori sono favorevoli ad un'impostazione pragmatica e ritengono che, malgrado l'apertura dei mercati sia lenta, i mezzi e la volontà non manchino.

3.3.3. La seconda direttiva concernente le forniture non si applica al settore dei trasporti; si reputa che in ogni caso un'evoluzione del tipo pragmatica sia preferibile.

3.3.4. L'armonizzazione è importante: si presume che la tecnologia avanzata svolgerà una sua funzione e rafforzerà le possibilità in materia di acquisti.

3.4. *L'industria aeronautica*

3.4.1. Nel 1975 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato una risoluzione che conferma l'esigenza per l'Europa di promuovere lo sviluppo dell'industria aerospaziale. La Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione che contiene proposte di vasta portata, in merito alla quale il Comitato ha approntato un parere. In tale documento, il Comitato sottolinea la necessità per l'Europa di disporre di un'effettiva industria aeronautica comunitaria. Dopo aver analizzato i dati di base e le difficoltà poste dai problemi esistenti, esso illustra gli elementi del programma che possono essere attuati sollecitamente o in modo progressivo: ad esempio, i lavori di normalizzazione, dei meccanismi comuni di finanziamento o le condizioni più generali inerenti alla creazione di un effettivo mercato comune. Esso insiste tra l'altro sulla necessità per i governi e per le compagnie aeree di coordinare le rispettive politiche d'acquisto e reputa che, in linea di massima, i fondi pubblici dovrebbero essere destinati in misura sempre crescente alla realizzazione dei programmi che hanno formato oggetto di un accordo comunitario.

3.4.2. Le conclusioni del parere del Comitato sono le seguenti:

Il riordino del quadro tecnico e finanziario favorevole allo sviluppo dell'industria aeronautica europea, le modalità della sua evoluzione, la concertazione sui programmi rappresentano un primo gruppo di obiettivi precisi che dovrebbe essere possibile conseguire senza difficoltà insormontabili. La realizzazione di una prima tappa così concepita segnerebbe un importante progresso verso gli obiettivi stabiliti dalla Commissione.

La creazione di una tutela finanziaria, economica ed industriale comunitaria sull'intera industria aeronautica sarebbe un'iniziativa politica nuova ed importante. La sua attuazione potrà comunque essere soltanto progressiva. Essa porrà probabilmente il problema delle priorità da fissare nella ripartizione dell'intero bilancio della Comunità. Presupposto per il suo completo successo sarà l'istituzione di una vera e propria organizzazione politica europea. L'attuazione dell'intero programma d'azione proposto dalla Commissione per il settore civile e militare dovrebbe quindi aver luogo parallelamente ai progressi nell'organizzazione politica dell'unione europea.

È di fondamentale importanza che si manifesti quanto prima la volontà politica di dar vita ad un'industria e ad un mercato aeronautici comunitari. Tale volontà deve affermarsi, senza indugi, su dei punti specifici e concreti.

3.4.3. Nell'ambito dell'industria aeronautica europea vengono eseguiti programmi di cooperazione bilaterale o multilaterale relativi agli elicotteri, alle cellule ed ai motori. L'AECMA (associazione europea dei produttori di materiali aerospaziali) ha fornito alla Commissione statistiche e dati base, quali elementi per un programma comune.

3.4.4. La «Six Company Association» raggruppa sei produttori di cellule di aerei della Francia, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito, i quali sono in stretto contatto con le rispettive compagnie nazionali, in modo da potersi accordare, per esempio, sulle caratteristiche di un nuovo aereo per voli a breve e a medio raggio da fornire alle tre compagnie aeree interessate.

3.5. *Energia nucleare*

3.5.1. Lo sviluppo dell'energia nucleare nella CEE è avvenuto finora su base soprattutto nazionale, cosicché esistono notevoli differenze tra i singoli Stati. La Gran Bretagna e la Francia hanno avviato i lavori nel 1945, con dieci anni di anticipo rispetto alla maggior parte degli altri Stati della CEE; all'inizio i loro programmi avevano un'impostazione prevalentemente militare. I lavori relativi alle utilizzazioni militari sono serviti poi di base per lo sviluppo dell'energia nucleare a scopi pacifici (reattori ad uranio naturale).

3.5.2. Tutti gli altri Stati della CEE che hanno effettuato ricerche nucleari hanno rivolto fin dall'inizio i loro sforzi unicamente verso le applicazioni commerciali. Tale orientamento commerciale degli altri Stati della CEE è stato un fattore importantissimo che ha favorito l'adozione del reattore ad acqua leggera (LWR), di progettazione americana, piuttosto che di quelli progettati in Gran Bretagna o in Francia. Il mercato europeo e della CEE si è trovato così per lungo tempo, anche prima dell'adesione della Gran Bretagna, profondamente diviso in due aree contrapposte, per diversità degli obiettivi e delle tecniche applicate. Tale frattura ha impedito l'interpenetrazione dei mercati degli Stati membri, fatta eccezione per pochi componenti. I diversi sistemi di reattori sono inoltre stati all'origine di diverse concezioni e norme di sicurezza; gli effetti si fanno sentire ancora oggi, anche se, nel frattempo, la Francia ha adottato i reattori ad acqua leggera.

3.5.3. Un ulteriore fattore è stata la tendenza dei programmi nazionali di R e S ad incoraggiare lo sviluppo di un'industria nucleare nazionale. Pur essen-

do individuabile anche in altri settori della tecnologia avanzata, questa tendenza è stata particolarmente forte nel caso dell'energia nucleare. Una volta create le industrie nucleari nazionali con stanziamenti statali, si è mirato a proteggerle ed a potenziarle. Questa tendenza è stata resa ancora più salda dagli stretti rapporti tradizionalmente esistenti tra le imprese elettriche nazionali ed i costruttori nazionali di centrali elettriche. Proprio questi rapporti hanno reso quanto mai difficile l'accesso al mercato di imprenditori stranieri.

3.5.4. Gli sforzi della Comunità europea dell'energia atomica intesi a creare un'industria nucleare al livello europeo sono stati contrastati dai due seguenti ostacoli: (a) le diverse finalità della ricerca nucleare, e in passato, i diversi sistemi adottati; (b) la volontà degli Stati della CEE di creare industrie nucleari proprie. La Comunità non è neppure riuscita a stabilire un programma comune di R e S di vaste dimensioni, sul quale poter basare un'industria nucleare comune, anche se sono stati registrati alcuni successi nel campo della collaborazione per produzione di componenti e per i reattori avanzati, quali quelli ad alta temperatura e autofertilizzanti. Resta tuttavia il fatto fondamentale che i contratti per gli impianti nucleari sono difficilmente aggiudicati a fornitori stranieri. Le possibilità di un autentico mercato comune in tale settore dovrebbero migliorare man mano che le industrie nucleari nazionali si espanderanno. Le differenze esistenti in materia di esigenze e di norme di sicurezza cominciano ad essere eliminate ed anche ciò contribuirà alla liberalizzazione dei mercati ⁽¹⁾. Uno dei maggiori ostacoli all'instaurazione di un mercato comune è stato il fatto che l'aggiudicazione di contratti, la maggior parte dei quali implicano ingenti investimenti finanziati dallo Stato, non veniva sufficientemente influenzata da considerazioni comunitarie e da motivazioni europee.

4. Raccomandazioni

4.1 La Commissione ed il Consiglio dovrebbero presentare delle proposte e il Consiglio dovrebbe accordare la priorità alla promozione degli scambi intracomunitari di prodotti a tecnologia avanzata, mediante azioni sia ufficiali, sia officiose.

4.2. Dovrebbe essere incoraggiata la trasparenza dei contratti pubblici per i prodotti a tecnologia avanzata. Sotto tale aspetto avranno importanza la «procedura per le relazioni e per i reclami», il «volume minimo» ed altri punti ancora, come pure il «sistema dell'elenco» in tutti i settori in cui è accettabile.

4.3. I governi dovrebbero indicare con chiarezza a quali organismi acquirenti e a quali forniture si applica la direttiva del Consiglio sugli appalti attualmente in esame e dovrebbero discutere i futuri interventi della Comunità, ed il suo calendario, con i settori in parola.

4.4. In pratica, le direttive risulteranno efficaci solo se ci sarà un clima d'opinione favorevole. Alle discussioni dovrebbero pertanto poter intervenire secondo modalità accettabili per essi, i rappresentanti di tutti gli importanti ambienti economici e sociali interessati.

4.5. Tenuto conto dell'importanza dei contratti pubblici per le piccole e medie imprese e delle grandi difficoltà che queste ultime incontrano per partecipare alle gare, la Commissione dovrebbe favorire la stipulazione di accordi che garantiscano alle piccole e medie imprese un'adeguata aliquota dei contratti pubblici riguardanti le tecnologie avanzate. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle relative disposizioni esistenti in singoli Stati membri. Oltre all'aggiudicazione diretta dei contratti pubblici alle piccole e medie imprese, si dovrebbe esaminare anche la possibilità di stabilire, in alcuni casi, che un determinato lavoro venga affidato in subappalto alle imprese in questione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

⁽¹⁾ In tale contesto il Comitato fa riferimento al proprio parere sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ai problemi tecnologici della sicurezza nucleare».

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente di veicoli a motore

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 dell'8 marzo 1976, pagina 14.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 12 gennaio 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato CEE,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 12 gennaio 1976,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» il compito di elaborare il parere e la relazione in materia (decisione del 19 gennaio 1976),

visto il parere adottato dalla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» il 5 maggio 1976,

vista la relazione presentata dal sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 nel corso della 139ª sessione plenaria del 25/26 maggio 1976,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Il Comitato constata che, come è avvenuto per le altre direttive riguardanti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi degli autoveicoli, la proposta di direttiva in esame si basa sulla soluzione d'armonizzazione detta «opzionale».

1.1. Malgrado tale soluzione abbia dato risultati soddisfacenti in un settore che è fra i più avanzati dal punto di vista del ravvicinamento delle legislazioni, il Comitato dichiara di preferire la soluzione d'armonizzazione totale soprattutto per problemi, come quello del campo di visibilità, che interessano direttamente la sicurezza della circolazione stradale; esso può accettare la soluzione opzionale solo per un periodo transitorio, trascorso il quale dovrebbe essere applicata la soluzione d'armonizzazione totale. In tal caso, la Commissione dovrebbe modificare opportunamente il termine accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della direttiva, in modo da lasciare alle industrie il tempo per adattare la produzione alle nuove disposizioni.

2. Il Comitato sottolinea che le disposizioni relative al campo di visibilità del guidatore condizionano la fabbricazione di un veicolo sin dallo stadio dell'elaborazione del progetto e che è pertanto

auspicabile che esse vengano applicate a livello internazionale; è infatti inconcepibile che i fabbricanti modifichino la struttura di un veicolo in funzione del mercato cui esso è destinato.

3. Nella relazione della sezione vengono formulate delle osservazioni di carattere tecnico riguardanti in particolare l'angolo d'ostruzione binoculare;

il Comitato invita la Commissione ad esaminarle con la massima attenzione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

Parere in merito alle proposte di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di livello sonoro ammesso per le gru a torre, i gruppi elettrogeni di saldatura e i gruppi elettrogeni di potenza

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 dell'8 marzo 1976, pagina 63.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 14 gennaio 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato CEE,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 14 gennaio 1976,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza il 27 gennaio 1976, di incaricare la sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» di predisporre il parere e la relazione in materia,

visto il parere emesso il 5 maggio 1976 dalla suddetta sezione,

vista la relazione presentata dal sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 (139^a sessione plenaria, 25—26 maggio 1976),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva le proposte di direttiva, fatte salve le osservazioni che seguono:

1. Osservazioni generali

1.1. Oggetto delle direttive

1.1.1. Il Comitato ritiene che la fretta che ha contrassegnato l'elaborazione della proposta di

direttiva riguardante le «gru» non ha certo consentito di approfondire tutti gli aspetti del problema. Va d'altronde riconosciuto che recenti disposizioni prese da taluni Stati membri, malgrado l'impegno assunto di rispettare lo statu quo, potevano creare nuovi ostacoli d'ordine tecnico.

1.1.2. Il Comitato ritiene tuttavia che gli obiettivi perseguiti dalla proposta di direttiva «gru» per garantire l'eliminazione degli ostacoli tecnici, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori, in particolare di coloro che lavorano nella cabina, possano essere raggiunti anche senza far ricorso all'omologazione di tutti i tipi di gru a torre.

1.1.3. Ogni gru è infatti costruita con elementi standardizzati che consentono combinazioni molto varie, che danno luogo a numerosi tipi di gru. L'omologazione di ogni tipo obbligherebbe i costruttori ad iniziare numerosissime procedure la cui utilità non è dimostrata.

1.1.4. Il rumore prodotto dalle gru proviene dal funzionamento degli organi di sollevamento, di cui esiste un minor numero di tipi. Il metodo proposto nell'allegato I per la misura del livello sonoro precisa chiaramente questo punto.

1.1.5. Il Comitato ritiene che l'omologazione degli organi di sollevamento consentirebbe di semplificare e di snellire le procedure, e di diminuire i costi.

1.1.6. Esso chiede pertanto che l'oggetto della proposta si applichi ai meccanismi di sollevamento delle gru a torre e non alle gru stesse. Le disposizioni della proposta di direttiva dovrebbero essere rivedute in tal senso.

1.2. Soluzione d'armonizzazione prevista

1.2.1. Il Comitato si rammarica che la soluzione d'armonizzazione proposta non sia quella «totale», condizione, a suo avviso, necessaria per garantire una migliore tutela dell'ambiente ed una maggior sicurezza dei lavoratori, in particolare di coloro che lavorano nella cabina.

2. Osservazioni particolari

A. PROPOSTA DI DIRETTIVA «GRU»

2.1. Articolo 1

2.1.1. Il secondo comma andrebbe redatto come segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per gru a torre una macchina da sollevamento smontabile, a trazione meccanica ⁽¹⁾, con una torre ed una colonna verticale ed un braccio orizzontale a carrello o sollevabile».

2.2. Articolo 2

2.2.1. Redigere il punto 2.1. come segue:

«Gli Stati membri omologano i meccanismi di sollevamento incorporati nelle gru a torre destinate ad essere utilizzate nei cantieri di costruzione...».

2.2.2. Inserire quanto segue dopo la tabella:

«Gli altri meccanismi delle gru a torre devono rispettare il limite ammesso per il meccanismo di sollevamento previsto nella tabella».

B. PROPOSTA DI DIRETTIVA «GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA»

(Nessuna osservazione).

C. PROPOSTA DI DIRETTIVA «GRUPPI ELETTROGENI DI POTENZA»

(Nessuna osservazione).

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Henri CANONGE

⁽¹⁾ *N.d.T.* Il testo italiano del documento della Commissione non corrisponde a quello delle altre lingue; si legge infatti: «macchina di sollevamento smontabile meccanicamente, con una torre...».

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali di controllo

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 dell'8 marzo 1976, pagina 44.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 14 gennaio 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della CEE,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 14 gennaio 1976,

vista la decisione — presa dal proprio ufficio di presidenza il 27 gennaio 1976 — di incaricare la sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» di preparare il parere e la relazione sull'argomento,

visto il parere espresso dalla suddetta sezione il 5 maggio 1976,

vista la relazione del sig. Clark,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi il 25 e 26 maggio 1976 (seduta del 25 maggio),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le osservazioni riportate qui di seguito:

1. La proposta in oggetto rientra nel programma elaborato in base alla direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, volta al ravvicinamento delle legi-

slazioni degli Stati membri riguardanti le disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico. L'attuale proposta si riferisce alle selezionatrici ponderali di controllo, strumenti che ripartiscono oggetti in più sottogruppi in funzione delle loro rispettive masse.

2. Il Comitato riconosce che in tal campo è necessaria un'armonizzazione: infatti gli strumenti in questione hanno nella Comunità un ampio mercato e svolgono una parte importante nella protezione dei consumatori. Il Comitato ammette che le attuali divergenze riscontrabili tra le legislazioni degli Stati membri costituiscono gravi ostacoli allo scambio intracomunitario dei suddetti strumenti.

3. Il Comitato esprime il proprio rammarico per il fatto che, ancora una volta, la Commissione ritenga necessario proporre un'armonizzazione opzionale invece che totale. Pur ammettendo che l'armonizzazione opzionale possa costituire un utile passo verso l'eliminazione degli ostacoli agli scambi il Comitato suggerisce che, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile, la decisione di attuare un'armonizzazione opzionale sia accompagnata dal fermo impegno a procedere col minimo di indugi verso l'armonizzazione totale. Ovviamente si dovrebbe concedere ai fabbricanti e agli utenti un lasso di tempo sufficiente per adeguare gli strumenti alle norme armonizzate e queste, come regola generale, dovrebbero applicarsi soltanto alle nuove attrezzature. Il Comitato auspica che i governi degli Stati membri diano il loro appoggio, su tali basi, all'armonizzazione totale.

4. In linea di massima, il Comitato è favorevole alla definizione di norme tecniche, ai fini dell'armonizzazione all'interno della Comunità, basate sulle norme approvate da organismi internazionali quali l'organizzazione internazionale di metrologia legale. Il Comitato sa che tale organizzazione non ha ancora emanato norme riguardanti le attrezzature ponderali di controllo, ma insiste perché la Commissione prenda parte a tutti i lavori che la suddetta organizzazione eventualmente avvii e perché sia pronta ad apportare alla sua proposta, se necessario, gli opportuni emendamenti.

5. Il Comitato pone in rilievo le osservazioni riportate nella relazione della sezione riguardanti le

questioni tecniche trattate nell'allegato alla proposta e chiede alla Commissione di riesaminare queste ultime avvalendosi della consulenza dei rappresentanti dei fabbricanti di selezionatrici ponderali di controllo.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 dell'8 marzo 1976, pagina 85.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 21 gennaio 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 198 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 21 gennaio 1976,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza il 27 gennaio 1976, di incaricare la sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» di predisporre il parere e la relazione in materia,

visto il parere emesso il 5 maggio 1976 dalla suddetta sezione,

udita la relazione presentata dal sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 nel corso della 139^a sessione plenaria del 25 e 26 maggio 1976,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di regolamento, fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato giudica importante definire una politica ed una procedura comuni in materia di rimborso di diritti all'importazione o all'esportazione. A suo giudizio è essenziale che, in ultima analisi, i diritti in parola vengano percepiti in modo definitivo solo quando le merci che ne formano oggetto sono rimaste sul territorio della Comunità.

1.2. Il Comitato richiama tuttavia l'attenzione su un punto a suo giudizio importante: indipendentemente dalle facilitazioni procedurali altrimenti previste, le somme da versare in base alla tariffa doganale comune o alle tasse di effetto equivalente devono restare un onere obiettivo uguale per tutti ed essere applicate a tutti gli scambi commerciali, altrimenti vi è il pericolo che taluni operatori si lancino in operazioni commerciali aleatorie basandosi sul fatto che in un modo o nell'altro otterranno il rimborso o lo sgravio dei diritti.

1.3. Sotto questo profilo il progetto di regolamento, che costituisce senza dubbio un passo avanti, segna una svolta nella politica doganale della Comunità, perché fra i criteri di valutazione introduce numerosi elementi soggettivi, quali l'errore del destinatario o del mittente, la non conformità delle merci, ecc.; i futuri regolamenti di applicazione dovrebbero essere formulati in modo che in vantaggi che si possono sperare dalla nuova disciplina non vengano pregiudicati da eventuali abusi.

1.4. Il Comitato si compiace inoltre che in questo campo si sia tenuto conto dei rischi che comporta il commercio internazionale, ma auspica che nel suo complesso il regolamento si conformi alle disposizioni più liberali in vigore negli Stati membri, ciò che non sembra sempre avvenire attualmente, specie per quanto riguarda il termine per il ricorso.

2. Osservazioni di carattere particolare

2.1. Articolo 1

2.1.1. Sembra necessario precisare la data dalla quale decorrono i termini concessi. Il testo del regolamento menziona in generale la data di «contabilizzazione». Si può supporre che si tratti della data di contabilizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 69/76/CEE relativa al pagamento dei dazi doganali. Altrettanto possibile sarebbe però riferirsi al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2/71 del Consiglio sulle risorse proprie. Queste due interpreta-

zioni danno una differenza di 58 giorni, lasso di tempo tutt'altro che trascurabile. Secondo il Comitato sarebbe opportuno che il disposto dell'articolo 1 fosse più preciso su questo punto, anche se un progetto di regolamento attualmente in preparazione sulla definizione del credito doganale dovrebbe, in linea di massima, risolvere il problema.

2.2. Articolo 3

2.2.1. Il paragrafo 2 accorda all'interessato un termine di 12 mesi per presentare un eventuale reclamo.

2.2.2. Pur riconoscendo che di norma un operatore economico deve essere in grado di individuare rapidamente irregolarità in materia di esazione, il Comitato rileva che, data la complessità delle regolamentazioni comunitarie ed il fatto che esse sono spesso modificate, non tutte le imprese possono seguirne da vicino l'evoluzione.

2.2.3. Il Comitato osserva infine che il termine attualmente accordato in vari Stati membri è di due anni e che sarebbe motivo di rammarico che un regolamento comunitario costituisse per la maggior parte degli interessati un passo indietro. Si dovrebbe perlomeno prevedere una disposizione simile a quella che figura alla fine dell'articolo 6, onde consentire, se necessario, il riesame delle pratiche.

2.3. Articolo 4

2.3.1. Il Comitato rileva con interesse che al dichiarante viene lasciata la facoltà di cambiare, in seguito, il regime doganale cui la merce è assoggettata. Si tratta di una questione delicata a causa della soggettività della nozione di errore e del fatto che nel frattempo il destinatario ha potuto disporre liberamente della merce. Per tale motivo il Comitato approva il termine di tre mesi previsto dall'articolo in esame, ribadendo però quanto osservato precedentemente e cioè che la disposizione contenuta alla fine dell'articolo 6 — che, una volta scaduti i termini, consente alle amministrazioni di tener conto dei casi eccezionali — andrebbe estesa all'intero regolamento.

2.4. Articolo 5

2.4.1. L'articolo in oggetto precisa le condizioni per l'applicazione del disposto dell'articolo 4.

2.4.2. Ora, la condizione prevista al secondo trattino della lettera a) è del tutto soggettiva (l'intenzione) e quella contemplata al terzo trattino non è sempre facilmente dimostrabile.

2.4.3. Il momento della dichiarazione per l'immissione in libera pratica non è peraltro specificato e, soprattutto, esso rimane indeterminato nel caso vengano utilizzate delle procedure doganali «domiciliate» o «in blocco», ciò che consente precisamente di rinviare ad una data successiva la formalità della dichiarazione scritta.

2.5. *Articolo 6, paragrafo 1*

2.5.1. Nel caso di procedura speciale in numerosi Stati le merci possono essere trasportate direttamente nei luoghi in cui verranno utilizzate.

2.5.2. Sarebbe pertanto preferibile modificare come segue il secondo comma del paragrafo 1:

«durante il trasporto fino al luogo in cui esse vengono dichiarate per la libera pratica».

2.6. *Articolo 7*

2.6.1. Riguardo alla lettera a) del paragrafo 3, il Comitato fa di nuovo presente il problema che possono sollevare le procedure doganali domiciliate.

2.7. *Articolo 9*

2.7.1. A giudizio del Comitato, il disposto di cui alla lettera b) figura già nel testo dell'articolo 6. Se si ritiene necessario essere espliciti su questo punto, il Comitato propone di inserire un articolo 9 bis redatto in modo da evitare qualsiasi ambiguità.

«Articolo 9 bis

A tale articolo non viene accordato alcun rimborso o sgravio dei diritti all'importazione per le merci che siano state immesse in libera pratica in

forza di un contratto di vendita i cui termini, ed in particolare il prezzo di vendita, sono stati stabiliti tenendo conto del carattere difettoso delle merci stesse».

2.8. *Articolo 11*

2.8.1. Tenuto conto delle disposizioni di carattere più generale che figurano all'articolo 14, il Comitato si chiede se sia veramente necessaria la lunga enumerazione dei casi in cui può trovarsi una merce.

2.9. *Articolo 14*

2.9.1. Il disposto dell'articolo in parola potrebbe essere chiarito con un regolamento d'applicazione della Commissione, si da definire che cosa s'intenda per «negligenza», concetto al quale può infatti essere assimilato, a secondo dei tempi e dei luoghi, quello di semplice errore, che il regolamento contempla in un altro punto.

2.10. *Articolo 23*

2.10.1. Il Comitato propone di aggiungere all'articolo in oggetto un paragrafo 3 nel quale si specifichi che le norme vigenti o da adottare nei singoli Stati membri e che non contrastano con il regolamento in esame, rimarranno in vigore fino a quando non saranno state emanate le disposizioni previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori Diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 10 del 15 gennaio 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 22 dicembre 1975 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 22 dicembre 1975,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» la stesura di un parere e di una relazione in materia (decisione del 27 gennaio 1976),

visto il parere emesso il 5 maggio 1976 dalla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi»,

vista la relazione presentata dal sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 (139^a sessione plenaria, svoltasi il 25 e 26 maggio 1976),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni:
2. Esso osserva che le misure ivi previste tendono a contenere l'inquinamento dell'ambiente (e non soltanto nell'impiego su strada, che rappresenta pur sempre una limitatissima percentuale dell'impiego dei trattori agricoli o forestali a ruote) senza obbligare l'industria trattoristica a ricercare ed applicare soluzioni difficili e costose; paragonate a quelle previste allo stesso scopo dalla direttiva 72/306/CEE relativa ai motori Diesel destinati alla propulsione dei veicoli, le misure previste dalla presente pro-

posta di direttiva risultano complessivamente meno gravose e ne differiscono soltanto per talune condizioni di prova e ciò per tener conto delle differenti modalità d'impiego dei trattori agricoli o forestali.

3. Il Comitato ritiene pertanto che i trattori agricoli o forestali che sono parzialmente impiegati in lavori non prettamente agricoli o forestali possano essere sottoposti, per quanto riguarda l'inquinamento, alle prescrizioni previste dalla direttiva 72/306/CEE e soddisfare quindi automaticamente le prescrizioni della direttiva in esame. L'articolo 2 della proposta di direttiva deve quindi essere modificato nel modo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri. . . . degli allegati I, II, III, IV e VI della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti gli inquinamenti prodotti dal motore Diesel destinato alla propulsione di detto trattore, se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e VI della direttiva 72/306/CEE del 2 agosto 1972».

4. La relazione della sezione contiene alcune osservazioni di carattere tecnico sugli allegati alla proposta di direttiva; il Comitato invita il Consiglio e la Commissione ad esaminarle con attenzione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 51 del 5 marzo 1976, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 1° marzo 1976 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 1° marzo 1976,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Agricoltura» l'incarico di preparare i lavori in materia, (decisione presa il 30 marzo 1976),

visti i propri precedenti lavori sull'argomento e in particolare il parere del 24 settembre 1975 ⁽¹⁾,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Bernaert, relatore,

visto il parere formulato il 6 maggio 1976 dalla sezione «Agricoltura»,

visto quanto deliberato nel corso della sessione plenaria del 25 e 26 maggio 1976 (seduta del 26 maggio 1976),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità, meno 5 astensioni:

Il Comitato formula le osservazioni che seguono sulla proposta in esame.

⁽¹⁾ GU n. C 286 del 15. 12. 1975.

1. Osservazioni generali

1.1.0. In linea di massima il Comitato economico e sociale approva la proposta di regolamento in esame, elaborata dalla Commissione tenendo conto di precedenti osservazioni del Comitato stesso. Il Comitato formula tuttavia alcune considerazioni per quanto riguarda in particolare:

- i problemi congiunturali che si pongono attualmente nel settore del luppolo;
- le garanzie dei redditi dei produttori;
- la ristrutturazione della produzione;
- il ruolo e i poteri delle organizzazioni di produttori.

1.2. Problemi congiunturali

1.2.0. Il Comitato osserva che la proposta in esame mira essenzialmente a risolvere i problemi a medio e a lungo termine del settore del luppolo. Ora, la produzione del luppolo sta attraversando in alcune regioni della Comunità una crisi particolarmente acuta, che va risolta al più presto.

1.2.1. Il Comitato prende atto a questo proposito dell'intento della Commissione di proporre delle misure, in occasione della pubblicazione del prossimo «Rapporto annuale sulla situazione della produzione e della commercializzazione del luppolo nella Comunità».

1.2.2. Il Comitato si riserva di pronunciarsi a tempo debito su queste proposte, ma osserva sin d'ora che sarebbe stato più logico presentare proposte di carattere congiunturale prima o almeno allo stesso tempo della proposta in esame, la cui portata è a più lungo termine.

1.3. *Garanzia dei redditi*

1.3.0. Il Comitato osserva che la produzione del luppolo nella Comunità non gode di una preferenza comunitaria efficace quanto quella di cui beneficiano altre produzioni agricole della Comunità e che quindi i redditi dei produttori di luppolo possono risentirne negativamente.

1.3.1. Il Comitato ritiene che le importazioni provenienti dai paesi terzi debbano essere soggette ad un attento controllo, in particolare in materia di certificazione e di quantità, allo scopo di evitare discriminazioni a detrimento dei produttori della Comunità.

1.3.2. Al fine di non compromettere le azioni intraprese nella Comunità per ristrutturare la produzione di luppolo, il Comitato ritiene che le importazioni provenienti dai paesi terzi debbano essere oggetto di una maggiore vigilanza, fino a quando la ristrutturazione della produzione comunitaria non sarà portata a termine.

1.3.3. Il Comitato rammenta che l'articolo 15 della regolamentazione di base prevede, in caso di perturbazioni gravi dovute a importazioni provenienti dai paesi terzi, la possibilità di derogare al regime previsto in materia di scambi con i paesi terzi. Quindi sarebbe opportuno non esitare a ricorrere a questa disposizione, se la situazione dovesse richiederlo.

1.4. *Ristrutturazione della produzione*

1.4.0. Al pari della Commissione, il Comitato reputa che la concessione degli aiuti alla riconversione varietale debba essere prorogata. Esso ritiene altresì che questi aiuti non debbano provocare un aumento del potenziale di produzione; tuttavia, chiede alla Commissione di verificare che la condizione prevista per la concessione dell'aiuto, cioè la riduzione del 40 % almeno della superficie da ristrutturare non sia troppo vincolante in alcuni casi.

1.4.1. Il Comitato osserva inoltre che i problemi che i produttori di luppolo devono ora affrontare in alcune regioni della Comunità, presentano analogie con quelli che si pongono in alcune regioni viticole e pertanto suggerisce di studiare la possibilità di concedere degli aiuti all'estirpazione volontaria e

definitiva delle coltivazioni di luppolo di qualità scadente. Il Comitato chiede alla Commissione di esaminare se sia possibile comprendere tale aiuto tra le misure di carattere congiunturale che essa proporrà tra breve.

1.5. *Associazioni di produttori*

1.5.0. Il Comitato si compiace di constatare che la Commissione intende dare maggior peso al ruolo e alle responsabilità delle associazioni di produttori.

1.5.1. L'obbligo imposto ai membri delle associazioni di produttori di impegnarsi a commercializzare la totalità della loro produzione attraverso il canale dell'associazione a cui appartengono, pone il problema di carattere generale, sul quale il Comitato non intende pronunciarsi nel presente parere. Esso si chiede tuttavia se questo obbligo di passare attraverso il canale delle organizzazioni di produttori, quali sono definite nell'articolo 5 della proposta in esame, permetta effettivamente di raggiungere in tutti i casi gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nel settore agricolo, in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione della concorrenza tra i produttori della Comunità.

1.5.2. Dato tuttavia il carattere peculiare della produzione del luppolo nella Comunità, il Comitato può approvare, in questo caso specifico, la proposta della Commissione, pur facendo osservare che nella Repubblica federale di Germania questa disposizione creerebbe serie difficoltà se non fosse applicata con una certa gradualità.

1.5.3. Il Comitato ritiene infine che le associazioni di produttori debbano anche dar prova di dinamismo commerciale. In tale prospettiva esso ritiene che compito delle associazioni dovrebbe essere, tra l'altro, ricercare sul mercato internazionale degli sbocchi per la produzione di luppolo della Comunità.

1.5.4. Il Comitato ritiene tuttavia che la proposta della Commissione dovrebbe essere attenuata su questo punto, qualora risultasse che la sua realizzazione pregiudica alcuni aspetti che caratterizzano l'attuale mercato del luppolo.

1.6. *Codificazione dei testi*

1.6.0. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di poter disporre di una regolamentazione codificata dei vari testi che determinano o determineranno a breve scadenza la produzione e la commercializzazione del luppolo nella Comunità.

2. Osservazioni relative agli articoli

2.1. *Articolo 2, punto 2, lettera b)*

2.1.0. Il Comitato è del parere che, tenuto conto della produzione nella Comunità, le superfici possono essere considerate in piena produzione a partire dal secondo anno; esso chiede quindi che l'articolo 2 venga modificato in tal senso.

2.2. *Articolo 3*

2.2.0. Il Comitato approva senza riserve le disposizioni previste dalla Commissione per instaurare un sistema di certificazione del luppolo e dei prodotti del luppolo, come condizione di commercializzazione.

2.3. *Articolo 5, punto 1, lettera a)*

2.3.0. Il Comitato rammenta le riserve formulate nel quadro delle osservazioni generali sulle disposizioni previste per le associazioni dei produttori.

2.4. *Articolo 5, punto 3, lettera e)*

2.4.0. Il Comitato ritiene che, salvo se un produttore intenda rinunciare definitivamente alla coltura del luppolo, nel qual caso non dovrebbe essere imposto alcun preavviso, sarebbe necessario prevedere che un produttore, che abbia aderito almeno per tre anni ad una associazione, non possa recederne se non avvisando l'associazione stessa almeno due anni prima. La proposta della Commissione che prevede, in quest'ultimo caso, il termine di un anno, dovrebbe quindi essere modificata.

2.5. *Articolo 7*

2.5.0. Quanto alla necessità d'incoraggiare la ristrutturazione delle superfici coltivate, il Comitato sottolinea ancora una volta l'opportunità d'ispirarsi alle disposizioni previste a tal fine dalla Commissione nel quadro del settore vitivinicolo. Il Comitato ritiene che disposizioni del genere, che implicano in primo luogo un divieto di nuovi impianti, dovrebbero essere previste per il settore del luppolo, perché consentirebbero, da un lato, di risolvere alcuni problemi di carattere congiunturale e, dall'altro, di rendere più efficaci le azioni intraprese dalla Commissione in materia di riconversione varietale.

2.6. *Articolo 7, testo tra virgolette*

2.6.0. Il Comitato ritiene che il testo tra virgolette riportato nell'articolo 7 dovrebbe essere redatto come segue:

«Gli Stati membri possono accordare alle associazioni riconosciute di produttori, per le operazioni destinate alla riconversione varietale e/o alla ristrutturazione delle piantagioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), realizzate entro il 31 marzo 1978; aiuti di un importo massimo di 1 800 unità di conto all'ettaro, sempreché tali operazioni comportino una riduzione pari almeno al 40 % della superficie degli appezzamenti da riconvertire o da ristrutturare».

2.6.1. Il Comitato ribadisce quanto ha già sottolineato nelle osservazioni generali a proposito della necessità di far dipendere la concessione dell'aiuto da una significativa riduzione delle superfici. La data del 31 marzo dovrebbe consentire di far beneficiare dell'aiuto gli impianti primaverili, abitualmente praticati in alcune regioni della Comunità. Per quanto riguarda il riferimento al 1978, si tratta, a giudizio del Comitato, di lasciare ai produttori che desiderino procedere alla riconversione, un termine minimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

2.7. *Articolo 8, punto 3, lettera a)*

2.7.0. Come ripetutamente deplorato nei suoi precedenti pareri, il Comitato sottolinea ancora una volta che i ritardi, dovuti a diverse ragioni, nella concessione di questi aiuti ai produttori di luppolo sono troppo forti. Esso insiste perché la Commissione provveda a che d'ora in poi ogni anno gli aiuti siano fissati in tempo utile e vengano prese disposizioni affinché pervengano ai beneficiari il più rapidamente possibile.

2.8. *Articolo 8, punto 4, lettera a) seconda riga*

2.8.0. Il Comitato constata che, stando alla Commissione e sulla base della relazione prevista all'articolo 11, le autorità comunitarie hanno facoltà di decidere, senza possibilità di ricorso per i produttori, la riduzione dell'aiuto forfettario per ettaro previsto nel regolamento di base, in proporzioni d'altronde non precisate. Dato che questo aiuto costituisce una parte importante del reddito dei produttori, secondo il Comitato non si può prevedere di ridurlo se non dopo averne informato i produttori, in modo che essi possano tenerne conto nel gestire le loro aziende. In altre parole il Comitato ritiene che se può essere opportuno prevedere una riduzione dell'aiuto prospettato, in particolare quando la relazione di cui all'articolo 11 rivela l'esistenza di eccedenze strutturali, questa riduzione deve applicarsi non già, come propone la Commissione, al raccolto che forma l'oggetto della citata relazione, ma al raccolto successivo.

2.9. *Articolo 8, punto 4, lettera b)*

2.9.0. Viste le modifiche proposte per l'articolo 2, il Comitato chiede di modificare il testo della Commissione come segue:

- b) «le superfici che si trovano nel primo anno di produzione possono essere escluse...».

debba concernere le disposizioni dell'articolo 17, punto 6, del medesimo regolamento di base. Pertanto, essendo quest'ultimo entrato in vigore il 26 luglio 1971, l'aiuto previsto a favore della costituzione delle associazioni di produttori potrà essere concesso fino al 26 luglio 1981.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

2.10. *Articolo 10*

2.10.0. Il Comitato ritiene che la modifica del regolamento di base proposta nell'articolo 10, non

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo a un'azione di ristrutturazione del settore della pesca costiera artigianale

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 6 del 10 gennaio 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 9 dicembre 1975 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 9 dicembre 1975,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza in data 16 dicembre 1975, di affidare alla sezione «Agricoltura» il compito di predisporre i propri lavori in materia,

visti i precedenti lavori in merito a tale argomento e più particolarmente i pareri, del 26 marzo 1969 relativo alla «Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'attuazione di una politica comune delle

strutture nel settore della pesca»⁽¹⁾, del 24 febbraio 1972 relativo alla «Proposta di regolamento concernente il finanziamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, di azioni di riconversione nel settore della pesca del merluzzo»⁽²⁾ e del 27 giugno 1974, relativo alla «Proposta di regolamento del Consiglio che fissa le condizioni di ottenimento degli aiuti nazionali nel quadro della politica comune delle strutture nel settore della pesca marittima»⁽³⁾,

ascoltata la relazione tenuta dal sig. Piga, relatore,

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 17. 6. 1969.

⁽²⁾ GU n. C 61 del 10. 6. 1972.

⁽³⁾ GU n. C 116 del 30. 9. 1974.

visto il parere della sezione «Agricoltura» nel corso della riunione del 6 maggio 1976,

visto quanto deliberato nel corso della sessione plenaria del 25 e 26 maggio 1976, seduta del 26 maggio 1976,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità e 3 astensioni:

Il Comitato approva la proposta della Commissione che si situa nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2141/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ⁽¹⁾ fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1.0. Il Comitato rileva che con il progetto in esame, la Commissione attua il mandato conferitole dal Consiglio dopo oltre 5 anni e in modo parziale. Infatti fin dall'ottobre 1970, il Consiglio, nell'adottare il regolamento (CEE) n. 2141/70, aveva invitato la Commissione a presentargli in tempo utile proposte di provvedimenti intesi a migliorare le strutture della pesca costiera artigianale e della pesca di alto mare.

1.2.0. Pur rendendosi conto delle notevoli difficoltà derivanti da posizioni divergenti dei singoli Stati membri, il Comitato considera che il ritardo e l'incompletezza della proposta della Commissione recano danno agli interessi in causa, e pertanto sollecita la Commissione a predisporre al più presto per la pesca di alto mare e domanda al Consiglio di decidere quanto prima sull'insieme delle proposte presentate dalla Commissione.

1.2.1. Infatti l'esigenza di ristrutturare e modernizzare il settore della pesca si pone per tutti i tipi di pesca ed è resa ancora più urgente dagli orientamenti della conferenza dell'ONU sul diritto del mare tendenti ad estendere i diritti di pesca esclusiva fino a 200 miglia dalla costa degli Stati rivieraschi.

1.2.2. Questa situazione e queste prospettive impongono iniziative specifiche della Comunità per completare e coordinare gli interventi degli Stati membri a sostegno del settore, con l'obiettivo di instaurare al più presto una politica comune per la pesca.

1.2.3. I problemi sono particolarmente acuti in alcune regioni della Comunità, quali ad esempio le coste del mare del Nord prospicienti la Norvegia e l'Islanda, le coste adriatiche prospicienti l'Iugoslavia e l'Albania e le coste mediterranee prospicienti la Libia, la Tunisia e l'Algeria.

Inoltre, nel settore della pesca d'alto mare si prospettano situazioni difficili per le flottiglie comunitarie che abitualmente esercitano la pesca nelle acque prospicienti le coste nordamericane e le coste dell'Africa occidentale.

1.3.0. Il Comitato fa presente la necessità che nei rapporti esterni (trattative con paesi terzi, conferenze internazionali, ecc.), i problemi della pesca siano trattati, da un lato, nel quadro globale degli interscambi e dei rapporti di cooperazione e, dall'altro, con un trasferimento sia pure graduale di competenze dai singoli Stati membri alla Comunità.

1.4.0. Nel parere del 26 marzo 1969 relativo alla proposta di regolamento del Consiglio concernente l'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, il Comitato aveva sottolineato l'importanza di tale politica «per la realizzazione degli obiettivi generali economici e sociali della politica comune» ed aveva inoltre precisato che non è sufficiente un coordinamento delle politiche strutturali degli Stati membri, ma che è necessario arrivare a una politica comune delle strutture, la quale riguardi tutti i punti e tutti gli obiettivi.

1.4.1. Inoltre, nel parere del 27 giugno 1974 sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissava le condizioni d'ottenimento degli aiuti nazionali nel quadro della politica comune delle strutture nel settore della pesca marittima, il Comitato si era dichiarato favorevole ad una trasformazione della maggior parte degli aiuti nazionali nel settore della pesca in aiuti comunitari.

1.5.0. D'altra parte, il Comitato è consapevole che l'esigenza di una modernizzazione delle strutture si pone particolarmente per le imprese familiari, artigianali o cooperative dedite alla pesca costiera e quindi riconosce la necessità di un provvedimento ad hoc per il settore.

1.5.1. Vi sono infatti interessati circa 100 mila pescatori a tempo pieno e circa 30 mila pescatori stagionali; il lavoro indotto che ne deriva (fabbriche di reti, cantieri navali, industrie di trasformazione, ecc.)

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970.

interessa oltre 600 mila persone. Le condizioni di lavoro sono particolarmente pesanti, con orari giornalieri che giungono fino a 15 ore continuative, permanenze a bordo fino a 5—6 giornate consecutive e mancanza di ferie pagate. I loro redditi, estremamente aleatori, sono diminuiti, secondo valutazioni della Commissione, del 30—40 % dal 1973 al 1974, in conseguenza soprattutto del fatto che le spese di armamento (costruzioni navali, nafta, nylon, ecc.) sono aumentate più del valore del pescato. Questa diminuzione del reddito, a giudizio del Comitato, è derivata anche dalla scarsa efficacia, per le piccole imprese di pesca costiera, dei meccanismi di sostegno dei prezzi, previsti dal regolamento (CEE) n. 2142/70.

1.5.2. In questa situazione, può ritenersi inesistente la possibilità di autofinanziamento per la piccola pesca costiera.

1.5.3. Con riferimento alla tabella allegata alla proposta della Commissione, il Comitato constata che questo tipo di pesca è di particolare importanza in molti Stati membri. Esso fa osservare che è proprio negli Stati dove questo tipo di pesca è più diffuso che l'intervento comunitario appare indispensabile per la modernizzazione delle strutture del settore.

1.5.4. Il Comitato rileva che la definizione «pesca costiera artigianale», adottata dalla Commissione sulla base di una precedente scelta del Consiglio, può suscitare difficoltà in alcuni Stati membri, ove tale classificazione non esiste.

È quindi opportuno sostituire a tale definizione un insieme di criteri oggettivi atti a delimitare meglio il campo di applicazione del regolamento.

1.6.0. Il Comitato approva la scelta fatta dalla Commissione di un regolamento invece che di una direttiva. Infatti il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri e garantisce interventi più efficaci e più omogenei.

Inoltre il regolamento fa arrivare i contributi del FEAOG ai progetti direttamente ai beneficiari ed è uno strumento giuridico più coerente con l'obiettivo di instaurare una politica comune delle strutture in questo settore.

1.6.1. D'altra parte il regolamento deve tener conto delle condizioni socio-economiche non identiche esistenti nelle diverse regioni della Comunità e deve potersi applicare senza difficoltà alle diverse situazioni in atto.

1.7.0. Il Comitato approva in linea di massima che gli interventi comunitari in favore dei progetti indi-

viduali presuppongano l'inquadramento di tali progetti in azioni ed in programmi regionali.

Con tale inquadramento, infatti, si può garantire una maggiore corrispondenza dei singoli progetti individuali alle esigenze generali di carattere sociale ed economico sia di tutti gli addetti alla pesca (imprenditori, pescatori alla parte e salariati) sia dei consumatori, realizzando nel contempo la necessaria difesa dell'ambiente e del patrimonio ittico.

Del resto, fin dal 1969, nel citato parere, il Comitato si era pronunciato a favore di un coordinamento dei piani di pesca al livello della Comunità economica europea.

1.7.1. Questa esigenza di inquadramento peraltro deve essere soddisfatta senza causare complicazioni oppure ritardi nella concessione degli aiuti comunitari.

1.8.0. Nella prospettiva di programmi regionali pluriennali, e di azioni di sviluppo, il Comitato ritiene che la relazione sulle strutture della pesca, che la Commissione deve presentare ogni anno al Consiglio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2141/70, debba diventare uno strumento indispensabile per la politica delle strutture.

1.8.1. Il Comitato non può pertanto che ribadire alla Commissione la richiesta da esso all'epoca avanzata, di essere consultato su questa relazione e deplorare che tale relazione annuale non abbia ancora potuto essere predisposta dalla Commissione, per gli anni dal 1970 al 1975, soprattutto perché alcuni Stati membri non hanno fornito tutti i dati necessari.

1.9.0. La modernizzazione delle strutture della pesca costiera deve comprendere non soltanto le strutture di produzione (battelli, reti, bacini, ecc.) ma anche le strutture per la conservazione del pescato e per la sua distribuzione.

Il Comitato ritiene che il regolamento dovrà avere una formulazione più esplicita a questo proposito, in modo da evidenziare l'importanza degli interventi a valle dall'attività peschereccia vera e propria.

In particolare uno sforzo generale di miglioramento della distribuzione è indispensabile per offrire al settore della pesca possibilità di smercio più stabili e qualitativamente migliori, avendo di mira, in particolare, gli interessi dei consumatori.

1.9.1. Inoltre è necessario migliorare le infrastrutture, con particolare riguardo alle attrezzature portuali con adeguati interventi delle pubbliche autorità.

1.10.0. La pesca costiera è particolarmente diffusa nelle regioni comprese nella lista comunitaria delle regioni svantaggiate.

Il Comitato approva pertanto l'atteggiamento della Commissione favorevole ad un coordinamento degli interventi previsti dalla presente proposta di regolamento con quelli del Fondo per lo sviluppo regionale e ritiene che questo coordinamento debba essere il più stretto possibile e che pertanto debba influire sulla determinazione delle priorità nella concessione dei contributi del FEAOG alla pesca costiera.

1.11.0 Il Comitato rileva che le spese del FEAOG previste dal regolamento in esame, per il quinquennio 1977—1981, ammontano a 118 milioni di UC.

Questa somma appare insufficiente tenuto conto dell'importanza sociale ed economica del settore, tanto più che si tratta di una spesa che incoraggia investimenti a fini strutturali, tali cioè da assicurare effetti duraturi.

Il Comitato invita pertanto la Commissione a rivedere le previsioni finanziarie e ad orientarsi verso stanziamenti più adeguati alle necessità del settore.

1.12.0. I contributi del FEAOG, secondo le proposte della Commissione, presuppongono la fissazione di obiettivi di produzione. Il Comitato accoglie con compiacimento questo orientamento, conforme a quanto esso ha ripetutamente ribadito in generale per la politica agricola comune. Infatti l'esperienza di questa politica dimostra che ogni azione di sostegno dei mercati deve avere il suo naturale completamento in una scelta di obiettivi di produzione.

1.12.1. Peraltro la fissazione di tali obiettivi deve essere accompagnata da un'adeguata politica sia per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, sia per quanto riguarda la conservazione del patrimonio ittico. Questo dovrebbe comportare tra l'altro la creazione di zone protette di riproduzione e misure atte alla difesa dell'ambiente marino dagli inquinamenti, che in alcuni bacini marini stanno mettendo in pericolo ogni forma di vita.

A questo proposito il Comitato si richiama a quanto affermato nel suo parere relativo alla «Proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico deliberato dei rifiuti in mare».

1.13.0. Il Comitato prende atto delle dichiarazioni della Commissione secondo cui tutte le colture di specie marine in acque salmastre rientrano nel campo di applicazione della presente proposta di regolamento.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

Il Comitato, sulla base delle considerazioni svolte nelle osservazioni generali, fa presente che la definizione «pesca costiera artigianale» può dare luogo in alcuni paesi a difficoltà di interpretazione.

Il Comitato propone pertanto di redigere come segue la prima riga dell'articolo 1:

«Al fine di creare, nel settore della pesca costiera delimitata dai commi 1 e 2 del successivo articolo 8, . . .».

Sulla base di questa modifica, il Comitato propone che sia adattato il titolo del regolamento ed ogni altro articolo dove ricorra l'espressione «pesca artigianale».

2.2. Articolo 3

2.2.0. Punto 1

Il Comitato ritiene indispensabile favorire la più ampia partecipazione di tutte le categorie interessate nell'elaborazione dei programmi.

Il Comitato ritiene inoltre che taluni dati indicati nell'allegato non siano a disposizione degli Stati membri e pertanto raccomanda alla Commissione di semplificare le indicazioni di tale allegato.

Propone quindi di modificare come segue il punto 1 dell'articolo:

«I programmi sono elaborati dagli Stati membri, previa consultazione delle organizzazioni socio-economiche riconosciute come rappresentative dai medesimi e contengono una relazione sulla base dello schema riportato in allegato».

2.2.1. Punto 2

Il Comitato fa presente che nel valutare «il fabbisogno dei prodotti in questione», la Commissione dovrà tenere conto anche dei movimenti di importazione ed esportazione e degli accordi internazionali.

2.3. Articolo 6

Il Comitato domanda alla Commissione di assicurarsi che i testi nelle diverse lingue siano conformi al

testo francese. Questa osservazione vale in particolare per il testo italiano.

2.3.0. Lettera e)

Il Comitato fa presente che in determinate regioni e zone potrebbero sorgere difficoltà, oltre che per le misure adottate nell'ambito della politica comune della pesca, anche per gli accordi internazionali. Pertanto il Comitato propone di modificare come segue il testo di cui alla lettera «e»:

«concentrare le azioni in regioni che potrebbero avere particolari difficoltà ad adeguarsi alle conseguenze economiche e sociali delle misure adottate nell'ambito della politica comune della pesca e delle implicazioni degli accordi internazionali relativi a tale settore».

Il Comitato auspica che tali accordi diventino al più presto parte integrante della politica comune della pesca.

2.3.1. Lettera g)

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro il Comitato, pur considerando la particolarità del settore della piccola pesca costiera, fa presente la necessità di migliorare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro ivi compresa la questione della durata del lavoro.

2.3.2. Lettera i)

Il Comitato propone di modificare come segue il testo:

«i) tutelare gli interessi dei consumatori soprattutto sul piano qualitativo dei prodotti, anche attraverso un miglioramento della rete distributiva».

2.4. Articolo 7

2.4.0. Il Comitato si esprime con particolare convinzione in favore dei criteri di priorità indicati nell'articolo 7 e ritiene che le tre priorità ivi menzionate siano da considerarsi cumulabili.

2.4.1. Il Comitato inoltre fa presente che tali priorità debbono potersi riferire non soltanto alle azioni, ma anche ai singoli progetti. Pertanto esso propone la seguente modifica all'inizio dell'articolo:

«Godono di priorità le azioni e i progetti che rispondono contemporaneamente ad almeno due dei seguenti criteri generali».

2.4.2. Lettera c)

Il Comitato fa presente che molte cooperative di pescatori non possono ottenere il riconoscimento quali organizzazioni di produttori, perché non soddisfano alle norme del relativo regolamento riguardanti le quantità minime del pescato annuo. Tali cooperative peraltro possono essere considerate valide per la realizzazione dei progetti di ristrutturazione previsti dal presente regolamento. In alcuni casi queste cooperative devono essere trattate allo stesso modo delle organizzazioni di produttori riconosciute.

2.5.0. In analogia con quanto previsto dal regolamento di base sul FEAOG (regolamento n. 17/64) il Comitato propone di aggiungere dopo l'articolo 7 il seguente nuovo articolo:

«Articolo 7 bis

Le priorità di cui al presente articolo possono tradursi tanto nell'assegnazione di un posto preferenziale fra i progetti rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6, quanto nella concessione di condizioni più favorevoli di concorso».

2.6. Articolo 8

2.6.0. Punto 1

Il Comitato è del parere che definire la «pesca costiera», riferendosi alla sola lunghezza alla linea di galleggiamento dei pescherecci, non sia sufficiente.

Il Comitato propone quindi di modificare come segue il testo del punto 1:

«Per fruire del contributo del Fondo, i progetti relativi alle attrezzature di cui all'articolo 9 devono essere attuati da potenziali beneficiari:

- che esercitino senza sistemi di congelamento, salvo quello eventualmente previsto per la conservazione dei gamberetti, la pesca di pesce, crostacei o molluschi, su uno o più pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolati nel territorio comunitario, aventi una lunghezza alla linea di galleggiamento inferiore a 24 metri o 200 tonnellate di stazza lorda, oppure in casi eccezionali con lunghezza fino a 36 metri o 300 tonnellate di stazza lorda, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23, e attrezzati per effettuare uscite in mare della durata massima di 15 giorni;
- oppure che esercitino l'allevamento dei pesci, crostacei e molluschi, con gestione familiare o artigiana o cooperativa».

2.6.1. Il Comitato fa presente che è necessario favorire lo sviluppo dell'allevamento di pesci, crostacei e molluschi anche su base industriale e pertanto domanda alla Commissione di predisporre con urgenza un provvedimento ad hoc.

2.6.2. Punto 2

2.6.2.0. Il Comitato è del parere che il testo proposto al primo trattino del punto 2 debba armonizzarsi con la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 concernente l'ammodernamento delle aziende agricole (1).

Il Comitato propone quindi di sostituire il testo proposto dalla Commissione, al primo trattino del punto 2 con il seguente nuovo testo:

«— se si tratta di persone fisiche, esercitare la pesca da almeno 5 anni, aver conseguito e conseguire almeno la metà del loro reddito dalla pesca o dall'allevamento ed aver dedicato o dedicare almeno la metà del loro tempo di lavoro totale all'attività di pesca o all'allevamento».

2.6.2.1. Il Comitato raccomanda alla Commissione che nell'applicazione di tale articolo siano tenute in considerazione le differenti situazioni di fatto esistenti nei diversi paesi.

2.6.3. Punto 3

2.6.3.0. Il Comitato esprime pieno consenso in merito alla proposta della Commissione intesa a destinare contributi comunitari anche alla ricerca ed al perfezionamento professionale, a condizione che si tratti di attività complementari a progetti inerenti alla realizzazione di attrezzature per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione. Essa auspica che tale orientamento della Commissione trovi applicazione in tutto il settore agricolo, in generale.

2.6.3.1. Il Comitato prende atto che il termine «associazione» deve intendersi in senso lato e che esso non riferisce soltanto alle associazioni riconosciute.

2.6.3.2. Il Comitato chiede che alla terza riga la parola «beneficiari» sia sostituita con la parola «potenziali beneficiari».

2.6.3.3. Per garantire a tutti gli interessati nella Comunità, l'accessibilità ai risultati della ricerca, il Comitato ritiene necessario che tali risultati siano obbligatoriamente comunicati alla Commissione.

2.7. Articolo 9

2.7.0. Per evitare difficoltà di interpretazione il Comitato propone di redigere come segue la prima frase:

«Le attrezzature previste da un progetto devono rispondere alle condizioni seguenti:».

2.7.1. Punto 1

In considerazione del fatto che in alcuni paesi membri quali la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca e l'Italia (Alto Adriatico), certi tipi di pesca a strascico o a ciancuolo, esercitata da battelli di lunghezza inferiore ai 12 metri, può essere considerata economicamente valida, il Comitato ritiene che gli Stati membri interessati debbano essere autorizzati a sovvenzionare i relativi progetti di ristrutturazione, mediante finanziamenti nazionali.

2.7.2. Punto 2

Il testo inglese del paragrafo 2 deve essere messo in corrispondenza con gli altri testi.

2.7.3. Punto 3

2.7.3.0. Il Comitato propone di redigere come segue il testo del secondo trattino:

«... per quanto riguarda la mitilicoltura e l'ostricoltura devono comprendere anche attrezzature adeguate per la stabulazione dei prodotti prima della loro commercializzazione. Tali attrezzature non sono necessarie se l'allevamento viene effettuato in acque corrispondenti alle norme sulla salubrità indicate da direttive della Comunità economica europea».

2.7.3.1. Il Comitato fa notare che nel testo francese manca la parola «adéquates» dopo la parola «installations».

2.8. Articolo 10

Il Comitato propone di redigere come segue il testo dell'articolo 10:

«Qualora un programma oggetto di decisione della Commissione preveda una diminuzione dell'attività peschereccia — diminuzione resa necessaria da uno sfruttamento eccessivo dei fondali in cui tradizionalmente si esercita la pesca, oppure dall'inquinamento marittimo o dalla necessità di ristrutturazione del settore a seguito delle modifiche del diritto del mare, o dall'eventuale introduzione di contingenti di cattura istituiti in un ambito comunitario — lo Stato membro interessato può istituire un regime di incoraggiamento alla cessazione della pesca costiera artigianale».

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972.

2.9. *Articolo 11*2.9.0. *Punto 1*2.9.0.1. *Lettera a)*

In relazione all'indennità annua per cessazione di attività il Comitato ritiene che i limiti di età debbano avere rilevanza soltanto ai fini del diritto di ricevere l'indennità. Inoltre appare eccessiva la condizione che sia cessata qualsiasi attività peschereccia, potendo essere considerata sufficiente la cessazione dell'attività a fini professionali.

Pertanto propone di modificare come segue la lettera a) del punto 1:

«a) Per le persone fisiche, la concessione di un'indennità annua ai beneficiari che al momento della domanda abbiano un'età compresa fra 55 e 65 anni e rinuncino definitivamente all'attività peschereccia professionale».

2.9.0.2. *Lettera b)*

Il Comitato propone di redigere come segue il testo della lettera b):

«Per le persone fisiche o giuridiche, la concessione di un premio forfettario ai beneficiari che accettano di vendere a paesi terzi i loro battelli, ove questi abbiano raggiunto o superato l'età di 15 anni. In casi di vendita ai cantieri di demolizione, la Commissione, riferendosi alla procedura prevista all'articolo 23, può anche autorizzare un'età inferiore. In tal caso i battelli devono tuttavia essere ancora in stato di navigabilità.

Un certificato di demolizione o di cambiamento di bandiera dovrà essere esibito dal richiedente beneficiario per l'ottenimento del rimborso previsto».

2.10. *Articolo 14*2.10.0. *Punto 3*

Il Comitato si riferisce a quanto esposto nel capitolo «Osservazioni generali» e auspica pertanto un finanziamento sufficiente per realizzare gli obiettivi previsti dalla Commissione.

2.11. *Articolo 15*2.11.0. *Punto 2*

Il Comitato propone di modificare come segue il testo proposto dalla Commissione:

«Per ogni progetto rispetto all'investimento effettuato:

- le sovvenzioni in conto capitale concesse dal Fondo non possono superare il 25 %. Tuttavia, per quanto riguarda i richiedenti di cui al secondo trattino del punto 1 dell'articolo 8, le sovvenzioni in conto capitale concesse dal Fondo possono raggiungere il 40 %. Il contributo concesso dal Fondo per i progetti di cui all'articolo 8, punto 3, non può superare il 5 % del totale concesso per i progetti facenti parte dell'azione di cui trattasi;
- la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere pari almeno al 50 %. Per quanto riguarda i beneficiari di cui al secondo trattino del punto 1 dell'articolo 8, la partecipazione finanziaria deve essere almeno pari al 30 %».

2.11.1. *Punto 3*

Il Comitato propone di redigere come segue il testo del punto 3:

«Il contributo del Fondo può avere per oggetto attrezzature di commercializzazione a vantaggio di potenziali beneficiari che commercializzino la loro produzione sia direttamente sia attraverso organismi cooperativi. Ogni sovvenzione alla fase del commercio al minuto è esclusa».

2.11.2. *Punto 4*

Il Comitato fa presente che il regolamento previsto alla fine di tale paragrafo potrebbe essere adottato dal Consiglio successivamente al regolamento in esame e pertanto propone di cancellare la frase che inizia con le parole «né superare gli importi...» e termina con le parole «...settore della pesca marittima».

2.12. *Articolo 16*

Il Comitato fa presente che le domande per il contributo del Fondo devono essere inserite, a norma del precedente articolo 4, paragrafo 2, lettera b) in azioni di sviluppo. Pertanto ritiene che non sia opportuno prevedere periodi predeterminati di presentazione da parte degli Stati. Inoltre le norme previste dal paragrafo 2 di tale articolo appaiono pleonastiche.

Pertanto il Comitato propone di redigere come segue il testo dell'articolo 16:

«Le domande per ottenere il contributo del Fondo devono essere presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, entro il 1° luglio ed entro il 31 dicembre di ogni anno. La Commissione è tenuta a decidere in merito entro e non oltre rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre dell'anno successivo».

2.13. *Articolo 18*

In relazione alle modifiche proposte all'articolo 16, il Comitato propone di redigere come segue la terza riga dell'articolo 18:

«... dei mezzi disponibili possono essere riportate al successivo anno finanziario».

2.14. *Articolo 21*

Il Comitato sottolinea che i limiti previsti nel presente articolo si riferiscono ai rimborsi del FEAOG in favore degli Stati membri e non rappresentano limiti nei confronti dei beneficiari che possono ottenere indennità superiori a quelle indicate nel presente articolo. Inoltre, tale articolo deve essere modificato per tener conto di quanto proposto per l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Pertanto il Comitato propone il seguente nuovo testo alla lettera b) del paragrafo 1:

«per vendita di pescherecci a cantieri di demolizione o a paesi terzi: 200 UC per tonnellata di stazza lorda».

2.15. *Articolo 24*

Il Comitato auspica che la data prevista in tale articolo per l'entrata in vigore del regolamento possa essere rispettata.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa per la campagna 1976/1977 i principali centri d'intervento nel settore dei semi oleosi e i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 128 del 10 giugno 1976, pagina 46.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 27 aprile 1976 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 43 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 27 aprile 1976,

vista la decisione con la quale il proprio presidente, in conformità della procedura d'urgenza di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento interno, ha affidato

alla sezione «Agricoltura» l'incarico di elaborare un parere sull'argomento,

visti i propri precedenti lavori in materia e, in particolare, il parere del 25 giugno 1975 ⁽¹⁾,

ascoltata la relazione orale tenuta dal sig. Schnieders, relatore,

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 17. 11. 1975.

visto il parere della sezione «Agricoltura» elaborato nella riunione del 6 maggio 1976,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della sessione plenaria del 25 e 26 maggio 1976, seduta del 25 maggio 1976,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta della Commissione. Tuttavia, per quanto concerne più in particolare i prezzi derivati che sono proposti per i due centri

danesi e che sono calcolati sulla base del prezzo fissato per Amburgo, il Comitato ritiene che le proprie osservazioni formulate nel parere del 25 giugno 1975 siano tuttora ampiamente valide e che pertanto anche quest'anno i prezzi derivati proposti per Århus e per Copenaghen non sembrano tenere conto a sufficienza della reale situazione delle spese di trasporto.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito ad una nuova strategia — Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'attuazione degli orientamenti di politica energetica decisi dal Consiglio europeo nella riunione tenuta a Roma in data 1° e 2 dicembre 1975

Il parere del Comitato non si basa su alcun testo pubblicato.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

In conformità del terzo comma dell'articolo 20 del regolamento interno, l'ufficio di presidenza ha deciso il 24 febbraio 1976 di emettere un supplemento di parere sull'argomento.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 20, terzo comma del proprio regolamento interno,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza il 24 febbraio 1976, di affidare alla sezione «Energia e questioni nucleari» l'elaborazione di un supplemento di parere,

visti i propri pareri emessi in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Verso una nuova strategia di politica energetica per la Comunità», rispettivamente il 18 luglio 1974 ⁽¹⁾ e il 29 ottobre 1975 ⁽²⁾,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'attuazione degli orientamenti di politica energetica decisi dal Consiglio europeo nella riunione tenuta a Roma in data 1° e 2 dicembre 1975,

visto il supplemento di parere adottato da tale sezione nel corso delle riunioni tenute rispettivamente il 9 aprile e il 7 maggio 1976,

udito il supplemento di relazione svolta dal sig. Renaud, nel corso delle suddette riunioni,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 (139ª sessione plenaria — 25 e 26 maggio 1976),

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. C 15 del 22. 1. 1976, pag. 21.

considerata la necessità di attuare una politica energetica comune coerente ed efficace,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 40 voti favorevoli, 17 contrari e 19 astensioni:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. In conformità di quanto deciso in materia di politica energetica alla riunione di Roma del Consiglio europeo, la Commissione si propone di concentrare i propri sforzi in tre settori:

- solidarietà in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio;
- incoraggiamento al risparmio di energia;
- misure destinate a proteggere e favorire lo sviluppo delle risorse energetiche della Comunità.

1.2. La Commissione chiede l'adozione immediata delle proposte già presentate al Consiglio in merito ai tre settori summenzionati. Per quanto concerne il terzo settore, la Commissione propone una serie complessa di meccanismi di protezione, i quali riguardano: le scorte di carbone, il carbone da coke, la prospezione di idrocarburi, il finanziamento di impianti nucleari, la prospezione di uranio e l'istituzione di un prezzo minimo di 7 dollari all'importazione del petrolio. Per il momento la Commissione desidera soltanto un'approvazione di principio circa le grandi linee del meccanismo del prezzo minimo del petrolio. Forse non si ricorrerà mai ad esso, ma tale meccanismo è necessario per creare un clima favorevole agli investimenti.

1.3. La Commissione auspica inoltre che il Consiglio autorizzi degli studi e, se necessario, la presentazione di proposte concernenti altre misure atte a proteggere le risorse energetiche della Comunità. Tali misure comprendono:

- l'incoraggiamento all'utilizzazione del carbone nelle centrali termiche;
- garanzie intese a proteggere gli investimenti dalle perdite derivanti da un eventuale considerevole ribasso del prezzo del petrolio importato;
- l'utilizzazione della capacità della Comunità di ricorrere a prestiti.

1.4. Il Comitato prende pure atto del primo rapporto della Commissione sulla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria per il 1985. Dalle previsioni contenute nel suddetto documento non sarebbe più possibile che nel 1985 il grado

di dipendenza dall'esterno venisse ridotto al 40 %. Questa constatazione è quanto mai preoccupante soprattutto se si considera che si tratta di un obiettivo fissato dal Consiglio soltanto un anno fa. A maggior ragione è quindi indispensabile adottare provvedimenti concreti per sanare tale situazione e tentare in tal modo di realizzare almeno l'obiettivo minimo del 50 % d'indipendenza energetica nel 1985.

1.5. Il Comitato si compiace del fatto che dalla riunione del Consiglio europeo, tenuta a Roma il 1° e il 2 dicembre 1975, sembra essere emerso un atteggiamento più positivo riguardo all'attuazione di una politica energetica comunitaria. Simili dichiarazioni d'intenti non hanno però alcun valore se ad esse non si affiancano azioni concrete. Occorre dunque che la Commissione acceleri la messa a punto di proposte particolareggiate. Inoltre, il Comitato invita il Consiglio ad adottare sollecitamente le proposte che la Commissione gli ha presentate già da tempo (ad esempio quelle concernenti i prestiti Euratom e i meccanismi di solidarietà interna nel caso di crisi d'approvvigionamento).

1.6. A giudizio del Comitato, il principale elemento nuovo in materia di politica energetica che figura nella comunicazione della Commissione consiste nella proposta relativa al prezzo minimo di 7 dollari per il petrolio importato. A questo riguardo, nel parere supplementare sulla «Nuova strategia», il Comitato ha già chiesto che tale prezzo sia «fissato ad un livello sensibilmente inferiore rispetto al prezzo attuale dell'energia importata». Proponendo un prezzo minimo all'importazione di 7 dollari, la Commissione non si cura delle conseguenze economiche che ne deriverebbero per i paesi essenzialmente consumatori, che dispongono di scarse risorse energetiche proprie, e per tutte le imprese trasformatrici della Comunità che lavorano per l'esportazione. Il Comitato giudica necessario che la Commissione precisi con chiarezza in qual modo essa potrebbe risolvere questo problema, essenziale per la competitività della Comunità, che è soprattutto orientata verso i mercati dell'esportazione. Un prezzo minimo all'importazione si basa infatti sull'istituzione di un'imposizione alle frontiere della Comunità nel caso in cui il prezzo all'esterno della CEE scenda al di sotto di 7 dollari. Sarà soprattutto necessario esaminare le conseguenze, positive o negative, che l'introduzione di un prezzo minimo di salvaguardia potrebbe provocare nelle diverse regioni della Comunità e predisporre i provvedimenti che si rendessero necessari, per evitare che eventuali vantaggi siano a favore d'una parte soltanto della Comunità ed eventuali svantaggi si ripercuotano su un'altra parte soltanto della Comunità.

1.7. Il sistema dovrebbe comunque tener conto non solo degli aspetti finanziari, fiscali e di bilancio degli aiuti da fornire, ma anche degli effetti di questi ultimi

sulla redditività dei settori produttori di energia e di quelli che sono consumatori di energia.

1.8. Il Comitato ritiene comunque che tale sistema e le sue modalità d'applicazione dovrebbero avere un carattere comunitario.

1.9. Il Comitato constata inoltre che, proponendo di fissare il prezzo minimo in dollari, la Commissione non ha previsto la possibilità di indicarlo in diritti speciali di prelievo o in unità di conto e non precisa nemmeno se fa riferimento ad una moneta di valore costante (ad esempio non parla di un'indicizzazione contro l'inflazione). Inoltre, non viene data alcuna precisazione circa la durata di validità di tale meccanismo e la sua stabilità, in un periodo abbastanza lungo, rispetto alle eventuali fluttuazioni del mercato dell'energia. A giudizio del Comitato, tali elementi andrebbero precisati per essere credibili ed economicamente validi agli occhi dei potenziali investitori della Comunità.

1.10. Conformemente al punto di vista già espresso, il Comitato ritiene che si debbano esaminare tutte le altre misure possibili destinate a proteggere e ad incoraggiare gli investimenti in progetti energetici di cui la Comunità è responsabile. Esso è pertanto favorevole, in linea di principio, a che vengano esaminati i vari elementi del «pacchetto» di misure possibili citate dalla Commissione, ossia:

- un aiuto al finanziamento per la formazione di scorte di carbone,
- una proroga della validità degli aiuti per il carbone di coke,
- misure d'incoraggiamento per la prospezione di uranio,

— misure di sostegno a favore dei progetti di sviluppo tecnologico e aiuti ai progetti di esplorazione nel settore degli idrocarburi,

— il finanziamento di impianti nucleari.

Il Comitato rammenta di avere già emesso dei pareri favorevoli per quanto concerne i progetti d'esplorazione degli idrocarburi⁽¹⁾ ed il finanziamento delle centrali nucleari⁽²⁾. Chiedendo di studiare queste diverse misure, il Comitato insiste in modo particolare affinché la politica di protezione della Comunità venga condotta in modo equilibrato su tutti i fronti.

1.11. Occorre infine tener presente che i prezzi dell'energia sono determinati da fattori che intervengono a livello mondiale. I problemi a lungo termine potranno essere risolti unicamente mediante una cooperazione a livello mondiale fra i principali produttori, esportatori e consumatori di energia. Gli sforzi per giungere a un tale accordo alla conferenza internazionale sulla cooperazione economica (Dialogo Nord-Sud) rivestono quindi grande importanza per la situazione a lungo termine e devono essere perseguiti a livello comunitario con assoluta priorità.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 25. 1. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 248 del 29. 10. 1975, pag. 8.

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

In seguito all'adozione di un emendamento, con 41 voti favorevoli, 23 contrari ed 11 astensioni, sono stati soppressi dal parere i seguenti capoversi:

Dopo il punto 1.6.

«La Commissione non precisa la destinazione dei fondi che verrebbero ottenuti dalla differenza fra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo di mercato. Per tutti questi motivi ed altri ancora il Comitato non ritiene di poter approvare la proposta della Commissione. Prima di pronunciarsi in maniera particolareggiata su tale punto, esso auspica avere più ampie informazioni sulle modalità e sulle conseguenze di tale sistema.

La Commissione dovrebbe inoltre studiare tutte le possibilità di un sistema di prezzi di salvaguardia, anche quelle che non sono necessariamente basate sul prezzo minimo all'importazione, come ad esempio la combinazione di un sistema di protezione periferico della Comunità con un sistema comunitario di "deficiency payments". Tale sistemi di garanzia non devono tuttavia diventare un onere insostenibile per l'economia e per il bilancio della Comunità.»

In seguito a tale votazione, l'emendamento in appresso, non ha più avuto motivo di essere.

Aggiungere dopo la prima frase del precedente testo soppresso:

«Il Comitato considera particolarmente utile per la sua informazione ai fini della propria deliberazione chiarire la nozione di "prezzo di trasferimento" utilizzata in un documento della Commissione. Tale nozione lascia supporre un prezzo precedente a quello di trasferimento? I governi conoscono questi meccanismi? Hanno i mezzi per influenzarli? Hanno i mezzi per modificarli a vantaggio dell'interesse generale?»

Il seguente emendamento, è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Punto 1.12.

Aggiungere dopo la prima frase:

«La natura di tali misure non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l'indipendenza degli Stati produttori e dovrebbe costituire l'oggetto di una vasta confrontazione preliminare. Peraltro, la Commissione dovrebbe avviare lo studio di un sistema di garanzia di prezzo stabile per le utilizzazioni di energia, in particolare per quelle a base di petrolio. Può essa studiare un meccanismo che consenta di ridurre le imposte governative? Può elaborare un sistema che eviti l'aumento dei prezzi del petrolio immagazzinato? Queste ed altre disposizioni dovrebbero rendere possibile un'efficace lotta contro l'inflazione.»

Esito della votazione

Voti favorevoli: 12, voti contrari: 36, astensioni: 12.

Parere in merito ad una proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle legislazioni in materia di patenti per autoveicoli

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 8 del 13 gennaio 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 17 dicembre 1975 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 75,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 17 dicembre 1975,

visto il proprio parere in materia, adottato il 23 maggio 1973 ⁽¹⁾,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Trasporti e comunicazioni» l'incarico di elaborare un parere sull'argomento (decisione presa il 16 dicembre 1975),

visto il parere adottato dalla sezione «Trasporti e comunicazioni» il 12 maggio 1976 (104^a riunione),

vista la relazione presentata dal sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 (139^a sessione plenaria — 25/26 maggio 1976),

considerato che la politica comune dei trasporti deve, tra l'altro, preoccuparsi che la circolazione dei veicoli all'interno della Comunità si svolga nelle migliori condizioni possibili,

considerato che il reciproco riconoscimento delle patenti di guida nazionali per un veicolo stradale può contribuire alla realizzazione di tale obiettivo,

considerato che il reciproco riconoscimento delle patenti per il momento è strettamente limitato al turismo,

considerato che la proposta in esame tende a porre rimedio a tale situazione e può inoltre contribuire, mediante l'introduzione di una «patente di guida europea» a creare una «identità europea»,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato fondamentalemente approva la proposta della Commissione. Esso ritiene infatti che l'introduzione di una patente di guida «europea» contribuirà a rendere più permeabili i confini nazionali.

1.2. Nelle osservazioni particolari, il Comitato risolveva diverse questioni per le quali finora la Com-

missione non ha accolto i suggerimenti da esso formulati nel 1973. D'altro canto, il Comitato si pronuncia su alcuni articoli che nel frattempo sono stati rielaborati, ma che non hanno formato oggetto di proposte da parte sua.

1.3. Il Comitato constata infine che, contrariamente alla proposta iniziale, la proposta in esame non contiene più, tra l'altro, disposizioni né sugli esami né sui controlli medici periodici; norme comuni in materia dovranno essere emanate successivamente.

Il Comitato esprime fin d'ora l'auspicio di essere consultato in merito.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 2

Le patenti di guida comunitarie rilasciate devono offrire garanzie contro la falsificazione.

2.2. Articolo 3, paragrafo 1, categoria E

I veicoli compresi nella categoria E devono essere definiti in modo più chiaro, dato che l'attuale definizione di questa categoria di patente di guida non è per nulla esplicita.

2.3. Articolo 3, paragrafo 1, categoria F 2 (comparato all'articolo 3, paragrafo 3, ultimo trattino)

2.3.1. Sarebbe opportuno precisare che anche gli apparecchi per trasportare il legname fuori dal bosco, in quanto trasporti di tipo speciale, fanno parte della categoria F.

2.3.2. Motivi di sicurezza rendono necessaria una patente di guida obbligatoria per queste macchine da lavoro agricole e forestali semoventi.

2.4. Articolo 3, paragrafo 5 (nuovo)

I veicoli che non superano una determinata velocità massima (ad esempio da 6 a 10 km/h) e che in pratica sono impiegati come veicoli speciali dovrebbero essere esenti dall'obbligo della patente di guida. Veicoli semoventi particolarmente lenti, come le seminatrici, le sarchiatrici, le gru per cantiere, i trattori a potenza ridotta con caricatore posteriore, hanno esigenze di sicurezza sostanzialmente ridotte rispetto ai veicoli più veloci. Inoltre, nella maggior parte dei casi, essi vengono adibiti a lavori specifici e, di conseguenza, la loro circolazione sulle strade pubbliche è limitata.

⁽¹⁾ GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag.

2.5. Articolo 4

Sarebbe opportuno porre maggiormente in risalto il fatto che le patenti di guida con il grado più elevato di difficoltà (B, C, D, E) sono valide anche per veicoli meno difficili da guidare (F 2).

2.6. Articolo 5, lettera c)

L'articolo 5 della proposta della Commissione al Consiglio fissa il limite d'età per la guida dei motocicli e di alcune autovetture a 18 anni. Secondo il Comitato questo limite non tiene conto della situazione esistente in taluni Stati membri della Comunità, nei quali l'età minima è 16 anni per i conducenti di motocicli di cilindrata inferiore a 125 cc., senza passeggeri.

Tale disposizione è contenuta, ad esempio, nel codice stradale francese (*vélomoteurs*), tedesco (*Kleinkraft-räder*) e italiano (motocicli fino a 125 cc.) e — a prescindere da ogni considerazione sull'attuale evolu-

zione e sulla maturità della giovane generazione — essa è ispirata da motivi d'ordine pratico.

Il Comitato chiede, di conseguenza, che l'articolo 5 della lettera c) sia modificato.

2.7. Articolo 6

Il Comitato economico e sociale dovrebbe essere consultato sulle disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 che verranno successivamente emanate.

Per questo motivo, problemi quali tra l'altro il ritiro della patente nazionale o comunitaria, non sono stati esaminati in modo approfondito.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'allargamento di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 6 maggio 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 17 marzo 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 75,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 17 marzo 1976,

visto il regolamento (CEE) n. 543/69, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 514/72 e (CEE) n. 515/72 del Consiglio del 28 febbraio 1972 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 1 e 11.

visto il regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1787/73 del Consiglio del 25 giugno 1973 ⁽²⁾,

vista la proposta di regolamento del Consiglio del 3 agosto 1972 destinata a completare il regolamento (CEE) n. 543/69 di cui sopra,

visti i propri pareri emessi sui predetti argomenti ⁽³⁾,

viste le decisioni 76/208/209/210/CEE della Commissione, del 22 e 23 dicembre 1975, che autorizzano il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda ed il Regno di Danimarca ad adottare misure di salvaguardia per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 543/69 ⁽⁴⁾,

vista la decisione dell'ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Trasporti e comunicazioni» il compito di elaborare il parere in materia (decisione del 30 marzo 1976),

visto il parere adottato dalla sezione «Trasporti e comunicazioni» il 12 maggio 1976 (104^a riunione), ascoltata la relazione tenuta dal sig. Rouzier, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 (139^a sessione plenaria, 25/26 maggio 1976),

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 92 del 17. 5. 1967, pag. 1802/67.

GU n. C 16 del 19. 2. 1972, pag. 12.

GU n. C 88 del 6. 9. 1971, pag. 11.

GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag. 28.

GU n. C 52 del 5. 7. 1973, pag. 27.

GU n. C 37 del 1^o. 4. 1974, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 17. 2. 1976, pag. 11, 14 e 16.

considerato che la proposta di regolamento in esame comporta la sostituzione della maggior parte delle disposizioni del regolamento del 1969, e, in pari tempo, modifiche a talune disposizioni di tale regolamento e nuove disposizioni,

considerato che per di più i tre nuovi Stati membri sono stati autorizzati ad adottare per i trasporti nazionali durante un periodo che scade il 30 giugno 1976 misure nazionali in deroga alle disposizioni degli articoli da 6 a 12 e 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Per i motivi esposti nei considerati, il Comitato non è in grado di elaborare il parere richiesto entro il termine desiderato.
2. Il Comitato s'impegna tuttavia ad emettere il parere sul merito della proposta della Commissione con sollecitudine, e comunque prima della fine del 1976.
3. Esso è consapevole del fatto che ciò potrebbe comportare un riesame della decisione della Commissione del dicembre 1975 per quanto concerne i nuovi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore rispettivamente di merci e di viaggiatori per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed alla proposta di direttiva del Consiglio per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di persone e di merci, su strada e per vie navigabili, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 1 del 5 gennaio 1976, pagina 31.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 20 ottobre 1975 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 75,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 20 ottobre 1975,

viste le direttive del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci e di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali ⁽¹⁾,

visti i propri pareri adottati in merito alle predette direttive il 28 marzo 1968 ⁽²⁾ ed il 22 gennaio 1969 ⁽³⁾,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza, presa conformemente all'articolo 22 del regolamento interno, di affidare alla sezione «Trasporti e comunicazioni» il compito di elaborare il parere sulle proposte in esame (decisione del 28 ottobre 1975),

visto il parere adottato dalla sezione «Trasporti e comunicazioni» il 12 maggio 1976 (104ª riunione),

ascoltata la relazione tenuta dal sig. Fredersdorf, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 (139ª sessione plenaria, 25/26 maggio 1976),

considerato che condizioni uniformi per l'accesso alla professione di trasportatore per via navigabile facilitano la creazione di un sistema comunitario di trasporto basato su una sana concorrenza nonché la realizzazione della libertà di stabilimento,

considerato che una sana concorrenza dipende essenzialmente dalle condizioni qualitative e quantitative per l'accesso alla professione di trasportatore,

considerato che una selezione dei candidati alla professione di trasportatore favorisce un migliore comportamento delle imprese sul mercato e contribuisce al miglioramento del servizio fornito al minimo costo possibile,

considerato che il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri attestati di abilitazione per il trasporto di persone e di merci su strada e per vie navigabili, favorisce la libertà di stabilimento e con ciò l'ammissione nonché l'esercizio di attività indipendenti in tale settore,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Le proposte della Commissione completano le predette norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Il Comitato osserva che per la navigazione interna si richiedono requisiti particolarmente severi per quanto concerne la qualità, la sicurezza e il governo dei natanti, specie per i trasporti di persone e per i trasporti di merci pericolose.

2. Fatte salve le osservazioni che seguono, il Comitato approva quindi le proposte di direttiva della Commissione riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore rispettivamente di merci e di viaggiatori per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi ecc., per il trasporto di persone e di merci su strada e per via navigabile.

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 49 del 17. 5. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 26 del 28. 2. 1969, pag. 8.

3. Osservazioni generali

3.1. Per quanto concerne i requisiti qualitativi per l'accesso alla professione, il Comitato approva la proposta della Commissione. Si deve tuttavia esigere che gli Stati membri consultino regolarmente la Commissione fino al momento in cui vi sarà un coordinamento definitivo delle condizioni di applicazione delle norme comuni.

3.2. Poiché esiste una correlazione tra il riconoscimento reciproco dei diplomi, ecc., e le norme comuni per l'accesso alla professione nel settore della navigazione interna, è importante dal punto di vista pratico che il Consiglio adotti contemporaneamente entrambe le direttive. Solo allora potrà essere possibile un coordinamento radicale. A tale proposito, si dovrebbe anche prendere in considerazione il fatto che il margine d'azione degli Stati membri, per derogare alle norme comuni, va definito con maggior chiarezza.

3.3. Secondo il Comitato, nel settore della navigazione interna possono sorgere taluni problemi a causa dell'interpenetrazione d'impresе e a causa della loro struttura; tali problemi riguardano l'inserimento dei trasporti in conto proprio nel sistema generale di organizzazione del mercato. Poiché i trasporti in conto proprio non rientrano nel campo di applicazione delle norme per l'accesso alla professione, i trasportatori indipendenti del settore della navigazione interna, in particolare per quanto riguarda i trasporti di merci, potrebbero essere svantaggiati dal punto di vista della concorrenza, poiché soltanto essi sono tenuti a rispettare le condizioni di accesso qualitative inerenti alla onorabilità, alla capacità finanziaria e a quella professionale. Tale differenza può ripercuotersi sull'evoluzione strutturale del mercato dei trasporti. Il Comitato raccomanda quindi di riesaminare tale problema anche sotto l'aspetto della sicurezza dei trasporti.

4. Osservazioni particolari

4.1. — Accesso alla professione

4.1.1. Articolo 2

Il Comitato ha esaminato in maniera approfondita le deroghe di cui all'articolo 2, deroghe che, di massima, esso approva. Il Comitato chiede tuttavia di far sì che le deroghe — conformemente al principio della territorialità — vengano applicate nello stesso modo a tutti coloro (persone fisiche o imprese) che svolgono un'attività che rientra nel loro campo di applicazione.

4.1.2. Articolo 3

4.1.2.1. Il Comitato ritiene che, ai fini dell'armonizzazione della regolamentazione inerente all'accesso, sia importante definire le singole condizioni relative alla onorabilità delle imprese di trasporto del settore della navigazione interna. Poiché fino al momento in cui vi sarà un coordinamento definitivo, ogni singolo Stato membro può stabilire le condizioni in materia, si deve temere che nei diversi Stati membri vengano richieste delle condizioni particolari che differiscono notevolmente. Il Comitato sarebbe pertanto favorevole a che, nel quadro della consultazione tra la Commissione e gli Stati membri, venga perlomeno definita più esattamente la portata delle condizioni minime richieste in merito all'onorabilità.

4.1.2.2. Dei tre requisiti previsti dall'articolo in parola, la capacità professionale riveste indubbiamente la massima importanza. Nel contesto dei requisiti richiesti per la capacità professionale, sembra indispensabile mettere in evidenza le conoscenze che in pratica e direttamente sono necessarie per l'esercizio della professione di trasportatore per vie navigabili. Pertanto il Comitato raccomanda che, nel quadro delle disposizioni giuridiche e amministrative valide per il settore dei trasporti per via navigabile, vengano indicate esplicitamente nell'allegato, nell'elenco delle materie di cui all'articolo 3, punto 4, le prescrizioni più importanti per l'esercizio della professione di trasportatore per via navigabile e cioè:

- diritto di perquisizione,
- diritto della polizia di navigazione,
- disposizioni complete per i trasporti di merci pericolose.

4.1.2.3. Un aspetto particolare è costituito dalla separazione fra trasporti per via navigabile nazionali e internazionali. A giudizio del Comitato, non sarebbe opportuno applicare una separazione così netta nel settore dei trasporti per via navigabile. I trasporti internazionali all'interno della Comunità sono in costante aumento, cosicché un numero sempre maggiore di imprese di trasporto sono interessate agli scambi internazionali di merci. Secondo il Comitato, si favorirà lo sviluppo del mercato comune dei trasporti se non si opera più una severa distinzione tra i requisiti richiesti per i trasporti nazionali e quelli per i trasporti internazionali.

4.1.3. Articolo 6

Il Comitato approva il fatto che le autorità competenti degli Stati membri controllino l'accesso alla professione. I requisiti per l'accesso non devono essere soddisfatti soltanto per il rilascio dell'attestato di abilitazione, bensì anche durante tutto il periodo di

attività dell'impresa di trasporto sul mercato. Secondo il Comitato, soltanto in tal modo sarà possibile garantire che le regole di accesso contribuiscano alla creazione di una sana concorrenza.

4.2. *Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli*

4.2.1. Primo considerando

La nozione di «trattamento nazionale», di cui al primo considerando della proposta di direttiva induce ancora una volta il Comitato a richiamare l'attenzione sul fatto che, conformemente alle norme di accesso alla professione, il principio della parità di trattamento è molto importante dal punto di vista pratico anche per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi.

4.2.2. Articolo 2

Il Comitato osserva comunque che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, le disposizioni della direttiva in esame si applicano anche alle attività di tutti i lavoratori subordinati e non soltanto a quelle di trasportatore di viaggiatori e di merci su strade e per vie navigabili di cui all'articolo 2. Il problema dell'idoneità fisica va risolto altrove.

4.2.3. Articolo 3

La prova dell'onorabilità costituisce un elemento essenziale per l'accesso alla professione e per lo stabilimento. Ove vengano rilasciati attestati inerenti all'onorabilità, il Comitato ritiene opportuno che a tal fine ci si avvalga soltanto di organizzazioni professionali specialmente autorizzate o riconosciute. Esso raccomanda pertanto di modificare come segue l'ultima frase del punto 2:

«La dichiarazione di assenza di fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale all'uopo autorizzato, dello stesso paese».

4.2.4. Articolo 4

4.2.4.1. Secondo il Comitato, la prova della capacità finanziaria solleva alcuni problemi che tuttavia potrebbero essere eliminati con una diversa for-

mulazione di tale disposto della direttiva. Gli attestati rilasciati da banche del paese d'origine o di provenienza del trasportatore non sempre offrono la garanzia che sono stati rispettati i severi requisiti inerenti alla capacità finanziaria. Tale disposizione deve essere valutata in relazione alle norme di accesso alla professione.

Il Comitato raccomanda di riesaminare la regolamentazione e la procedura previste per la prova della capacità finanziaria e propone che il paese ospitante riconosca gli attestati rilasciati dalle camere dell'industria e del commercio, da un altro organismo professionale all'uopo autorizzato o un attestato dell'autorità (organo) competente, riconosciuto nel paese in cui esso viene rilasciato. A tal fine si dovrebbe prevedere una procedura concordata fra gli Stati membri.

4.2.4.2. Inoltre, il Comitato ritiene necessario che l'attestato inerente alla capacità finanziaria sia stato rilasciato al massimo tre mesi prima della data della sua presentazione. Perciò deve quindi valere lo stesso termine previsto per la presentazione dei documenti comprovanti l'onorabilità di cui all'articolo 3, terzo paragrafo.

4.2.5. Articolo 5

Secondo il Comitato la proposta in esame si riferisce soltanto all'articolo 5, primo paragrafo, ed all'articolo 4, primo paragrafo, delle direttive 561/74/CEE e 562/74/CEE del 12 novembre 1974. È necessario rammentare il vero significato della scadenza del 1° gennaio 1978, relativa all'attuazione di un sistema di controllo della qualifica professionale. Il Comitato propone pertanto di completare l'articolo 5, secondo paragrafo, della proposta in esame, inserendo quanto segue:

«... ai sensi dell'articolo 58 del trattato, gli Stati membri riconoscono, salve restando le disposizioni di cui al secondo paragrafo degli articoli delle direttive, come prova sufficiente... (Il seguito resta invariato).»

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito alla situazione economica attuale nella Comunità e alla politica congiunturale da seguire

Il parere del Comitato non si basa su alcun testo pubblicato.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

In conformità del terzo comma dell'articolo 20 del regolamento interno, l'ufficio di presidenza ha deciso il 27 aprile 1976 di emettere un supplemento di parere sull'argomento.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 20, terzo comma, del proprio regolamento interno,

vista la decisione — presa dal proprio ufficio di presidenza il 27 aprile 1976 — di designare la sezione «Affari economici e finanziari» per preparare un supplemento di parere sull'argomento,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 22 marzo 1971 riguardante la realizzazione per tappe dell'Unione economica e monetaria nella Comunità,

vista la decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 riguardante la realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea,

visti i pareri emessi dal Comitato economico e sociale il 30 ottobre 1975, riguardanti rispettivamente la «Relazione annuale della Commissione sulla situazione economica della Comunità nel 1975» e la «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla modifica del calendario per la preparazione della relazione annuale sulla situazione economica della Comunità» (1),

udita la relazione presentata dal sig. Margot, relatore,

visto il parere della sezione «Affari economici e finanziari», adottato nella riunione del 28 aprile 1976,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso

della 139^a sessione plenaria del 25 e 26 maggio 1976 (seduta del 25 maggio 1976),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 77 voti favorevoli, 4 contrari e 10 astensioni:

1. Introduzione

1.1. Nel parere del 30 ottobre 1975 sulla «Proposta di decisione del Consiglio relativa alla modifica del calendario per la preparazione della relazione annuale sulla situazione economica della Comunità» il Comitato ha affermato che detto calendario «deve consentire che le deliberazioni con le quali il Consiglio stabilisce gli orientamenti essenziali per le politiche economiche che gli Stati membri devono seguire abbiano luogo prima che i parlamenti approvino i progetti di bilancio preventivo presentati loro dai rispettivi governi (tali progetti costituiscono infatti la base principale della politica economica e sociale da seguire)».

1.2. Nel medesimo ordine di idee il Comitato ha voluto far conoscere al Consiglio il proprio punto di vista in merito alla politica da seguire in campo economico e sociale prima che il Consiglio stesso proceda alle suddette deliberazioni, in modo che esso possa tener conto del punto di vista degli ambienti economici e sociali per la definizione dei propri orientamenti.

1.3. Nelle circostanze attuali il Comitato non ha giudicato opportuno formulare una critica particolareggiata circa la politica dei vari governi ed esprimere un giudizio in merito alle politiche specifiche che dovranno essere seguite nei singoli Stati membri.

(1) GU n. C 15 del 22. 1. 1976.

Ciò non gli impedisce di manifestare la propria preoccupazione per il fatto che manca tuttora una convergenza fra le politiche economiche e monetarie dei vari Stati membri.

1.4. Benché nell'elaborazione del presente parere si sia tenuto conto dei vari documenti della Commissione e della dichiarazione fatta dal sig. Hafenkamp, vicepresidente della Commissione, al Parlamento europeo il 12 febbraio 1976, non si è inserita in esso alcuna critica diretta ai documenti della Commissione. Il Comitato ha voluto rivolgere la propria attenzione soprattutto ai problemi fondamentali di cui si deve tener conto nel predisporre provvedimenti di politica economica e sociale e nel compilare i bilanci pubblici.

2. Caratteristiche particolari dell'attuale situazione economica e della recente evoluzione

2.1. La ripresa economica

2.1.1. Il Comitato constata con soddisfazione che la ripresa economica annunciata da tempo è effettivamente in atto, con un'intensità variante da paese a paese, e malgrado non siano ancora state eliminate del tutto le cause principali e le conseguenze della recessione.

Nella maggior parte degli Stati membri, ed in particolare nella Repubblica federale di Germania, in Francia, nei paesi del Benelux e in Danimarca, l'evoluzione congiunturale ha un andamento più favorevole di quanto non fosse stato previsto nella relazione annuale relativa al 1975.

L'incremento del prodotto nazionale lordo, valutato per il 1976 tra il 3% e il 3,5%, verrà probabilmente raggiunto e persino superato grazie soprattutto alla forte ripresa registrata nella Repubblica federale di Germania.

Tale ripresa caratterizzata, in particolare, da una ricostituzione delle scorte e da un nuovo impulso della domanda interna ed esterna, prende un rilievo positivo rispetto alla difficile situazione del 1975, che si era concretata, fra l'altro, in un «tasso d'espansione negativo» generalizzato.

La Comunità continua ciò nondimeno a trovarsi di fronte a vari problemi fondamentali di carattere strutturale e ad evoluzioni meno favorevoli che contribuiscono a creare forti incertezze riguardo alla durata della ripresa.

2.1.2. Il perdurare della ripresa economica nella Comunità dipenderà non solo dai problemi specifici e dalla politica seguita nei diversi paesi, ma anche, in misura non trascurabile, da fattori esterni.

È difficile prevedere l'evoluzione degli scambi mondiali, soprattutto perché non si sa quale sarà la politica che verrà seguita in considerazione dei disavanzi delle bilance dei pagamenti. La ripresa persiste comunque negli Stati Uniti, dove si prevede ora un tasso d'espansione del 7% anziché del 6%. In Giappone un anno fa si era meno ottimisti; attualmente viene però previsto un incremento del PNL del 4%.

Le perturbazioni in campo monetario, provocate in parte dall'ineguale evoluzione dei prezzi al consumo e dei costi di produzione, rimangono tuttavia un elemento di incertezza; in vari paesi si delinea inoltre una tendenza al protezionismo. Un'ulteriore influenza sull'evoluzione economica della Comunità avranno l'evoluzione dei prezzi delle materie prime, gli sforzi per una nuova divisione internazionale del lavoro e la mobilità delle imprese multinazionali.

2.1.3. Un altro fattore d'incertezza riguarda l'evoluzione dell'inflazione negli Stati membri e la questione se sarà possibile limitare le disparità fra i diversi tassi d'inflazione che nel 1975 sono oscillati fra il 5% e il 23%. Tali differenze nell'evoluzione dei prezzi favoriscono l'apparizione di tassi di cambio differenti.

2.1.4. Inoltre, non è ancora chiaro se la maggiore produzione industriale, che è destinata in primo luogo a ricostituire le scorte, darà luogo a un notevole incremento degli investimenti privati.

La propensione all'investimento permane abbastanza limitata, fenomeno questo che riflette previsioni poco attendibili circa la redditività dei progetti d'investimento.

2.1.5. Il fattore più importante d'incertezza riguarda però l'evoluzione della disoccupazione, il cui livello permane preoccupante.

2.2. Il problema dell'occupazione

2.2.1. Nel corso della sessione del 26 febbraio 1976, il Comitato ha emesso un parere sulla disoccupazione nella Comunità; in tale documento, esso ha voluto manifestare la propria viva preoccupazione per la gravità del problema. Il parere constatava che a quel momento il numero dei disoccupati nella Comunità aveva già superato i 5 milioni.

2.2.2. La ripresa economica non si traduce infatti ancora in tutti i paesi in una diminuzione della disoccupazione totale. Ciò può essere attribuito in parte al fatto che la capacità produttiva delle imprese è rimasta ampiamente inutilizzata, cosicché il rilancio è destinato anzitutto ad accrescere il grado di utilizzazione.

2.2.3. Diversi fattori, tra i quali la concorrenza dei paesi in cui i costi salariali globali sono più bassi che nei paesi comunitari, nonché una propensione alla razionalizzazione, possono altresì aggravare i problemi strutturali della disoccupazione.

2.2.4. I dati relativi alla disoccupazione non sempre forniscono un quadro chiaro e completo dell'evoluzione economica. Da un lato, essi sono stati tenuti bassi rallentando o limitando il ricorso alla manodopera straniera proveniente da paesi extra-comunitari. Dall'altro, essi sono influenzati da fattori demografici, dall'evoluzione della scolarità, dall'evoluzione dell'offerta di lavoro e da una crescente offerta di manodopera femminile. Nella maggior parte dei paesi si è pure constatato un notevole aumento del lavoro «non dichiarato», specie nel settore dell'artigianato, in quello della manutenzione e riparazione e in quello dei servizi.

2.2.5. La forte disoccupazione dei giovani, anche tra i diplomati, costituisce un fenomeno particolarmente grave di cui non si sottolineeranno mai abbastanza le conseguenze a breve e a medio termine.

2.3. *Il problema della convergenza*

2.3.1. Uno sviluppo economico equilibrato della Comunità è fortemente ostacolato dall'elevato grado di divergenza tra le situazioni economiche dei vari Stati membri e delle varie regioni.

È quasi totalmente assente una politica comunitaria efficace atta ad eliminare o a ridurre in misura notevole le disparità fra gli Stati membri e fra le diverse regioni della Comunità.

2.3.2. Nel 1975 si è potuta riscontrare una netta convergenza per quanto concerne l'evoluzione delle bilance dei pagamenti. La Repubblica federale di Germania ha ridotto di due terzi l'ecedenza della sua bilancia corrente dei pagamenti in quanto — malgrado la diminuzione dell'attività economica — ha mantenuto elevato il livello delle importazioni, mentre tutti i paesi aventi un disavanzo della bilancia corrente dei pagamenti, in particolare l'Italia e la Francia, hanno potuto ridurre tale deficit limitando notevolmente le importazioni. L'evoluzione futura resta tuttavia incerta e non è da escludere quest'anno un peggioramento del saldo della Comunità.

2.3.3. Nonostante sia stato possibile limitare ovunque l'inflazione rispetto al 1974, permangono tra i vari Stati della Comunità grandi differenze che però sembra possano essere ridotte a breve termine.

2.3.4. Le differenze fra gli Stati membri emergono anche sul piano finanziario e su quello monetario.

La pressione sulle parità, favorita dalle speculazioni monetarie, ha provocato negli ultimi mesi un'ulteriore svalutazione della lira italiana e della lira sterlina e ha indotto di nuovo la Francia ad abbandonare il sistema comunitario dei cambi (il «serpente monetario»), sistema nel quale si era reinserita nel luglio 1975 dopo esserne rimasta lontana per un anno e mezzo.

Per qualche tempo, è sembrato che il «serpente monetario» non dovesse sopravvivere alla pressione speculativa; tuttavia, le misure adottate dai governi e dalle autorità monetarie, che sono state abbastanza incisive in paesi come il Belgio, hanno contribuito a produrre un'inversione di tendenza, di modo che il sistema comunitario dei cambi ha potuto essere mantenuto con gli Stati che già vi partecipavano prima del luglio 1975.

2.3.5. I gravi problemi monetari che si pongono soprattutto all'Italia e all'Irlanda hanno indotto il Consiglio ad accordare a tali paesi prestiti comunitari dell'ammontare rispettivo di un miliardo e di trecento milioni di dollari.

3. *La politica da seguire*

Alla luce dell'attuale situazione e dell'evoluzione recente, il Comitato desidera anzitutto definire i principali criteri ai quali deve rispondere la politica da seguire a breve termine e dei quali si deve quindi tener conto nel predisporre i bilanci.

Il Comitato formula poi su diversi aspetti ed elementi di detta politica un certo numero di proposte. A conclusione del presente parere, esso sottolinea il significato e le finalità di tale politica ed esprime la propria opinione sulle premesse di un'impostazione adeguata.

3.1. *Criteri ai quali deve rispondere la politica a breve termine*

3.1.1. Il Comitato sottolinea la necessità d'integrare la politica congiunturale nell'orientamento e nelle finalità della politica strutturale. Non ci dev'essere alcuna contraddizione tra le finalità e le azioni a breve termine e quelle a medio termine.

Ciò significa fra l'altro che i provvedimenti congiunturali dei diversi governi devono altresì essere volti a non aggravare l'attuale disparità tra le situazioni economiche dei diversi Stati membri, bensì ad attenuarle progressivamente migliorando la situazione economica dei paesi che si trovano in una posizione meno favorevole.

3.1.2. Il Comitato pone l'accento sulla necessità d'imperniare la politica congiunturale così definita sulla lotta contro la disoccupazione.

Una condizione essenziale per avvicinarsi all'obiettivo della piena occupazione consiste indubbiamente nel ristabilire un'espansione economica generalizzata.

Considerato il grave problema della disoccupazione strutturale, i programmi economici d'incentivazione debbono in primo luogo mirare a promuovere iniziative che tendano ad ampliare le possibilità d'occupazione.

Anche le misure sociali per lottare contro le conseguenze della disoccupazione devono essere volte verso una migliore ripartizione dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche necessità di regioni e settori determinati, del grave problema della disoccupazione giovanile e del miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro.

3.1.3. Per potere stabilizzare la ripresa economica, il Comitato considera altresì necessario tener sotto controllo l'inflazione e riportarla ad un livello accettabile soprattutto in quei paesi in cui essa registra ancora un tasso particolarmente elevato, tanto più che l'inflazione ha ripercussioni dirette sulla competitività delle imprese e sull'evoluzione dell'occupazione.

3.2. *Proposte concrete per la politica da seguire*

3.2.1. La politica degli investimenti

La ripresa indispensabile della propensione agli investimenti dipenderà in primo luogo dal ripristinamento di un clima di fiducia e dall'esistenza di chiari programmi di sviluppo economico concertati a livello comunitario.

Nuovi progetti saranno avviati soltanto se sarà possibile contare su un'adeguata redditività e su una domanda sufficiente per i beni e i servizi prodotti.

Considerato che il bisogno di redditività delle imprese stimola in primo luogo ad effettuare investimenti di razionalizzazione, dei quali non si deve peraltro sottovalutare l'interesse per l'espansione economica, è opportuno che, alla luce degli attuali problemi dell'occupazione, i programmi d'incentivazione dei governi incoraggino in considerevole misura gli investimenti atti a creare posti di lavoro e le attività che richiedono molta manodopera, soprattutto nelle regioni e nei settori economicamente più deboli.

Detta politica d'incoraggiamento degli investimenti atti a creare posti di lavoro deve concernere sia gli investimenti privati che gli investimenti pubblici. Ciò presuppone che i governi vigilino affinché le imprese beneficiarie di aiuti, giustificati dalle creazioni d'impieghi, realizzino l'obiettivo perseguito.

Nel procedere ad investimenti pubblici non si deve perdere di vista la necessità di migliorare la qualità della vita moltiplicando i mezzi di cui dispongono le attrezzature collettive (salute, educazione, trasporti, ecc.).

Dev'essere compiuto altresì uno sforzo particolare per incoraggiare la creazione e gli investimenti di piccole e medie imprese, in quanto esse possono a breve termine migliorare sensibilmente la situazione dell'occupazione.

3.2.2. La garanzia dell'occupazione e la ripartizione delle possibilità di lavoro

In tutti gli Stati membri occorre concentrare particolarmente l'attenzione per lottare con efficacia contro la disoccupazione.

I dati statistici, attualmente non sempre comparabili tra di loro, debbono fornire un quadro migliore delle componenti del fenomeno della disoccupazione.

Sulla base di questi dati si deve elaborare una politica specifica imperniata sugli aspetti più urgenti del problema: l'inabilità al lavoro, la disoccupazione giovanile, la disoccupazione delle donne, l'occupazione e la disoccupazione di lavoratori migranti dei paesi terzi, il fenomeno del lavoro non dichiarato, il cumulo, l'occupazione di lavoratori clandestini.

Allo scopo di realizzare un'efficace ripartizione dei posti di lavoro disponibili, si devono prendere provvedimenti per promuovere la mobilità professionale, specie mediante adeguata formazione e riadattamento professionale.

Alla luce dell'evoluzione demografica e tenuto conto delle ripercussioni che tali misure hanno a medio termine sul bilancio, nel breve termine si dovrebbero concentrare gli sforzi sulla riduzione della disoccupazione dei giovani offrendo loro, eventualmente, la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale accelerata, per l'avviamento ad impieghi sinora trascurati, oppure un lavoro temporaneo in attività senza scopo lucrativo, di utilità pubblica. Nello stesso ordine di idee, si dovrebbe tra l'altro scoraggiare il cumulo dei posti di lavoro, e l'espletamento di ore supplementari, e prevedere una riduzione normale dell'orario di lavoro o, persino, degli incentivi per l'occupazione a tempo parziale. Si dovrà inoltre compiere uno sforzo particolare per evitare gli squilibri strutturali dovuti all'evoluzione demografica, alla disparità tra la formazione ricevuta e il lavoro offerto e al lavoro delle donne.

3.2.3. La politica sociale

A prescindere dalla necessità di restaurare un'economia volta a realizzare la piena occupazione, occorre agire a favore delle categorie sociali più colpite dalla crisi economica: persone anziane, famiglie, ecc.

Tuttavia, la ripresa economica sarà duratura solo se poggerà ad un tempo sull'estensione dei mercati esterni e su un attivo mercato interno.

Ciò significa che è indispensabile garantire l'evoluzione del potere d'acquisto di tutti e aumentare il reddito delle categorie sociali più deboli.

Questo rilancio selettivo del consumo delle famiglie costituisce un elemento prioritario per ripristinare il clima di fiducia al quale si fa appello per lo sviluppo degli investimenti.

3.2.4. Contenimento dell'inflazione

Per realizzare una maggiore convergenza delle situazioni economiche e dello sviluppo dei diversi Stati membri, la lotta antiinflazionistica deve essere condotta principalmente nei paesi che hanno un alto tasso d'inflazione.

Ciò presuppone un'appropriata moderazione dell'aumento dei redditi, soprattutto nelle categorie a redditi elevati e nei settori avvantaggiati, il contenimento degli altri fattori di lievitazione dei costi e ciò presuppone pure che si mettano a punto degli strumenti che consentano di tenere sotto controllo le tendenze ad eccessivi aumenti dei prezzi.

A tal fine il Consiglio dovrà formulare le necessarie raccomandazioni sulla base delle proposte della Commissione e prendere decisioni atte a rendere le politiche comunitarie più compatibili con la politica antinflazionistica.

3.2.5. Politica monetaria

Il Comitato esprime la propria inquietudine quanto agli effetti della speculazione monetaria sugli sforzi volti a rinvigorire e ad ampliare il sistema comunitario dei cambi.

Esso sottolinea la necessità di un'intesa permanente tra gli Stati membri allo scopo di coordinare in modo adeguato le loro politiche monetarie. Inoltre, l'aumento della massa monetaria, che è stata eccessiva in vari paesi e che ha rappresentato una importante causa d'inflazione, va controllato, ma non a discapito dell'occupazione e della ripresa economica. Ciò

implica un maggiore coordinamento delle politiche delle banche centrali. Il passato recente ha dimostrato che un modo di agire energico e coordinato può arginare la speculazione e scongiurare il pericolo di crollo del sistema comunitario dei cambi, anche se la Francia si è vista nuovamente nell'obbligo di lasciare il «serpente monetario».

3.2.6. Politica dei bilanci

Benché l'indispensabile lotta contro la recessione e la disoccupazione e la recessione stessa comportino in tutti gli Stati membri un inevitabile aumento del disavanzo dei bilanci, occorre ora tenere sotto controllo nella misura del possibile l'evoluzione delle spese pubbliche.

Questo compito riveste ancora maggiore importanza in quegli Stati membri che quest'anno hanno conosciuto considerevoli passivi di bilancio e debbono tener conto di un gravoso debito pubblico. La riduzione di questi passivi può essere facilitata da azioni contro le frodi fiscali e migliorando la produttività della pubblica amministrazione.

Il Comitato ritiene giustificato che la Comunità europea aiuti in ampia misura i paesi che debbono affrontare particolari difficoltà e che essa abbinò alla concessione di aiuti delle condizioni ragionevoli.

3.2.7. Azione comunitaria

La Comunità stessa può svolgere un ruolo di primo piano nel creare le condizioni propizie per gli investimenti, per la stabilità dei prezzi e per la creazione di posti di lavoro. Un impegno degli Stati membri a conseguire nel corso dei prossimi 12 mesi tassi d'espansione economica e di occupazione più elevati di quanto oggi si preveda, avrebbe l'effetto di rinsaldare la fiducia di coloro che decidono in materia d'investimenti.

Il Consiglio di ministri dovrebbe, in conformità dell'articolo 145 del trattato, accordarsi sugli obiettivi da raggiungere sul piano nazionale, tenendo conto delle singole bilance dei pagamenti, dei tassi d'inflazione, della forza e delle debolezze, industriali e regionali, degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la creazione di una Banca europea delle esportazioni

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 76 del 1° aprile 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 25 marzo 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 25 marzo 1976,

vista la decisione del 30 marzo 1976, con la quale il proprio ufficio di presidenza ha incaricato la sezione «Relazioni esterne» di predisporre un parere sull'argomento,

vista la relazione presentata dal relatore, sig. Heniker-Heaton,

vista il parere formulato dalla predetta sezione nel corso della riunione dell'11 maggio 1976,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 maggio 1976 nel corso della 139^a sessione plenaria svoltasi il 25/26 maggio 1976,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

a maggioranza (2 voti contrari e 3 astensioni):

1. Introduzione

1.1. Nel luglio del 1975 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione sull'oppor-

tunità di istituire una Banca europea delle esportazioni (BEE). In tale documento la Commissione ne illustrava gli obiettivi ed i metodi e sosteneva che gli esportatori hanno urgente bisogno di ulteriori agevolazioni. In un primo tempo l'azione della BEE si impiegherebbe sul finanziamento e sull'assicurazione di contratti comunitari multilaterali relativi all'esportazione di grandi progetti di investimento e di beni strumentali (compresi i servizi connessi) in paesi extracomunitari.

1.2. Dal mese di luglio fino all'autunno la Commissione ha consultato gli assicuratori del settore pubblico e di quello privato specializzati nel credito all'esportazione e gli ambienti bancari ed industriali della Comunità.

1.3. Secondo la Commissione, la Banca dovrebbe essere creata parallelamente ai già esistenti istituti nazionali di assicurazione del credito, senza che sia prima necessario procedere ad un più stretto coordinamento delle loro operazioni o modificare sensibilmente le leggi ed i regolamenti in materia. Una volta creata, la Banca potrebbe contribuire all'armonizzazione delle pratiche comunitarie in altri settori del credito all'esportazione. In ogni caso, il nuovo organismo non rimpiazzerebbe le banche commerciali o altre banche che operano a sostegno delle esportazioni: l'obiettivo sarebbe piuttosto quello di fornire un sostegno complementare.

1.4. La BEE porrebbe le imprese europee su un piede di parità con i principali concorrenti di altri paesi quando presentano delle offerte per importanti

contratti multinazionali, il cui credito e la cui assicurazione verrebbero espressi in un'unica moneta, ove ciò risulti opportuno.

2. La proposta ufficiale della Commissione

2.1. Nel febbraio del 1976 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta concernente l'istituzione di una Banca europea delle esportazioni.

3. Esito delle consultazioni

3.1. Nella propria proposta, la Commissione sintetizza l'esito delle consultazioni svoltesi nello scorso autunno. Tutti gli interpellati sono stati concordi nel sostenere che l'attuale sistema è inadeguato a far fronte al previsto aumento dei contratti multinazionali. Tuttavia, si sono registrate divergenze d'opinione circa l'opportunità di istituire sin d'ora una BEE: alcuni gruppi sono fautori di questa tesi; altri invece sostengono che si deve dare la precedenza assoluta ad una più ampia armonizzazione degli attuali sistemi nazionali di assicurazione del credito.

3.2. Dopo aver valutato i pro e i contro, la Commissione ha deciso che una BEE rappresenterebbe ancora il mezzo migliore per risolvere i problemi posti dai contratti multilaterali.

4. Funzionamento e finanziamento della BEE

4.1. La BEE fornirebbe l'assicurazione crediti e contribuirebbe a finanziare, direttamente o indirettamente, attraverso gli istituti finanziari esistenti, le esportazioni di grandi progetti di investimento e di beni strumentali.

4.2. La Banca disporrebbe di un capitale iniziale di 100 milioni di UC, da prelevare dal bilancio comunitario. Essa potrebbe procurarsi fondi supplementari contraendo prestiti sui mercati finanziari nazionali ed internazionali; detti prestiti sarebbero garantiti dalla Comunità a concorrenza di un massimale stabilito annualmente nel bilancio. La Commissione ha optato per questa struttura mista del capitale per garantire alla Banca la massima flessibilità — è infatti difficile prevedere il volume degli affari che verranno trattati — e per consentire un rigoroso controllo sugli impegni contratti dalla BEE stessa.

5. Organizzazione della BEE

5.1. La Banca sarebbe dotata:

- di un consiglio d'amministrazione composto di 10 membri titolari e di 10 membri supplenti nominati dagli Stati membri e dalla Commissione. Il Consiglio, che agirebbe su proposta del comitato direttivo, prenderebbe le decisioni riguardanti le operazioni della Banca; ad esso competerebbe inoltre di approvare il regolamento interno, la relazione annuale redatta dal comitato direttivo ed il bilancio annuale. Il rappresentante della Commissione disporrebbe di un diritto di veto nell'interesse della Comunità, ma il consiglio d'amministrazione, qualora i suoi membri deliberassero a maggioranza assoluta, potrebbe adire il Consiglio. Se quest'ultimo non dovesse prendere una decisione contraria entro quindici giorni, il veto sarebbe confermato;
- di un comitato direttivo composto di un presidente e di 4 altri membri nominati dal consiglio d'amministrazione per un periodo di sei anni. Il comitato avrebbe il compito di preparare le decisioni del consiglio d'amministrazione e di provvedere alla loro esecuzione.

5.2. Le attività della Banca sarebbero soggette ad un esame da parte di un revisore autorizzato e della commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del trattato. La relazione e le osservazioni della commissione di controllo sarebbero sottoposte al Consiglio e al Parlamento europeo al più tardi dieci mesi dopo lo scadere dell'esercizio finanziario.

6. Osservazioni generali

6.1. Il Comitato economico e sociale approva l'istituzione di una Banca europea delle esportazioni che possa soddisfare le effettive necessità degli esportatori europei. Ciò significa che esso è fondamentalmente favorevole alla creazione di uno strumento europeo, al servizio di una politica commerciale comune, che fornisca dei crediti e una assicurazione-crediti per l'esportazione di progetti e per vendite effettuate all'estero da esportatori europei nel quadro di operazioni multilaterali, e le cui attività si affianchino a quelle degli istituti di credito esistenti. Il Comitato ritiene comunque che il maggior problema al quale gli esportatori sono attualmente confrontati consista nelle condizioni tecniche dei sistemi di assicurazione-crediti, piuttosto che, in alcuni casi, nel volume dei fondi disponibili.

6.2. Il Comitato ritiene tuttavia che ai progetti presentati da un solo fornitore o da più fornitori di un unico Stato membro della CEE non dovrebbe essere negato il sostegno che una BEE potrebbe

offrire, in quanto essi — a seconda della loro portata e della loro natura — possono infatti costituire per il paese interessato e, di conseguenza, per la Comunità, un importante fattore occupazionale. Inoltre tali progetti, quando offrono la possibilità di sviluppare il commercio aprendo nuovi sbocchi all'estero, meritano il sostegno comunitario ove, per un qualsiasi motivo, le agevolazioni nazionali fossero insufficienti.

6.3. Il Comitato è inoltre del parere che in casi eccezionali si dovrebbero prevedere operazioni multilaterali cui siano interessate anche imprese di paesi extracomunitari, a condizione che le aziende europee detengano una forte partecipazione e che l'intervento copra solo la quota-parte riguardante le imprese europee.

6.4. Da varie parti è stato chiesto se, invece di creare un nuovo organismo, non si potesse incaricare la Banca europea per gli investimenti di fornire un sostegno alle esportazioni connesse con importanti contratti multilaterali.

Al Comitato risulta che la Banca europea per gli investimenti non si occupa di crediti all'esportazione e delle assicurazioni di detti crediti; se dovesse svolgere questi compiti oltre ad espletare le sue attività, sarebbe necessario modificare sensibilmente il suo statuto. Inoltre, la BEI non è stata concepita come uno strumento per attuare la politica commerciale comune della Comunità. Per tale motivo il Comitato riconosce la necessità di creare un nuovo organismo e ne caldeggia l'istituzione.

6.5. Pur ritenendo che l'armonizzazione delle condizioni relative al credito all'esportazione sia necessaria ai fini di una concorrenza leale fra gli esportatori europei, il Comitato è dell'avviso che i progressi di tale armonizzazione non siano sufficientemente rapidi per migliorare le agevolazioni attualmente disponibili in relazione a progetti multilaterali e che la BEE debba poter contribuire attivamente ad accelerare il processo di armonizzazione.

6.6. Benché non abbia avuto modo di valutare il volume di affari perso dalle imprese europee perché i progetti multilaterali non hanno potuto beneficiare di efficaci agevolazioni di credito alle esportazioni, il Comitato ritiene che potrebbe trattarsi di perdite considerevoli. A suo giudizio, la Comunità dovrebbe riconoscere, al pari di altri paesi industrializzati, l'importanza che siffatte agevolazioni assumono ai fini della promozione delle esportazioni.

6.7. Il Comitato ritiene che una BEE potrebbe accrescere le possibilità, per delle offerte europee concertate riguardanti grandi progetti, di vincere la

concorrenza internazionale, in quanto esse potrebbero essere presentate con maggiore tempestività, specie per quanto concerne le condizioni finanziarie e d'assicurazione crediti.

Ma una Banca europea delle esportazioni potrebbe parimenti risultare utile se — in caso di progetti multilaterali — consentisse agli esportatori di beni strumentali di presentare agli acquirenti delle offerte espresse in un'unica moneta, ossia se essa coprisse gli esportatori dal relativo rischio di cambio.

6.8. Il Comitato è inoltre dell'avviso che il finanziamento di importanti progetti all'estero rivesta estrema importanza. Nella maggioranza dei settori industriali esiste una relazione diretta tra le condizioni finanziarie ed il livello dei prezzi, specie quando si tratta di crediti a lungo termine. Ciò significa comunque che occorre promuovere tutti i mezzi e tutte le azioni atti a migliorare le agevolazioni finanziarie in tutta la misura in cui il progetto lo giustifichi.

6.9. Il Comitato raccomanda altresì che l'assicurazione credito BEE copra l'intero periodo di validità del contratto.

6.10. L'evoluzione dell'economia mondiale esige una redistribuzione delle attività fra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Dato che detta redistribuzione sembra essere inevitabile, le economie comunitaria e nazionali dovrebbero prepararsi. A giudizio del Comitato, la Comunità dovrà concentrare sempre più le proprie esportazioni su vasti progetti tecnologici che interessino i paesi in via di sviluppo, su progetti aventi lo scopo di rendere più efficace lo sfruttamento delle risorse mondiali di materie prime, nonché su progetti che comportino investimenti nelle industrie dei suddetti paesi che occupano, relativamente, numerosa manodopera. Nel frattempo, anche all'interno della Comunità è in atto una redistribuzione delle attività. Ciò significa che vasti e complessi progetti di paesi comunitari destinati all'esportazione in paesi terzi interesseranno più di uno Stato membro e, forse, anche paesi extracomunitari. Date le attuali condizioni di concorrenza sui mercati internazionali, è necessario disporre di un sistema di crediti all'esportazione che sia competitivo, nell'ambito del quale la BEE eserciterà una funzione integrativa.

6.11. Secondo il Comitato, non dovrebbe inoltre sussistere alcuna contraddizione fra gli obiettivi della BEE e quelli di altri strumenti utilizzati dalla Comunità nelle sue relazioni esterne, specie in quelle con i paesi in via di sviluppo.

6.12. Considerati poi i problemi di disoccupazione che si pongono attualmente a tutti i paesi industrializzati, non si dovrebbe perdere alcuna occasione

opportuna per promuovere la creazione di posti di lavoro ed incrementare le esportazioni. Il Comitato reputa che tali occasioni di concludere affari debbano essere appoggiate, se si vuole che esse producano effetti benefici sulle bilance dei pagamenti dei paesi interessati.

6.13. Indipendentemente dalla sede che sarà scelta per la Banca, può essere necessario prevedere una rappresentanza locale e garantire che le imprese multilaterali abbiano un facile e rapido accesso alla Banca, accesso che in taluni casi sarà diretto.

7. Osservazioni particolari

Terzo «considerando» ed articolo 2

Il Comitato ritiene che non si dovrebbero privare automaticamente del sostegno della BEE le esportazioni di grandi progetti effettuate da un solo Stato membro e chiede alla Commissione di studiare in quale misura i contratti cui partecipano (con quote minoritarie) imprese di paesi terzi possano essere finanziati dalla BEE. Il testo va quindi modificato di conseguenza.

Articolo 1

Il Comitato propone di modificare come segue la seconda frase dell'ultimo comma:

«La Banca dovrebbe disporre di sufficienti riserve per evitare di riportare un deficit da un anno all'altro».

Articolo 3 (iv)

Il Comitato propone che nel paragrafo in esame si includano i rischi di cambio.

Articolo 4

A giudizio del Comitato il capitale iniziale della BEE potrebbe risultare troppo modesto.

Articolo 9

Il Comitato reputa che la procedura di votazione dovrebbe prevedere anche l'eventualità in cui i voti espressi nell'ambito del Consiglio risultino in pareggio.

Il Comitato chiede inoltre se non sia preferibile che il periodo entro il quale il Consiglio deve deliberare sia di un mese, anziché di quindici giorni.

Articolo 10

Il primo trattino va redatto come segue:

«... delibera sui prestiti della Banca e sulle sue operazioni di finanziamento e di assicurazione-crediti, su proposta del comitato direttivo».

Articolo 14, 4° paragrafo

Il Comitato chiede per quale motivo non vi sia alcuna disposizione per eventuali saldi attivi (vedi le osservazioni relative all'articolo 1).

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Henri CANONGE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Punto 6.4.

Sopprimere l'ultima frase del secondo capoverso e sostituirla con quanto segue:

«Tuttavia, secondo il Comitato, la Commissione dovrebbe ancora una volta considerare la possibilità di far svolgere alla BEI i compiti proposti per la BEE, che verrebbero ad aggiungersi alle attività che essa già esplica».

Motivazione

Per motivi economici ed amministrativi si ritiene opportuno evitare una proliferazione di organismi che si occupano del credito. Non dobbiamo dare l'impressione che la CEE sia una burocrazia in continua espansione. Si è pertanto favorevoli a questa razionale e pratica estensione delle attività della BEI, organismo competente e ben gestito. Se in seguito a detta estensione la Banca diventasse troppo grande o la sua gestione troppo difficile, potrebbe in seguito essere suddivisa, mentre una volta partiti su due binari diversi non sarà mai possibile riunirli.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 18, voti contrari: 59, astensioni: 2.

Parere in merito all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1975

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

La Commissione ha deciso in data 19 marzo 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul soggetto di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 198 del trattato che istituisce la CEE,

vista la richiesta di parere del 19 marzo 1976, trasmessa dalla Commissione delle Comunità europee,

vista la decisione del 2 aprile 1976, con la quale il presidente del Comitato ha affidato alla sezione «Affari sociali» l'incarico di elaborare il relativo parere,

visto il parere elaborato da tale sezione nel corso della 104^a riunione, del 13 maggio 1976, e ascoltata la relazione del sig. Noddings, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 nel corso della 139^a sessione plenaria, del 25 e 26 maggio 1976,

considerato che in tutti gli Stati membri delle Comunità europee si è manifestata nel 1975 una crisi economica che ha provocato un aggravamento della disoccupazione ed un importante tasso d'inflazione che, pur essendo meno elevato di quello registrato nel 1974, non è per questo meno preoccupante,

considerato che tale situazione crea gravi problemi sociali sul piano non solo dell'occupazione, ma anche della riduzione delle disparità sociali e del finanziamento dei regimi di previdenza sociale,

considerato che, oltre ad esaminare questi problemi, si deve analizzare l'azione svolta dalla Comunità in campo sociale e formulare alcuni suggerimenti al riguardo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

a maggioranza (1 voto contrario e 8 astensioni):

Il Comitato economico e sociale rammenta di essersi già pronunciato su un certo numero di fatti caratterizzanti dell'evoluzione della situazione sociale comunitaria nel 1975, formulando in particolare dei pareri riguardanti la disoccupazione, gli interventi del Fondo sociale, i lavoratori migranti, la parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, l'aggiornamento del programma d'azione sociale e la povertà. Nel presente parere il Comitato ha quindi voluto insistere sulla gravità della situazione sociale, approfondendo taluni importanti aspetti precedentemente analizzati ed apportando altri elementi di considerazione a quelli già esposti.

1. L'occupazione

La situazione occupazionale è andata ulteriormente deteriorandosi poiché, secondo i dati forniti dalla Commissione, alla fine del 1975 i disoccupati totali negli Stati membri della Comunità ammontavano a circa cinque milioni e mezzo. Il Comitato rileva che parallelamente alle cifre elevate relative alla disoccupazione, in alcuni settori esistono molti posti di lavoro vacanti che non vengono assegnati. I motivi di ciò sono complessi, ma a tale situazione dovrebbe essere attribuita maggiore importanza, allo scopo di trovare delle soluzioni pratiche.

1.1. Tutte le categorie sociali risentono di questo aggravamento della disoccupazione, che colpisce i lavoratori dipendenti occupati nell'industria, come pure nel commercio e nei servizi; per questa categoria di persone si dispone di alcune cifre globali, relative sia al numero dei disoccupati, sia alla durata del periodo di disoccupazione che tende a diventare sempre più lungo.

Nonostante sia più difficile conoscere la situazione dell'occupazione e della sottoccupazione degli indipendenti, è noto che anche per tale categoria esistono delle difficoltà, specie per aziende artigianali. Tale situazione è diffusa inoltre negli ambienti agricoli e nelle zone rurali svantaggiate, in cui si constata un esodo costante e di grandi dimensioni, a causa dell'inadeguatezza delle strutture di sfruttamento e dei servizi sociali, nonché della mancanza di posti di lavoro in altri settori economici nelle zone rurali.

1.2. Oltre al fatto che i problemi occupazionali investono tutte le categorie sociali, va rilevato che talune di esse sono state colpite in modo particolare. A tal proposito il Comitato farà particolare riferi-

mento alle persone che sono alla ricerca del primo impiego.

1.2.1. Si tratta principalmente dei giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni, ma anche delle donne che, dopo aver allevato i figli, o in seguito al decesso del marito o al divorzio, si presentano per la prima volta sul mercato del lavoro. Nella maggior parte dei casi queste categorie di aspiranti ad un lavoro incontrano gravi difficoltà ad essere assunte. Le cause possono essere di varia natura, talune puramente congiunturali, altre più profonde, maggiormente legate alle strutture esistenti.

1.2.1.1. È così che in questo periodo di instabilità economica, all'apparire di sintomi che preannunciano una ripresa dell'attività, le imprese preferiscono, peraltro logicamente, far lavorare a tempo pieno i disoccupati parziali che già fanno parte delle loro maestranze, o far fare, d'altro canto, delle ore supplementari, piuttosto che procedere ad assunzioni. Se hanno bisogno di nuovo personale, taluni imprenditori ricorrono alla manodopera procurata dalle ditte che forniscono lavoro temporaneo. Altri cercano dei lavoratori che abbiano già acquisito un'esperienza specifica per il lavoro che dovranno svolgere, risparmiando così l'onere, talvolta elevato, della formazione. In tutti questi casi, le persone alla ricerca di un primo impiego vengono scartate. A questo proposito è opportuno rammentare che esistono anche altri elementi negativi che influiscono sulle assunzioni dei giovani, come, per esempio, il lavoro «clandestino», che dovrebbe essere esaminato in maniera più approfondita in un altro contesto.

1.2.1.2. Tuttavia, all'origine delle difficoltà incontrate da queste categorie di disoccupati non sta unicamente la congiuntura sfavorevole. Nel parere del Comitato sull'evoluzione della situazione sociale nei paesi della Comunità nel 1974 era già stata posta in luce la sfasatura esistente fra la formazione professionale e generale dei giovani e le qualifiche richieste per ottenere i posti offerti.

Malgrado le azioni intraprese (aiuto di 40 milioni di UC), sulla base dell'articolo 4 del Fondo sociale europeo, per la formazione o la riqualificazione dei giovani di età inferiore ai 25 anni, con precedenza a quelli in cerca del primo impiego e malgrado gli avvertimenti formulati al livello sia degli Stati, sia della Comunità (Studio del Comitato economico e sociale sui sistemi d'istruzione generale e di formazione professionale, doc. CES 926/73) tale problema resta estremamente grave. Infatti, alle difficoltà citate si aggiungono quelle dovute alle disparità regionali, segnatamente nelle zone rurali svantaggiate dove i giovani che per evidenti motivi di distanza e, talvolta, di reddito, non hanno potuto beneficiare né di un orientamento, né di informazioni, né di una formazione professionale equivalente a quella acquisita dai giovani che vivono nelle aree urbane, sono per lo più costretti ad emigrare nelle città e nelle regioni più favorite, senza però avere la certezza di trovarvi rapidamente un la-

voro. In realtà, le proposte avanzate dalla Commissione nel 1971 ed intese a dare la priorità alla creazione di posti di lavoro alternativi nelle regioni agricole svantaggiate, sono restate lettera morta.

1.2.1.3. Occorre trovare delle soluzioni e prendere delle decisioni con sollecitudine per risolvere il problema delle persone in cerca del primo impiego. I paesi della Comunità non possono lasciare impunemente senza lavoro da 1 milione e mezzo a 2 milioni di giovani di età inferiore ai 25 anni, senza contare quelli che il prossimo giugno lasceranno le scuole e le università e cercheranno uno sbocco sul mercato del lavoro. Tutto questo avrebbe e già ha notevoli conseguenze di ordine economico, in quanto ciò costa caro a taluni paesi, in termini di indennità di disoccupazione e di capacità produttiva non utilizzata.

Ma le conseguenze sono anche di natura umana e politica: sentendosi esclusi dal processo economico, per i giovani risulterà ancor più difficile inserirsi nella società ed essi saranno quindi più sensibili ai richiami della contestazione.

Le prospettive di soluzione potrebbero contemplare vaste azioni:

- sensibile aumento dell'offerta di lavoro dovunque ciò sia possibile, economicamente valido, e risponda a una domanda insoddisfatta di beni o di servizi: a questo scopo individuare ed eliminare gli ostacoli, di qualsiasi natura, alla creazione di nuovi posti di lavoro; incentivare i settori e le iniziative capaci di risultati solleciti e, preferibilmente, con bassa densità di investimenti in rapporto al numero dei posti di lavoro creati;
- formazione e riqualificazione, in particolare nel caso di riconversione di imprese;
- iniziative intese a sviluppare l'orientamento, la formazione, l'informazione e la promozione professionali;
- politica attiva di formazione polivalente da parte degli Stati membri;
- rivalorizzazione del lavoro manuale da un triplice punto di vista: considerazione umana, condizioni di lavoro, remunerazione;
- provvedimenti intesi ad ottenere una più equilibrata ripartizione dei posti di lavoro disponibili.

Il Comitato ha preso atto con interesse delle misure adottate, in certi Stati membri, per favorire l'occupazione dei giovani.

1.2.2. Oltre ai problemi delle persone in cerca di prima occupazione, si deve porre l'accento anche su quelli di altre categorie di lavoratori:

- le persone anziane, il cui ricollocamento è spesso assai difficile. Per alcune di esse, il pensionamento anticipato ha non solo gravi conseguenze psicologiche ma talvolta anche riflessi non trascurabili di ordine finanziario;
- i lavoratori migranti, segnatamente quelli costretti a tornare nei rispettivi paesi d'origine, e più particolarmente nelle zone rurali svantaggiate, dove contribuiscono ad accrescere la sottoccupazione;
- le donne, che incontrano particolari difficoltà a reinserirsi nella vita professionale.

1.2.3. Per quanto riguarda tutti questi problemi dell'occupazione, il Comitato auspica che vengano proseguite le riunioni periodiche del comitato permanente dell'occupazione, che erano state tenute nel 1975. Inoltre, la conferenza tripartita (ministri del lavoro e degli affari economici degli Stati membri, rappresentanti dei datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori) che si riunirà nuovamente nel giugno prossimo, si occuperà di tali problemi. Quanto alle altre proposte, il Comitato giudica positiva l'organizzazione di incontri paritetici settoriali a livello europeo ed auspica che essi vengano estesi. Se tali incontri rispondessero ai desideri degli interlocutori sociali e seguissero le modalità differenziate da loro auspiccate, sarebbe opportuno che essi sfociassero nella creazione di comitati paritetici europei.

1.2.4. In ogni caso, nel momento in cui sul piano internazionale e comunitario sono avviate importanti discussioni tra interlocutori sociali e rappresentanti dei governi in merito all'occupazione, il Comitato richiama l'attenzione sugli aspetti strutturali della disoccupazione che infierisce nella Comunità e contro la quale non è stato sinora possibile lottare con efficacia.

Il numero dei disoccupati non è diminuito in modo significativo e permane al di sopra dei 5 milioni; analogamente, non è possibile prospettare ragionevolmente un prossimo ritorno alla situazione che ha caratterizzato lo sviluppo economico e sociale della Comunità negli anni sessanta.

Il Comitato rileva l'inquietudine delle autorità pubbliche e degli interlocutori sociali che, in tutti i paesi della Comunità, si concertano a tutti i livelli per

meglio circoscrivere il fenomeno della disoccupazione. Ciò nonostante, è giunto a suo avviso il momento di superare la fase della riflessione, per quanto costruttiva sia, per incamminarsi risolutamente sulla strada dell'azione e delle decisioni, tanto più che la Comunità deve cogliere l'occasione che le viene offerta di difendere principi di politica economica e sociale comune nelle concertazioni che si avviano sul piano mondiale in materia di occupazione.

Il Comitato ribadisce al riguardo che uno degli obiettivi principali dev'essere la soppressione delle disparità strutturali e regionali mediante una politica comunitaria dell'occupazione attiva e concentrata, politica che va concepita e praticata in stretta connessione con le altre politiche comuni richieste dall'attuazione della Unione economica e monetaria.

Ciò non toglie che si debbano utilizzare meglio i mezzi disponibili a livello nazionale e comunitario onde apportare soluzioni immediate, concrete e precise a taluni problemi originati dalla crisi.

2. Riduzione delle ineguaglianze sociali

2.1. Nel parere sull'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1974 il Comitato ha già posto l'accento sulla funzione motrice dell'inflazione nell'accrescimento delle ineguaglianze sociali, in quanto colpisce più gravemente le persone aventi bassi redditi.

2.1.1. Il Comitato non può che approvare la politica perseguita in tutti gli Stati membri e diretta a ravvicinare i salari più bassi ai livelli di quelli più elevati, facendo in modo che i primi aumentino in proporzione maggiore rispetto ai secondi. Tale politica non dovrebbe però penalizzare le categorie di lavoratori qualificati ed altamente qualificati.

2.1.2. Il Comitato rileva tuttavia che gli aumenti salariali sono stati diversi da settore a settore e che quelli in cui i salari sono aumentati di meno sono anche quelli maggiormente colpiti dalla disoccupazione.

2.1.3. D'altro canto, in taluni casi, il reddito medio di numerosi conduttori agricoli, già inferiore al reddito medio dei lavoratori dei settori secondario e terziario, ha subito una riduzione, in termini relativi. Questa diminuzione è preoccupante perché costituisce una delle cause dell'esodo dalle campagne e contribuisce attualmente ad accrescere il numero dei disoccupati.

2.1.4. Infine, queste difficoltà d'occupazione hanno prodotto delle ineguaglianze fra i lavoratori occupati a tempo pieno e quelli ad orario ridotto o i disoccupati, che, per vivere, devono accontentarsi delle indennità che ricevono.

2.2. Il Comitato non intende sottovalutare gli importanti provvedimenti adottati a livello nazionale o comunitario nel corso del 1975; tuttavia, esso si rammarica per il fatto che talune categorie di persone più vulnerabili abbiano continuato a risentire più di altre dell'aumento dei prezzi al consumo; occorre altresì notare che in taluni paesi non è stato possibile evitare l'accentuarsi delle ineguaglianze dovute ai diversi livelli di previdenza sociale.

2.2.1. In taluni Stati, ad esempio, i vari tipi di pensione sono stati adeguati in proporzione maggiore dell'incremento dei prezzi. Tale linea di condotta non è stata però seguita in tutti i paesi; inoltre, molte persone anziane percepiscono ancor oggi pensioni o assegni di vecchiaia che sono lungi dal costituire un «minimo vitale» effettivo. In taluni Stati membri l'adeguamento avviene ad intervalli troppo lunghi e solo quando è già scemato il potere d'acquisto delle persone anziane.

2.2.2. Un certo numero di paesi hanno intrapreso vaste azioni dirette ad aumentare le pensioni dei minorati e a livello sia nazionale che comunitario sono state adottate misure positive volte ad inserire tali categorie di persone nella vita professionale.

Tuttavia, è lecito temere che, rispetto alle necessità, tali provvedimenti si rivelino insufficienti dato che il numero dei minorati è in costante aumento, per motivi ben noti. Va inoltre segnalato che si è fatto troppo poco in favore delle madri di famiglia minorate che non svolgono un'attività professionale.

2.2.3. Nel corso del 1975 la maggioranza degli Stati membri ha ritoccato l'ammontare delle prestazioni a favore delle famiglie e corrisponde un assegno sin dalla nascita del primo figlio.

Nel complesso, però, gli assegni familiari non hanno raggiunto un livello tale da consentire di compensare le spese necessarie per la cura e l'educazione dei figli. Inoltre, in taluni paesi gli aumenti decisi non sempre hanno compensato i rincari, specie se si tiene conto dei termini d'applicazione. Si è quindi lungi dall'aver realizzato quella progressione delle prestazioni raccomandata dalle organizzazioni familiari dei vari paesi, le quali chiedono che in tutti i settori venga condotta una politica familiare globale, che contempli anche gli aspetti fiscali.

Il Comitato richiama l'attenzione sulla necessità di spiegare alle famiglie — con un linguaggio semplice — quali sono i loro diritti alle varie prestazioni e di semplificare le formalità amministrative.

2.3. Su un piano più generale ci si rammarica che in taluni settori i provvedimenti decisi dai vari paesi non sempre abbiano creato una maggiore giustizia sociale.

2.3.1. Ad esempio, se la politica degli alloggi seguita da taluni Stati può essere considerata come un successo sul piano sociale, ciò non vale purtroppo per gli altri paesi. In alcuni Stati membri hanno beneficiato delle abitazioni dette «sociali» categorie di persone aventi redditi maggiori di quelle cui esse erano destinate in origine, col risultato che ampi strati della popolazione continuano a vivere in alloggi vecchissimi. In altri paesi, le iniziative nel campo dell'edilizia popolare non sono state sufficienti.

2.3.2. Inoltre, le misure adottate per ridurre i divari fra i redditi delle persone fisiche si sono basate principalmente sui salari, che sono i redditi più facilmente accertabili.

Per ottenere una maggiore giustizia sociale è indispensabile conoscere ogni tipo di reddito e persino i patrimoni. Tale conoscenza è al giorno d'oggi indispensabile tanto più che la congiuntura economica favorisce l'aumento dei redditi non controllabili.

Inoltre, anche la fiscalità assume, specie in questo periodo d'inflazione, un'importantissima funzione ai fini della riduzione delle disparità sociali.

2.3.3. Tale ricerca di una maggiore giustizia sociale implica anche un'attività politica antinflazionistica. Come si è detto precedentemente, l'inflazione costituisce, di per sé, un fattore che accentua le ineguaglianze sociali.

Nella maggioranza dei paesi, ad esempio, i piccoli risparmi hanno prodotto un tasso d'interesse negativo, il che costituisce una palese ingiustizia sociale.

2.4. Il Comitato segue con vigilante attenzione tali problemi, preoccupato del rischio di tensioni sociali, conseguenza di situazioni intollerabili. Anche se una certa dinamica dell'economia può comportare delle spiegabili ineguaglianze, queste devono però essere contenute, se non si vuol correre il rischio di forti, e comprensibili, tensioni sociali.

3. Il finanziamento dei regimi di previdenza sociale

Sul piano sociale il 1975 è stato fra l'altro caratterizzato dalle crescenti difficoltà incontrate da tutti gli

Stati membri per finanziare i regimi di previdenza sociale.

In taluni Stati membri, questa situazione pone alcuni problemi sul piano della gestione e della competitività delle imprese, come pure su quello della politica degli investimenti della mano pubblica e della continuità delle prestazioni. Inoltre, delle società che occupano numerosa manodopera nella Comunità europea sarebbero tentate di insediare i loro stabilimenti nei paesi in cui la manodopera è a buon mercato.

3.1. L'assicurazione contro la disoccupazione

Il forte incremento, provocato dalla situazione occupazionale, delle spese per l'assicurazione contro la disoccupazione costituisce per tutti gli Stati membri un notevole onere finanziario, che si ripercuote sull'economia.

3.2. La sicurezza sociale propriamente detta

3.2.1. Le spese sostenute dalla maggioranza degli Stati membri per la sicurezza sociale sono fortemente aumentate per numerosi motivi: adeguamento delle pensioni, abbassamento dell'età del pensionamento per l'assicurazione vecchiaia, invecchiamento della popolazione, incremento dei costi delle prestazioni sanitarie, ecc., per l'assicurazione malattia, nonché spese indebitamente accollate, in taluni Stati, alla sicurezza sociale.

3.2.2. All'aumento di queste spese non ha fatto purtroppo riscontro un incremento delle entrate, anzi, in taluni casi il gettito di queste ultime è diminuito del corso del 1975. Infatti, e ciò risulta tanto più rispondente alla realtà negli Stati in cui i contributi prelevati sui salari sono, in proporzione, rilevanti rispetto alle altre entrate, il rapporto contribuenti-beneficiari continua a deteriorarsi: la causa risiede, per il momento, nelle difficoltà occupazionali e, a più lungo termine, nella situazione demografica esistente nella maggioranza degli Stati, la quale porta ad un invecchiamento della popolazione; anche se nei prossimi due o tre anni si prevede un afflusso di giovani contribuenti, ciò probabilmente non contribuirà a rallentare in modo sensibile tale tendenza.

3.2.3. A giudizio del Comitato, si tratta di problemi assai allarmanti per i quali è indispensabile trovare sollecitamente delle soluzioni, intese a ridurre taluni costi che non sono necessari ed a rendere la protezione sociale più efficace; si dovrebbero inoltre riesaminare i criteri di finanziamento dei vari regimi.

3.3. I servizi sociali

In tutti gli Stati membri è aumentato nel 1975 il numero dei beneficiari dei servizi sociali. Oltre ai problemi umani che pone la condizione di «assistito», non va dimenticato, nemmeno in questo caso, che tali prestazioni accrescono l'onere finanziario sostenuto dagli Stati e dalle collettività locali.

Come conseguenza dell'aumento di tali oneri, taluni Stati hanno dovuto licenziare lavoratori sociali o limitare le assunzioni che sarebbero state peraltro necessarie. Altri hanno incoraggiato il volontariato. Anche se taluni sindacati dei lavoratori sociali temono che gli Stati si sottraggano in tal modo alle loro responsabilità, il Comitato guarda con vivo interesse allo sviluppo del lavoro sociale volontario come fattore di integrazione, di comunicazione e di umanizzazione dei rapporti sociali, purché, tuttavia, esso non riduca la responsabilità dei competenti servizi pubblici.

4. L'azione della Comunità ed i suggerimenti del Comitato

4.1. Dinanzi alla situazione economica e sociale delineatasi nel 1975 e a quella che si può prevedere per il 1976, il Comitato si rammarica per il fatto che l'azione comunitaria sia stata spesso troppo lenta e non abbastanza efficace.

Si riconosce che, soprattutto nel quadro del programma d'azione sociale, sono state intraprese delle azioni a favore della riqualificazione di talune categorie di lavoratori (migranti, donne, minorati) e si è avviato un programma di lotta contro la povertà.

Il Comitato permanente dell'occupazione si è riunito regolarmente ed è stata organizzata una conferenza tripartita sulla situazione economica e sociale della Comunità.

Il Comitato prende atto con compiacimento dei provvedimenti decisi ed attuati in questo campo.

4.2. Tuttavia, il Comitato desidera formulare delle riserve su taluni punti.

4.2.1. Riguardo ai suggerimenti formulati nel proprio parere sull'evoluzione della situazione sociale della Comunità nel corso del 1974, il Comitato si compiace dell'iniziativa presa dalla Commissione in materia di programma d'azione per l'igiene e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché del-

la ricerca concernente gli indicatori sociali e l'armonizzazione delle statistiche sociali; esso si rammarica però che da tali lavori non si siano tratte le debite conclusioni. Esso auspica di essere consultato in tempo utile su tali argomenti.

4.2.2. Il Comitato esprime il proprio rammarico per il fatto che, tuttora, non sono disponibili i risultati dello studio sull'evoluzione demografica nella Comunità, richiesto nel precedente parere sull'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

4.2.3. Esso rileva che taluni provvedimenti già decisi da tempo non sono stati posti in atto o che la loro applicazione è troppo lenta. Ciò è particolarmente evidente, come già si è detto, per quanto concerne le condizioni di lavoro, la ricerca di un'armonizzazione delle statistiche dirette a creare validi indicatori sociali e l'elaborazione di conti e di bilanci sociali annuali. Il Comitato deplora inoltre il ritardo nell'insediamento della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a Dublino.

4.3. Per tutti questi motivi il Comitato, oltre a quanto già raccomandato nel presente parere in relazione a ciascuno dei punti trattati, suggerisce:

4.3.1. che venga rapidamente portato a termine lo studio richiesto lo scorso anno sui problemi demografici;

4.3.2. che siano attuati quanto prima i provvedimenti raccomandati nel parere del Comitato economico e sociale del 1° aprile 1976, concernente il coordinamento degli strumenti nazionali delle politiche dell'occupazione;

4.3.3. che si predisponga quanto prima uno studio sui mezzi atti a proteggere i piccoli risparmiatori dagli effetti dell'inflazione, nello spirito della risoluzione del luglio 1975 del Parlamento europeo;

4.3.4. che siano intensificati gli sforzi volti ad armonizzare sollecitamente le statistiche, onde introdurre degli indicatori sociali attendibili ed elaborare ogni anno dei conti e dei bilanci sociali che comprendano tutti i settori e tutte le regioni;

4.3.5. che il programma di lavoro per il 1976 annunciato dalla Commissione nel quadro del programma d'azione sociale segua fedelmente il calendario previsto;

4.3.6. che abbia luogo rapidamente una concertazione approfondita fra gli interlocutori sociali sul problema dei legami fra formazione professionale iniziale o permanente ed occupazione;

4.3.7. che la Commissione, di concerto con il segretariato permanente del comitato dell'occupazione, svolga un'azione continua, in particolare mediante la promozione dell'occupazione dei giovani;

4.3.8. che sia garantito un miglior coordinamento tra i vari strumenti cui dispone la Comunità (Fondo sociale, Fondo regionale, BEI, FEAOG).

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Punto 2.1.4.

Aggiungere alla fine di tale punto il seguente testo:

«L'aumento di tali indennità, anche se necessario, può indurre alcuni disoccupati, in certi casi ed in certi Stati ed indipendentemente da altri legittimi motivi, ad esitare ad accettare un nuovo impiego che offrirebbe loro un reddito prossimo alle indennità percepite, alle quali si aggiungono talvolta vari vantaggi».

Motivazione

Nel quadro di una riduzione delle ineguaglianze sociali le persone che lavorano dovrebbero avere un reddito pari, oppure superiore, a quello di coloro che sono senza lavoro, senza tuttavia chiamare in causa la responsabilità di questi ultimi.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 22, voti contrari: 49, astensioni: 21.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico deliberato di rifiuti in mare

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. n. C 40 del 20 febbraio 1976, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 21 gennaio 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 21 gennaio 1976,

vista la decisione — presa dal proprio ufficio di presidenza il 27 gennaio 1976 — di incaricare la sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» di preparare il parere sull'argomento,

visto il parere espresso dalla suddetta sezione il 13 aprile 1976 e vista la relazione del sig. De Grave,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi il 25 e 26 maggio 1976 (seduta del 26 maggio),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Osservazioni di ordine generale

1.1. Il Comitato approva la proposta di direttiva, ma la considera soltanto una prima tappa, che assicura le disposizioni minime indispensabili. Infatti, secondo quanto il Consiglio ha affermato nel programma d'azione in materia di ambiente, del 22 novembre 1973 ⁽¹⁾, e la Commissione ha rammentato nel «Progetto di risoluzione del Consiglio concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale», del 24 marzo 1976:

«Di tutte le forme d'inquinamento, quella dei mari è indubbiamente, e lo sarà ancora di più in futuro, una delle più pericolose per le sue conseguenze sugli equilibri biologici ed ecologici fondamentali che regolano la vita sul nostro pianeta, per la gravità del deterioramento già raggiunto, per la diversità delle origini dell'inquinamento e per la difficoltà di controllare se i provvedimenti adottati vengono rispettati. L'inquinamento dei mari è già particolarmente avanzato. Si osservano infatti un'accumulazione inquietante di certi agenti inquinanti nel plancton, negli altri organismi viventi, nei sedimenti e, in certi estuari e in talune zone costiere, un rischio non trascurabile di eutrofizzazione».

1.2. Il Comitato auspica quindi che vari punti della proposta di direttiva siano resi più rigorosi sia modificando il testo stesso ora presentato, sia adottando a breve scadenza disposizioni complementari.

1.3. A giudizio del Comitato, l'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri, la diversità delle operazioni di controllo e delle sanzioni ed il carattere poco preciso di alcune disposizioni degli allegati possono avere come conseguenza modalità diverse di applicazione nei vari Stati e, quindi, sensibili distorsioni di concorrenza da un paese all'altro.

1.4. Il Comitato desidera citare specificamente, nelle osservazioni di ordine generale, i seguenti problemi che, a suo parere, non sono presi abbastanza in considerazione: l'aumento della percentuale di agenti inquinanti presenti nelle acque marine ed i suoi effetti su certe derrate alimentari di origine marina, il controllo dei fenomeni di sinergia, l'effetto sui fondali marini, la necessità di un'azione preventiva, la giusta applicazione del principio «chi inquina, paga». Ne derivano alcuni suggerimenti relativi agli articoli e agli allegati, che sono indicati nelle osservazioni di ordine specifico, ed altre osservazioni particolari, riguardanti, segnatamente, le navi interessate (articoli 2 e 4) e la necessità di un'applicazione più uniforme e più autenticamente comunitaria di certe disposizioni che si prestano a interpretazioni divergenti da uno Stato membro all'altro, anche nel caso che tutti gli Stati membri firmino le varie convenzioni.

1.5. *Le percentuali d'inquinanti presenti nei mari e i loro effetti su talune derrate alimentari*

1.5.1. Uno dei problemi più gravi consiste nella persistenza di sostanze tossiche che sono attive in debole concentrazione. Ma la direttiva mira in particolare a vietare lo scarico di sostanze altamente tossiche. Del resto, nell'allegato I, lettera B, si precisa che «questo allegato non si applica a sostanze rapidamente rese innocue da processi fisici, chimici o biologici in mare...». I processi fisici di diluizione o di precipitazione possono eliminare il grado elevato di tossicità di alcuni rifiuti, senza però che tali inquinanti siano necessariamente resi innocui.

1.5.2. Di fatto, gli organismi filtranti e gli animali che si trovano al termine della catena alimentare possono concentrare inquinanti a dosi molto elevate, e simile fenomeno può essere più preoccupante nei

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973.

mari chiusi. Nella maggior parte dei paesi della Comunità non esistono ancora norme di immissione in commercio che dichiarino inadatti al consumo i pesci, i molluschi e i crostacei contaminati dai metalli pesanti, nonostante che vengano spesso superate le percentuali considerate a livello internazionale come ammissibili.

1.5.3. Ogni ulteriore inquinamento, anche se reso localmente non pericoloso dai «processi fisici» (vedi allegato I, lettera B), può dunque accrescere le percentuali già presenti, soprattutto nei mari chiusi, e rendere il pesce inadatto al consumo.

1.5.4. È necessario quindi:

- rendere la direttiva più rigorosa a tale riguardo, escludendo dalla lettera B dell'allegato I alcuni processi fisici quali la diluizione o la dispersione, almeno per gli inquinanti che, in debole concentrazione, hanno effetti nefasti;
- definire tempestivamente norme comunitarie al di là delle quali i pesci, i crostacei e i molluschi siano dichiarati inadatti al consumo: ciò allo scopo di evitare che, per una sorta di selezione negativa il cui meccanismo è ben noto, i consumatori dei paesi nei quali la regolamentazione è eccessivamente tollerante, inesistente o ancora poco applicata siano forniti in via prioritaria di derrate inquinate.

1.6. *Gli effetti di sinergia*

1.6.1. L'effetto di sinergia o di inibizione prodotto dalle sostanze aggiunte all'ambiente marino è poco conosciuto e difficilmente controllabile. Se ne potrebbe forse tener conto in modo più specifico rafforzando la direttiva in certi punti (localizzazione e modalità degli scarichi). Così, ad esempio:

- il nichel, relativamente non tossico, aumenta di dieci volte la tossicità del rame;
- la riduzione del pH nell'acqua favorisce la metilazione del mercurio inorganico da parte di certi batteri aerobi.

Per ridurre i pericoli sin qui descritti, ed eventualmente per trarre vantaggio da alcuni effetti di inibizione, sarebbe auspicabile, prima di concedere le autorizzazioni, procedere ad un controllo e ad una consultazione a livello europeo, soprattutto per quanto riguarda le zone e le modalità di scarico.

1.6.2. Il Comitato si compiace di constatare che d'ora in avanti si terrà conto degli effetti di sinergia in misura molto maggiore.

1.7. *L'inquinamento dei fondali marini*

1.7.1. L'inquinamento di superficie o di certe zone si elimina solo lentamente. Tuttavia, un inquinamento di tal genere può, in certi casi, essere meno dannoso di certe forme d'inquinamento meno reversibile dei fondali provocato da fanghi, anche non tossici. I fanghi possono formare una crosta sterile che arresta gli scambi chimici o biochimici del fondale (putrefazione del plancton morto, ossido-riduzione). Ma simili scambi liberano i corpi semplici a partire dai quali il fitoplancton, servendosi della luce come energia, produce ossigeno, compie la prima sintesi delle proteine e costituisce così il primo elemento di un lungo circuito alimentare che determina la ricchezza del patrimonio ittico.

1.7.2. Lo scarico di fanghi, soprattutto alle modeste profondità in cui si sviluppa la vita marina (la zona eufotica non si spinge oltre i 100—200 metri di profondità), può provocare una riduzione della flora e della fauna contemporaneamente ad una riduzione della capacità di degradazione del mare e ciò indipendentemente dal carattere di tossicità dei rifiuti.

1.7.3. Dato che, prendendo certe precauzioni, è possibile scaricare i fanghi in maniera meno dannosa, il Comitato ritiene che la vita marina e la produzione di ossigeno debbano beneficiare di una particolare protezione contro i fanghi anche non tossici, il che può essere attuato unicamente definendo, a livello comunitario:

- le zone di scarico, particolarmente in funzione della loro profondità e di altre caratteristiche,
- i procedimenti di scarico,
- le epoche di scarico,
- le quantità scaricate,
- la natura dei rifiuti.

1.8. *La necessità di un'azione preventiva*

1.8.1. Il Comitato rammenta una sua tesi già espressa a varie riprese e alla quale essa attribuisce una grande importanza e cioè che ci si deve sforzare di ridurre l'inquinamento non solo riciclando i rifiuti, ma anche impiegando prodotti riutilizzabili, riciclabili o degradabili.

1.8.2. Il Comitato constata con soddisfazione che la Commissione ha accettato quanto segue come primo principio di una politica ecologica:

«La migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti...».

Tale preoccupazione è prevalsa anche al momento dell'adozione, da parte del Consiglio, della direttiva del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, nella quale la Commissione aveva raccomandato, tra l'altro, «un'azione comunitaria intesa ad evitare la diffusione di prodotti di difficile smaltimento».

1.8.3. Il Comitato auspica quindi che le possibilità di reimmissione in ciclo e soprattutto l'azione preventiva siano sviluppate con le tecniche più appropriate, così da ridurre la quantità di rifiuti da scaricare in mare.

1.9. Il principio «chi inquina, paga»

1.9.1. Il principio «chi inquina, paga» non viene applicato in modo corretto, quando il diritto di scaricare in mare sostanze, anche tossiche, può essere ottenuto senza contropartita finanziaria. Tale diritto a inquinare senza contropartita può rendere meno competitivi altri tipi di distruzione che risulterebbero meno dannosi, quali la reimmissione in ciclo dei rifiuti o un'azione preventiva nel campo delle materie prime o delle tecniche che vengono impiegate. Un simile diritto può quindi agire da freno sull'adozione di tecniche meno inquinanti, le quali prevalrebbero naturalmente, in base alle leggi del mercato, se il costo dei danni, che senza dubbio è difficilmente quantificabile, fosse posto a carico di chi ha causato l'inquinamento.

1.10. Le distorsioni di concorrenza che possono sussistere

1.10.1. Il Comitato prende nota del fatto che la direttiva in oggetto potrà ridurre una causa di distorsione di concorrenza tra gli Stati membri e i paesi terzi firmatari delle convenzioni internazionali in materia. Il Comitato è pur sempre preoccupato, però, per le distorsioni che potrebbero sussistere nei confronti dei paesi terzi non firmatari e per gli effetti di tali distorsioni sull'economia e sull'occupazione. Simili distorsioni potrebbero permettere anche l'esportazione dell'inquinamento dai paesi ricchi nei paesi poveri.

2. Osservazioni di ordine specifico

2.1. Il Comitato prende nota del fatto che, nel titolo e nel testo della versione francese della direttiva, la parola «déversement» va sostituita con «immersion».

2.2. Articolo 2

2.2.1. Il Comitato desidererebbe che la lettera a) del paragrafo 1 fosse modificata come segue: «dallo scarico effettuato fortuitamente o connesso alle normali operazioni...». Ciò consentirebbe di vietare lo scarico in mare di oggetti galleggianti e di altri rifiuti indesiderabili provenienti dal normale consumo dei passeggeri e degli equipaggi delle grandi navi.

2.2.2. A giudizio del Comitato la direttiva, al pari della convenzione di Londra, dovrebbe applicarsi a tutti i mezzi circolanti sull'acqua e in particolare alle imbarcazioni di cabotaggio o per la navigazione fluviale, quando si trovino in mare; l'attuale definizione («mezzo navigante in alto mare») può non comprendere tutte le situazioni. Il Comitato prende atto della dichiarazione della Commissione, secondo la quale il termine «piattaforma» comprende le isole artificiali. Poiché al riguardo l'articolo 6 e la convenzione di Londra sono più espliciti (piattaforme e altre strutture costruite dall'uomo in mare), il Comitato chiede però alla Commissione di verificare se, sul punto in questione, la formulazione attuale sia sufficiente e di armonizzare i testi dal punto di vista linguistico.

2.2.3. Il Comitato ritiene infine che molto probabilmente la direttiva in esame non consentirà di risolvere il problema delle fabbriche galleggianti che sono in costruzione e che potrebbero avere uno sviluppo in futuro, dato che tali natanti potrebbero essere immatricolati sotto «bandiere di comodo».

2.2.4. La costruzione di fabbriche galleggianti di ammoniaca e di urea per la produzione di fertilizzanti costituisce, per il suo carattere d'innovazione e per le sue prospettive di sviluppo in altri settori, una fonte importante di preoccupazioni, che la CEE non dovrebbe trascurare.

2.3. Articolo 3

2.3.1. Il Comitato approva tale articolo, pur ponendo in rilievo le difficoltà che comporta il controllo, soprattutto se lo scarico viene effettuato lontano dalle coste comunitarie.

2.3.2. Il Comitato propone di aggiungere un quarto trattino che si occupi, in maniera semplificata, del trasporto internazionale dei rifiuti. Una simile disposizione, che esiste nella legislazione francese sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato da operazioni di scarico, dovrebbe consentire di evitare che vengano eventualmente eluse le norme di cui agli articoli 4 e 5; poiché i battelli che dichiarano di caricare rifiuti per trasportarli altrove non sono sottoposti ad alcun controllo particolare, essi potrebbero, di fatto, scaricare clandestinamente

dei rifiuti che invece si presumono destinati all'esportazione e al trattamento in altri paesi. La notifica o la registrazione di tali operazioni consentirebbe di facilitarne la sorveglianza.

2.3.3. Il Comitato vorrebbe che, sull'esempio di quanto è disposto all'articolo 7, paragrafo 4, della convenzione di Londra, gli Stati membri prendessero disposizioni per assoggettare a norme analoghe le navi che beneficiano dell'immunità statale; le medesime garanzie dovrebbero essere ottenute da paesi terzi che mantengono specialmente nel Mediterraneo, una ingente flotta.

2.4. *Articoli 5 e 6*

2.4.1. Per le ragioni indicate nelle osservazioni di ordine generale, il Comitato auspica che le disposizioni relative ai permessi non siano lasciate alla sola competenza degli Stati membri.

2.4.2. Le modalità previste in tali articoli, ed in particolare quelle relativi all'ubicazione dei rifiuti, dovrebbero formare oggetto, appena possibile, di disposizioni comunitarie, nel senso di una sorta di «riassetto dei mari».

2.4.3. Eventualmente, potrebbe essere instaurato un sistema di omologazione dei battelli.

2.5. *Articolo 7*

2.5.1. Il Comitato si basa sul principio secondo il quale le singole informazioni così raccolte debbano restare riservate, ma la Commissione dovrebbe pubblicarne, globalmente, gli elementi essenziali.

2.6. *Articolo 10*

2.6.1. Il Comitato desidererebbe che tale articolo fosse redatto nel modo seguente:

«In caso di forza maggiore dovuta a condizioni atmosferiche proibitive o ad altre cause che possano mettere in pericolo la vita umana o la sicurezza della nave, dell'aereo o della piattaforma e quando le disposizioni degli articoli 4 e 5 non siano applicabili, lo Stato membro notificherà immediatamente alla Commissione e ad ogni altro Stato membro che possa essere colpito, i particolari relativi alle circostanze dello scarico e alla natura e alla quantità dei rifiuti e degli altri materiali scaricati».

2.7. *Articolo 11*

2.7.1. Il Comitato auspica che la formulazione molto vaga del terzo paragrafo, relativo alle autorizzazioni eccezionali, sia riveduta. Senza misconoscere le esigenze di carattere economico — delle quali la Commissione ha tenuto conto nella direttiva «Biossido di titanio» — esso ritiene che il costo dell'eliminazione non dovrebbe poter essere preso come pretesto in modo generale e sistematico.

2.7.2. Tale osservazione è tanto più pertinente in quanto la direttiva deroga al principio «chi inquina, paga». L'opzione tra il costo economico dell'inquinamento e quello della reimmissione in ciclo o dell'eliminazione sarà, di fatto, sistematicamente falsata.

2.7.3. L'autorizzazione della Commissione dovrà aver forma di decisione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2.8. *Articolo 12*

2.8.1. Il Comitato auspica che la reimmissione in ciclo dei rifiuti e l'impiego di procedimenti tecnici e di prodotti non inquinanti siano menzionati esplicitamente tra i programmi di ricerca scientifica previsti in tale articolo.

2.9. *Articolo 13*

2.9.1. Il Comitato fa notare che, probabilmente, un'applicazione uniforme della direttiva richiederà un netto rafforzamento dei servizi della Commissione.

2.10. *Articolo 15*

2.10.1. Il Comitato vorrebbe che fosse soppresso il termine «principali» e che l'espressione «disposizioni legislative» venisse completata con «e amministrative».

3. *Osservazioni riguardanti gli allegati*

3.1. *Allegato I (sostanze di cui è vietato lo scarico in mare)*

3.1.1. Poiché non sono state compiute le ricerche sugli effetti di sinergia, il Comitato ritiene che il controllo dei luoghi e delle circostanze in cui avviene lo scarico potrà apportare, almeno in una prima fase, un certo contributo alla soluzione di tale problema.

3.1.2. Il Comitato constata che vari punti dell'allegato in oggetto (A 1, A 2, B, C) sono redatti in termini molto generici, il che potrebbe consentire un'applicazione diversa da un paese all'altro. Anche in concentrazioni non tossiche, i composti organici alogenati persistenti o i derivati di metalli pesanti possono provocare gravi danni, specialmente se si concentrano in determinati organismi o se si combinano con altre sostanze.

3.1.3. Il Comitato rammenta quindi le proprie osservazioni di ordine generale relative all'allegato in oggetto.

3.2. Allegato I, lettera A, punto 2

3.2.1. Il Comitato dubita che sia necessaria una citazione generale per tutti i composti organici silicici, quando invece il medesimo allegato, menzionando le sostanze notoriamente riconosciute pericolose, non comprende le sostanze cancerogene. Sebbene, nel programma d'azione adottato nel 1973, il Consiglio abbia reputato che la Commissione potrebbe eventualmente presentare proposte comunitarie per una revisione della lista delle sostanze elencate nelle convenzioni, il Comitato ritiene possibile non inficiare l'enunciato del punto in questione, purché siano menzionati esplicitamente quei composti organici silicici che dovrebbero essere compresi nell'allegato I a causa degli specifici effetti nocivi di ordine fisico o chimico, della non degradabilità e della bioaccumulabilità di tali sostanze stesse e dei loro monomeri.

3.2.2. L'allegato II dovrebbe quindi essere completato con un punto 6 relativo ai composti organici silicici non compresi nell'allegato I.

3.2.3. Tale precisazione consentirebbe, un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri, mentre invece la formulazione attuale rende possibili interpretazioni divergenti.

3.3. Allegato I, lettera A, punto 5

3.3.1. Il punto in questione dovrebbe comprendere tutti gli oggetti galleggianti che possono disturbare la navigazione o alterare l'ambiente marino e non soltanto quelli costruiti in materia sintetica.

3.3.2. D'altro canto, il Comitato ritiene che raramente le plastiche persistenti vengano scaricate in mare. La soluzione del problema va individuata soprattutto ad altri livelli (ad esempio, per mezzo della reimmissione in ciclo e di una riduzione dei settori d'impiego di tali materie).

3.4. Allegato I, lettera A, punto 6

3.4.1. Il Comitato propone di comprendere nel punto in questione anche gli idrocarburi non derivati dal petrolio. Tale più ampia definizione comporterebbe il divieto di prodotti quali i catrami ottenuti dal carbon fossile e qualsiasi idrocarburo derivato dalla piro-ossigenazione di sostanza organica. È già stata dimostrata la tossicità di questi prodotti, dovuto all'elevatissima percentuale d'idrocarburi aromatici in essi contenuti.

3.5. Allegato I, lettera A, punto 7

3.5.1. Il Comitato si chiede quale sia la sorte riservata ai rifiuti ed ai materiali aventi un debole grado di radioattività fintantoché il Consiglio non avrà adottato al riguardo disposizioni specifiche.

3.5.2. Del resto, il Comitato non può pronunciarsi sull'argomento, poiché mancano dati sui metodi alternativi di eliminazione.

3.6. Allegato I, lettera A, punto 8

3.6.1. Il punto in oggetto, relativo agli acidi e agli alcali prodotti dalle industrie che trattano il titanio e l'alluminio, potrebbe essere modificato. Il Comitato ritiene che, in linea di principio, si dovrebbe distinguere tra gli scarichi di acidi e di alcali in funzione non della loro origine industriale, ma soprattutto delle quantità scaricate in mare. Allo stato attuale dei fatti, le industrie dell'alluminio e del titanio sono tuttavvia proprio quelle che scaricano in mare le quantità più considerevoli, e ciò spiega, probabilmente, la formulazione del punto in esame.

3.6.2. Il Comitato economico e sociale conferma il parere adottato all'unanimità riguardo alla riduzione progressiva dei rifiuti dell'industria del biossido di titanio⁽¹⁾. Tali rifiuti dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva, considerate le circostanze particolari menzionate nel presente parere.

3.6.3. I rifiuti di altri acidi e alcali devono essere valutati in funzione delle quantità scaricate, delle componenti secondarie e dei luoghi in cui avviene lo scarico in mare (inquinamento del fondale marino attraverso croste sterili), piuttosto che in funzione della loro origine.

3.7. Allegato I, lettera B

3.7.1. Il Comitato chiede che tale punto, relativo ai rifiuti tossici rapidamente resi innocui, sia modificato nel senso indicato nelle osservazioni di ordine generale e chiarito nella relazione. Si deve evitare che

(¹) GU n. C 131 del 12. 6. 1976.

quantità considerevoli di inquinanti quali il cadmio, il mercurio ecc., diluiti o dispersi nell'ambiente marino, causino una contaminazione degli organismi capaci di concentrare sostanze presenti in deboli concentrazioni.

3.8. *Allegato I, lettera C*

3.8.1. Il Comitato ritiene auspicabile una formulazione più precisa, in modo da evitare che una grande quantità di rifiuti contenenti tracce di sostanze tossiche elencate nell'allegato I, lettera A, porti, in ultima analisi, ad un sensibile aumento, in valore assoluto, dell'inquinamento.

3.8.2. Al riguardo, il Comitato fa osservare che certe zone sono state gravemente contaminate da metalli pesanti in seguito a scarichi massicci di rifiuti che contenevano soltanto tracce di tali metalli. Sono quindi necessarie una definizione, a livello comunitario, del termine «tracce» ed una sorveglianza particolare.

3.9. *Allegato II (sostanze il cui scarico in mare è subordinato a un permesso specifico rilasciato preliminarmente caso per caso ed è sottoposto a speciali precauzioni)*

3.9.1. Il Comitato auspica che vengano adottati criteri che precisino le «condizioni speciali» dello scarico in mare ed in particolare le quantità e le zone autorizzate. Esso ritiene che sia necessario e urgente definire, a livello comunitario, le località in cui sarà autorizzato lo scarico dei vari tipi di rifiuti. In mancanza di disposizioni comunitarie armonizzate, le imprese dei paesi che applicano le norme più rigorose subiranno distorsioni di concorrenza.

3.9.2. Per le ragioni indicate nelle osservazioni di ordine generale e chiarite nella relazione della sezione, il Comitato ritiene che certe sostanze elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una vigilanza del tutto particolare: si tratta, segnatamente, degli insetticidi, del rame e dello zinco. Alcuni di tali rifiuti dovrebbero essere assolutamente vietati in certe zone o in grandi quantità. Lo stesso vale per i fanghi, anche non tossici, i quali dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato in esame.

3.9.3. Il punto 4 dell'allegato II (sostanze che, pur essendo di natura non tossica, possano diventare pericolose per la quantità in cui vengono scaricate in mare e che possano seriamente diminuire le attrazioni) dovrà formare oggetto di speciale attenzione da parte della Commissione, in modo che sia garantita un'applicazione corretta della direttiva, e conforme anche a quanto disposto all'articolo 13. Certe sostanze apparentemente innocue — compreso il cloruro di sodio — possono risultare dannose se sono scaricate in quantità eccessiva.

3.10. *Allegato III (criteri relativi alla concessione delle autorizzazioni)*

3.10.1. Nell'allegato III sono elencati alcuni criteri per la concessione delle autorizzazioni allo scarico in mare. Divergenze d'interpretazione e di applicazione di tali criteri da uno Stato membro all'altro possono causare gravi distorsioni di concorrenza. Il Comitato suggerisce quindi di chiarire meglio tali criteri e di indicare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, i valori numerici ai quali attenersi.

3.10.2. In ogni caso, non possono essere autorizzati gli scarichi che farebbero superare, nelle acque di balneazione, le percentuali previste come valori guida nella direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1975 riguardante appunto la qualità delle acque di balneazione ⁽¹⁾: ciò dovrebbe essere indicato esplicitamente nell'allegato II o nell'allegato III.

3.10.3. Maggiore attenzione dovrebbe infine essere rivolta:

- al modo in cui avviene esattamente la dispersione,
- ai metodi da seguire per l'analisi delle varie sostanze scaricate come rifiuti,
- alla forcella di variazione delle diverse percentuali e alle eventuali tolleranze rispetto alle caratteristiche e alle condizioni previste.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976.